



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prol DVADEC-2012-0000547 del 26/10/2012

**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4/08/2011 rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e di Statte**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10 (rubricato: Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC);



**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC;

**VISTO** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, e successivamente modificato dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

**VISTA** la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante: "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di nomina dei componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC;



**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea l'8 marzo 2012 n. L70;

**VISTA** la legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 44, recante: "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani";

**VISTA** la legge della Regione Puglia 30 marzo 2009, n. 8, recante: "Modifica alla legge regionale 19 dicembre n. 44 (Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani)";

**VISTA** la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2011 n. 3, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene";

**VISTA** la legge della Regione Puglia 24 luglio 2012, n. 21, recante: "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale";

**VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al decreto n. DVA-DEC-2011-450, del 4 agosto 2011, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 alla società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e Statte;

**VISTA** la nota n. 1066/SP del 5 marzo 2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 7 marzo 2012, al n. DVA-2012-5868, con cui il Presidente della Regione Puglia ha chiesto al Ministro dell'ambiente il riesame ai sensi dell'articolo 6 del provvedimento di A.I.A. del 4 agosto 2011, prot. n. DVA-DEC-2011-450, sulla base della relazione tecnica dell'ARPA Puglia n. 5520 del 1° febbraio 2012 contenente i risultati del monitoraggio "diagnostico" del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza al Protocollo Integrativo di Intesa ARPA – Regione Puglia del 4 marzo 2010;

**VISTA** la nota n. CIPPC-2012-98 dell'8 marzo 2012 di costituzione del Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria per l'AlA-IPPC, prevista dall'articolo 10, del decreto del Presidente della



Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, come integrato con nota n. CIPPC-2012-117 del 14.03.2012;

**VISTO** il decreto del 15 marzo 2012, prot. n. DVA-DEC-2012-54, con cui è stato disposto d'ufficio l'avvio del riesame del provvedimento di A.I.A. del 4 agosto 2011, prot. n. DVA-DEC-2011-450;

**VISTA** la nota n. DVA-2012-6610 del 15 marzo 2012 con cui la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato all'ILVA S.p.A. l'avvio del procedimento inerente il riesame del provvedimento di A.I.A. del 4 agosto 2011, disposto con il decreto del 15 marzo 2012;

**VISTA** la nota prot. n. DIR. 54 del 10 aprile 2012 DIR.54 del 10 aprile 2012 (DVA-2012-8808 del) acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 12 aprile 2012, al n. DVA-2012-8808, con la quale l'ILVA S.p.A. ha trasmesso attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria dovuta ai sensi del decreto del 24 aprile 2008, comunicando altresì l'avvenuta pubblicazione dell'avviso su quotidiano;

**PRESO ATTO** che l'ILVA S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 8 aprile 2012 di avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda presentata;

**VISTA** la richiesta di integrazioni trasmessa all'ILVA S.p.A. dalla Direzione Generale con nota DVA-2012-8360 del 5 aprile 2012, formulata dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC-00-2012-162 del 5 aprile 2012 (DVA-2012-8359 del 5 aprile 2012);

**VISTA** la richiesta di proroga pervenuta da parte di ILVA S.p.A. con nota n. DIR 76 del 15 maggio 2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 17 maggio 2012 al n. DVA-2012-11861, per la consegna della documentazione integrativa e la nota della Direzione competente n. DVA-2012-0015999 del 3 luglio 2012 con la quale è stata concessa la proroga richiesta;

**VISTE** le integrazioni alla domanda trasmesse da ILVA S.p.A. con nota DIR. 126 del 10/08/2012, acquisite al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 14 agosto 2012, al n. DVA-00-2012-0019517;



**VISTO** il Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in data 26 luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico, Ministero per la coesione territoriale, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Commissario straordinario del porto di Taranto ed in particolare l'articolo 7 (rubricato: Accelerazione delle procedure);

**VISTA** la nota prot. CIPPC-2012-916 del 20 agosto 2012 con cui il Presidente della Commissione IPPC ha chiesto al referente del Nucleo di coordinamento di essere sostituito nello svolgimento delle attività di competenza relativamente all'istruttoria avviata per lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché la nota prott. CIPPC-2012-917 di pari data con cui il referente del Nucleo di coordinamento si è reso disponibile alla sostituzione nello svolgimento delle predette attività;

**VISTA** la nota n. CIPPC-2012-922 del 21 agosto 2012 di costituzione di un nuovo Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, prevista dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

**CONSIDERATO** che, a seguito della necessità di accelerare la definizione del procedimento di riesame dell'A.I.A. per lo stabilimento ILVA ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Protocollo d'Intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data 26 luglio 2012, è stato costituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio GAB-DEC-2012-157 del 24 agosto 2012, il Gruppo di lavoro a supporto al Gruppo istruttore della Commissione IPPC, le cui attività si sono concluse con la riunione del 27 settembre 2012;

**VISTO** il decreto DVA-DEC-2012-492 del 24 settembre 2012 di modifica della composizione del Gruppo di lavoro a supporto del Gruppo istruttore;

**VISTA** la documentazione tecnica fornita dalla società ILVA S.p.A. di Taranto ed in particolare:

- nota ILVA n. DIR. 76 del 15/05/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 17/05/2012, al n. DVA-2012-11861, con cui è stata trasmessa la relazione gestionale preliminare delle cokerie per gli anni 2009-2010 e 2011, con i relativi dati di produzione, nonché richiesto una proroga per la presentazione dell'analisi di confronto tra le tecnologie e le prestazioni prescritte dall'AIA e quelle derivanti dall'applicazione delle BAT-*Conclusions*;



- nota ILVA n. DIR. 126 del 10/08/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 14/08/2012, al n. DVA-2012-19517, con cui è stata trasmessa la documentazione integrativa mancante;
- nota ILVA n. DIR. 150 del 3/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 4/09/2012, al n. DVA-2012-21090, recante il cronoprogramma degli interventi per l'adeguamento dell'area ghisa (cokeria, agglomerato, altiforni);
- nota ILVA n. DIR. 153 del 4/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 7/09/2012, al n. DVA-2012-21433, contenente cronoprogramma interventi area parchi e area acciaieria;
- nota ILVA n. DIR. 155 del 4/09/2012, depositata agli atti del verbale n. 2 del 3-6 settembre 2012, di trasmissione relazione tecnica di riscontro al piano di risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi della Regione Puglia;
- nota ILVA n. DIR. 157 del 5/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 7/09/2012, al n. DVA-2012-21426, di riscontro documentazione richiesta all'Allegato B del verbale n.1, punti n. 2 (confronto dei livelli di concentrazione polveri ai camini per i quali le BAT-*Conclusions* prevedono livelli emissivi) e ulteriori punti n.3, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 26, 28, 29, 30 e 33;
- nota ILVA n. DIR. 166 del 14/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18/09/2012, al n. DVA-2012-22364, con cui, riscontrando la richiesta di integrazioni prot. CIPPC-2012-000968 del 31/08/2012 e CIPPC-2012-001010 del 10.09.2012, è stato comunicato l'invio del materiale entro il 30/09/2012;
- nota ILVA n. DIR. 167 del 14/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18/09/2012, al n. DVA-2012-22364, con cui, riscontrando la richiesta di integrazioni prot. CIPPC-2012-000968 del 31/08/2012, è stata trasmessa la documentazione riferita ai punti 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23 e 24;
- nota ILVA n. DIR. 168 del 14/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18/09/2012, al n. DVA-2012-22364, con cui è stato comunicato alla Commissione IPPC che le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi individuate dal codice CER 06063 non sono più esercite nello stabilimento;
- nota ILVA n. DIR. 173 del 24/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 27/09/2012, al n.



- DVA-2012-23159, con cui è stata comunicata alla Commissione per l'AIA-IPPC la rinuncia all'utilizzo del pet-coke e del catrame di cokeria;
- nota ILVA n. DIR. 174 del 24/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 27/09/2012, al n. DVA-2012-23155, con cui è stata comunicata alla Commissione per l'AIA-IPPC la rinuncia all'utilizzo, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, di AFO3;
  - nota ILVA n. DIR. 175 del 25/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 1/10/2012, al n. DVA-2012-23455, avente ad oggetto: Politica ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto;
  - note ILVA nn. DIR. 176-177 del 26/09/2012, acquisite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 28/09/2012, rispettivamente ai nn. DVA-2012-23318 e DVA-2012-23299, con cui è stato comunicato alla Commissione per l'AIA-IPPC che la capacità produttiva totale di ghisa, senza l'utilizzo di AFO3, è pari a 10,5 mln di tonnellate di ghisa/anno, che corrisponde ad una capacità produttiva totale di acciaio pari a 11,5 mln di tonnellate di acciaio/anno;
  - nota ILVA n. DIR. 178 del 27/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 28/09/2012, al n. DVA-2012-23387, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito a materie prime, sottoprodotti e rifiuti gestiti nello stabilimento;
  - nota ILVA n. DIR. 179 del 28/09/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 1/10/2012, al n. DVA-2012-23495, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui ai punti 26, 31 e 32 della richiesta CIPPC 968/2012 e di cui al punto 2 della richiesta CIPPC 1010/2012;
  - nota ILVA n. DIR. 180 del 1/10/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 2/10/2012, al n. DVA-2012-23612, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui alla nota prot. CIPPC-2012 1132 del 28/09/2012 - punti 1 e 3;
  - nota ILVA n. DIR. 187 del 4/10/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 4/10/2012, al n. DVA-2012-23863, con cui è stato trasmesso il cronoprogramma generale degli interventi AIA revisionato (modifiche ID 17 e 94);
  - nota ILVA n. DIR. 189 del 5/10/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 9/10/2012, al n. DVA-2012-24276, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui alla nota prot. CIPPC-2012 1132 del 28/09/2012 - punto 2;
  - nota ILVA n. DIR. 190 del 8/10/2012, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 9/10/2012, al n.



DVA-2012-241572, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui al punto 1, lett. b) e h) della richiesta CIPPC 1010/2012;

**VERIFICATO** che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-*sexies*, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto è soggetto a provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

**VISTA** la nota prot. n. 5485 del 30 marzo 2010, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 marzo 2010, al n. DVA-2010-0008675, con cui il Ministero dell'Interno ha comunicato che l'espressione del proprio parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti soggetti alla disciplina di cui al citato decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 è sostituita dall'acquisizione delle conclusioni delle istruttorie svolte ai sensi del medesimo decreto;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato dal Ministero dell'interno nel corso della Conferenza dei servizi del 18 ottobre 2012 in merito alla conclusione dell'istruttoria relativa al rapporto di sicurezza, svolta ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i., nonché alla effettuazione dei prescritti sopralluoghi ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legislativo;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

**RILEVATO** che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative al riesame dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, e che le medesime osservazioni sono state rese pubbliche mediante la pubblicazione su sito Internet del Ministero;

**CONSIDERATO CHE** nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC è stato tenuto conto delle proposte, osservazioni e rilievi fatti pervenire dal pubblico e ritenuti pertinenti sotto il profilo tecnico;





**CHE**, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, si è altresì tenuto conto delle proposte, osservazioni e rilievi fatti pervenire dal pubblico e ritenuti pertinenti sotto il profilo amministrativo;

**VISTO** il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 da cui risulta che dal 22 aprile 2004 la società ILVA S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, con validità fino al 30 aprile 2013;

**VISTA** la nota prot. DVA-2012-22928 del 24 settembre 2012 con cui sono stati forniti i chiarimenti procedurali richiesti dalla Commissione IPPC con nota CIPPC-2012-1100 del 24 settembre 2012;

**VISTA** la nota n. CIPPC-2012-1239 del 12 ottobre 2012, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 ottobre 2012, al n. DVA-2012-24691, con la quale la Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo intermedio relativo al riesame dell'A.I.A. rilasciata il 4 agosto 2011 per l'esercizio dello stabilimento della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte;

**CONSIDERATO** che il parere istruttorio del 12 ottobre 2012 ha come campo di applicazione le aree a caldo e le aree di stoccaggio e movimentazione e si riferisce, in conformità con il piano regionale, alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 18 ottobre 2012 della Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. DVA-2012-24692 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato in seduta;

**VISTO** quanto richiesto, nel corso della Conferenza dei servizi del 18 ottobre 2012, dal Ministero della salute in ordine alla necessità di inserire nel presente decreto apposita prescrizione volta a realizzare, con oneri a carico dell'ILVA S.p.A., un apposito piano di monitoraggio sanitario, come delineato nel documento redatto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, consegnato agli atti della Conferenza medesima;

**RITENUTO** di condividere l'esigenza rappresentata e la necessità che le relative attività vengano avviate contestualmente all'efficacia del nuovo provvedimento di A.I.A., pur evidenziando che relativi oneri non potranno essere posti a carico dell'ILVA S.p.A. trattandosi di attività di specifica



competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell'ambiente, le quali dovranno farsi carico della attuazione delle prefate attività;

**RITENUTO** di dover comunque attivare un piano di monitoraggio sanitario contestualmente all'adozione del presente provvedimento, coinvolgendo le Autorità centrali e territoriali competenti;

**TENUTO CONTO** di quanto manifestato nel corso della Conferenza dei servizi del 18 ottobre 2012 dal Ministero del lavoro in ordine all'inserimento nel presente decreto di apposita prescrizione volta a garantire il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

**TENUTO CONTO** di quanto manifestato nel corso della Conferenza dei servizi del 18 ottobre 2012 dal Ministero dell'interno in ordine all'inserimento nella parte conclusiva del presente provvedimento della seguente precisazione:

“Si richiamano nell'esecuzione delle prescrizioni AIA, gli obblighi dell'ILVA circa l'adempimento delle procedure che attestino i requisiti di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche per gli aspetti antincendio e le procedure per l'applicazione delle normative sui rischi di incidente rilevante”;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 con la quale la Regione ha espresso parere favorevole al riesame dell'A.I.A. n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere emesso il 12 ottobre 2012 dalla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC, in discussione nella Conferenza dei Servizi del 18 ottobre 2012, subordinatamente al rispetto di quanto di seguito elencato:

- 1) dovrà essere data piena attuazione e impulso alle attività di cui al Protocollo Tecnico Operativo concordato e siglato dal tavolo tecnico in data 28/03/2012, riguardante il campionamento a largo termine delle diossine;
- 2) in considerazione delle più ampie problematiche connesse all'area industriale di Taranto e Statte e gli aspetti inerenti gli effetti cumulativi derivanti dalle attività svolte dagli stabilimenti ivi presenti, nonché della conclusione di tutti i procedimenti autorizzativi ambientali pendenti, venga istituito un tavolo tecnico che valuti gli effetti cumulativi degli inquinanti prodotti dalle aziende, presenti nelle suddette aree industriali e individui eventuali provvedimenti finalizzati alla mitigazione degli effetti;



- 3) il provvedimento di riesame dell'AIA deve considerare e, quindi, recepire aggiornamenti del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere tamburi (TA)" per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM<sub>10</sub> (art. 9 commi 1 e 2 del D.lgs. 155/2010), approvato con DGR 1944 in data 02/10/2012;
- 4) il provvedimento di riesame dell'AIA deve definire le modalità di recepimento delle risultanze della prima valutazione del danno sanitario (VDS), in corso di redazione sulla base delle linee guida di cui al regolamento regionale n. 24 in data 3/10/2012, predisposto in attuazione della Legge Regionale n. 21 in data 24/07/2012. In particolare, in caso di criticità manifestata dalla suddetta valutazione e notificata nei termini di cui al punto 6 dell'art. 6 della legge regionale 21/2012, l'Autorità competente dovrà disporre, entro trenta giorni dalla notifica di detto documento, il riesame dell'AIA (art. 29-octies del D.lgs. 152/2006) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- 5) il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere l'obbligo in carico all'Azienda, entro un termine congruo stabilito dall'autorità di controllo, di rendere accessibile da parte degli organi di controllo e degli Enti locali, l'accesso in tempo reale mediante password ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera;
- 6) il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere l'obbligo a carico dell'Azienda di garantire, d'intesa con l'autorità di controllo e i comuni di Taranto e Statte ed entro un termine definito congruo dagli stessi, la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati analitici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante sistemi di informazione di semplice accesso e lettura da parte della cittadinanza dei comuni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi, portali web dedicati, ecc.);
- 7) le valutazioni ambientali e sanitarie conseguenti alle evidenze scaturenti dalla perizia chimica ed epidemiologica disposte dall'Autorità giudiziaria di Taranto nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 938/10 – 4868/10, GIP n. 5488/10 – 5821/10, nonché alle evidenze del monitoraggio diagnostico ambientale di cui alla DGR 1976/2010 (Potenziamento della rete di monitoraggio delle qualità dell'aria) svolto da Arpa Puglia, inducono a richiedere l'adozione di misure supplementari particolari più rigorose (art. 29-septies del D.lgs.152/06), che nella fattispecie sono definite, in via generale, con l'adozione anticipata di valori limite rigorosi di emissione in atmosfera all'interno degli intervalli previsti dalle BAT-



*Conclusions* del 2012 (per la produzione di ferro e acciaio) ovvero con l'individuazione di condizioni di esercizio più restrittive, salvo diverse e motivata valutazione della Commissione IPPC;

- 8) il Ministero dell'ambiente e la Commissione IPPC devono assicurare il rispetto della tempistica per la conclusione entro il 31/01/2013 delle ulteriori attività connesse e necessarie per il completamento del riesame dell'AIA (discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico) oggi riferito limitatamente alla produzione a caldo e alla matrice aria, ed entro il 31/05/2013 delle restanti aree dello stabilimento non già considerate (produzione a freddo) nonché del sistema gestione ambiente e gestione energetica;
- 9) il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere l'istituzione di una "cabina regia" costituita da rappresentanti degli enti locali per il monitoraggio dei tempi di attuazione, da parte dell'Azienda, degli interventi di ambientalizzazione prescritti.

**CONSIDERATO CHE** la prescrizioni della Regione Puglia di cui al punto 4) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono recepite con la previsione di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto;

**CHE** la prescrizioni della Regione Puglia di cui al punto 5) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono recepite con la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, del presente decreto;

**CHE** la prescrizioni della Regione Puglia di cui al punto 6) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono recepite con la previsione di cui all'articolo 1, comma 21, del presente decreto;

**CHE** la prescrizione della Regione Puglia di cui al punto 1), al punto 3) e al punto 7) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono state recepite integralmente nel parere istruttorio conclusivo intermedio del 22 ottobre 2012 allegato al presente decreto;

**CHE** la prescrizione della Regione Puglia di cui al punto 2) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 è già prevista all'art.6, comma 1, dell'AIA rilasciata all'ILVA con decreto n. 450 del 4 agosto 2011;



**CHE** la prescrizioni della Regione Puglia di cui al punto 9) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono recepite con la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

**CHE** la prescrizioni della Regione Puglia di cui al punto 8) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono recepite con la previsione di cui alla parte dispositiva del presente decreto;

**VISTA** la nota del Comune di Taranto del 18 ottobre 2012 contenente prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed in particolare con cui si prescrive:

1. riesame entro 6 mesi dell'AIA delle centrali termoelettriche, stante la criticità legata all'inquinamento atmosferico relativa allo stabilimento ILVA Le due centrali sono giuridicamente di proprietà dell'ILVA S.p.A. e sono localizzate all'interno del complesso siderurgico di Taranto. Le centrali sono alimentate con gas di cokeria, altoforno e agglomerazione. E' ovvio che la presente richiesta di riesame deve avvenire di concerto con la Regione Puglia ovvero la sua riapertura può essere attivata "*motu proprio*" dal Ministero dell'Ambiente;
2. raccolta delle acque di prima pioggia delle aree portuali di pertinenza dell'Ilva e di tutti i depositi di materiale polverulento relativi ai processi delle aree a caldo; atteso che i materiali polverulenti, depositandosi sul suolo, possono essere assorbiti da altre matrici ambientali;
3. pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento Ilva e di tutte le aree pubbliche del quartiere Tamburi, ovvero ristoro delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale a tale scopo, essendo le stesse colpite da trasporto e deposizioni di minerali di ferro e fossili provenienti dallo stabilimento Ilva. Allo stato, il Comune di Taranto sta provvedendo a tale incombenza;

Inoltre chiede, in esecuzione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 52/20121:

- l'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero le migliori tecnologie in assoluto e non le migliori tecnologie disponibili che sono, come afferma la legge, quelle disponibili economicamente convenienti per l'Azienda;



- di inserire nell'A.I.A. i dati epidemiologici dello Progetto Sentieri, dell'Istituto Superiore della Sanità, della Procura di Taranto e quello pubblicato nell'ultima rivista "Prevenzione Epidemiologica e V.D.S. (Valutazione di Danno Sanitario).

**CONSIDERATO CHE** la prescrizioni del Comune di Taranto di cui al punto 1) è recepita all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

**CHE** la prescrizioni del Comune di Taranto di cui al punto 2) sarà recepita nel provvedimento finale quando verrà trattato nello stralcio attinente la gestione di rifiuti e delle acque;

**CHE** la prescrizioni del Comune di Taranto di cui al punto 3), cui in Conferenza di servizi si è associato il Sindaco del Comune di Statte è recepita all'articolo 1, comma 22, del presente decreto;

**CHE** la richiesta del Comune di Taranto relativa all'applicazione dell'articolo 8 del D.Lgs. 59/05 (oggi 29-*septies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è stata recepita nel parere istruttorio conclusivo intermedio del 22 ottobre 2012 allegato al presente decreto;

**CHE** la richiesta del Comune di Taranto in merito all'inserimento nel presente provvedimento dei dati epidemiologici del Progetto Sentieri, dell'Istituto Superiore della Sanità, della Procura di Taranto, sarà recepita nel provvedimento finale attraverso l'attuazione della legge della Regione Puglia n. 21/2012;

**RILEVATO** che, in sede di Conferenza dei Servizi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha reso il previsto parere in ordine alla modifica del Piano di monitoraggio e controllo alla luce dei contenuti del parere di riesame;

**CONSIDERATO** che il Sindaco del Comune di Taranto si esprime favorevolmente a condizione che nell'ambito della cabina di regia prevista dalla Regione Puglia si provveda ad uno stretto controllo sulla effettività nello svolgimento delle azioni di risanamento da parte dell'ILVA a brevissimo periodo;

**VISTA** la nota della Direzione per la tutela del territorio e le risorse idriche, n. 28166 del 17/10/2012, acquisita il 17/10/2012 con prot. n. DVA-2012-25148 del 17/10/2012, con cui sono state rappresentate le prescrizioni per la realizzazione delle opere previste nel Parere istruttorio conclusivo intermedio;



**VISTA** la nota CIPPC-2012-1295 del 22 ottobre 2012, con la quale la Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo intermedio, modificato alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 18 ottobre 2012;

**VISTI** i compiti assegnati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale dall'articolo 29-*decies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**FATTO SALVO** quanto contenuto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011 per le parti che non vengono modificate dal presente provvedimento o non risultano incompatibili con quanto contenuto nello stesso;

**SENTITI** i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali che si sono pronunciati in merito rispettivamente con:

- nota del 24 ottobre 2012;
- nota n. prot. 28/0010805/3.1.4 del 23 ottobre 2012;
- note n. GAB 0008640-P-24/10/2012 del 24 ottobre 2012 e n. GAB 0008697-P-25/10/2012 del 25 ottobre 2012;
- nota n. prot. 0021554 del 26 ottobre 2012;
- nota n. GABMIN n. 16010 del 26 ottobre 2012;

**VISTA** la nota DVA-4RI-00-2012-207 del 22 ottobre 2012 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## **DECRETA**

il parere istruttorio definitivo, reso il 20 luglio 2011 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. CIPPC-00-2011-1377 comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A., ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, è modificato secondo quanto previsto dal parere istruttorio conclusivo intermedio reso il 22 ottobre 2012 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. CIPPC-00-2012-1295, avente ad oggetto le aree a caldo e le aree di stoccaggio



e movimentazione e riferito, in conformità con la pianificazione regionale, alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate.

Il suddetto parere istruttorio costituisce parte integrante del presente decreto.

Con successivi provvedimenti si procederà a disciplinare:

- entro il 31 gennaio 2013, le discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico,
- entro il 31 maggio 2013, le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, nonché il Sistema di gestione ambientale e la gestione energetica.

Oltre alle condizioni previste nel parere del 22 ottobre 2012, ILVA per l'esercizio delle aree sopra richiamate dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

#### ***Art. 1***

#### ***LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO***

1. Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato dall'ILVA nella documentazione tecnica presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nell'integrale rispetto della vigente normativa, in particolare in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale e sanitaria.
3. Si prescrive all'ILVA di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti. In particolare dovrà essere indicato:
  - per ogni intervento una descrizione dettagliata delle attività condotte e una programmazione delle successive fasi;
  - un crono programma aggiornato complessivo di tutti gli interventi;
  - l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate o comunque pendenti inerenti modifiche e aggiornamenti dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 450 del 4 agosto 2011 e con il presente decreto, con relative dettagliate motivazioni.





- gli esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento, anche al fine di consentire il previsto aggiornamento del PMC entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA.

L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione degli interventi, riferendone all'Autorità competente.

La prima relazione trimestrale dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, anche considerate le condizioni poste dal Sindaco di Taranto e richiamate in premessa.

Le relazioni trimestrali di cui al comma 1, dovranno essere trasmesse anche all'Autorità competente, alla Regione ed agli Enti locali.

4. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.1.1 *"Misure strutturali da attuare subito"* (prescrizione n. 1) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un progetto per la realizzazione della completa copertura e impermeabilizzazione dei parchi primari.
5. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.3 *"Modifiche ed integrazioni al decreto ALA 4/08/2011"* (prescrizione n. 18) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 3 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acclarata cessata attività dell'AFO3.
6. Si prescrive che ILVA presenti, in conformità al paragrafo 3.3 *"Modifiche ed integrazioni al decreto ALA 4/08/2011"* (prescrizione n. 24) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un piano di ripristino ambientale prescritto con il Decreto AIA del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1. (gestione rifiuti contenenti zolfo).
7. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.3 *"Modifiche ed integrazioni al decreto ALA 4/08/2011"* (prescrizione n. 27) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente



decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un crono programma dettagliato che illustri le misure già in corso, nonché le misure programmate conseguenti alla cessazione definitiva delle attività esercitate nello stabilimento, o in parti di esso.

8. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.3. "*Riduzione delle emissioni diffuse*" (prescrizione n. 37) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, uno studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni diffuse, oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro.
9. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.4. "*Preparazione miscela*" (prescrizione n. 40) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.
10. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.9. "*Spegnimento coke*" (prescrizione n. 49) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un progetto esecutivo per il conseguimento di un valore inferiore a 20 mg/Nm<sup>3</sup> per l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento.
11. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.9. (prescrizione n. 51 sul trattamento coke) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.



12. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.6.2. *"Impianto di agglomerazione – sinterizzazione"* (prescrizione n. 57) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 2 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, il progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento.
13. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.6.2. *"Impianto di agglomerazione – sinterizzazione"* (prescrizione n. 58) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.
14. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.6.3. *"Impianto di agglomerazione – raffreddamento agglomerato"* (prescrizione n. 60) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 2 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per la completa captazione e convogliamento delle attuali emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare.
15. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.7.1. *"Altoforno – caricamento materiali"* (prescrizione n. 65) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.
16. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.7.3. *"PCP"* (prescrizione n. 67) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il



tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.

17. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.8.3 "*Torçe di stabilimento*" (prescrizione n. 81) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura, come prescritto nel presente paragrafo.
18. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.8.3 "*Torçe di stabilimento*" (prescrizione n. 83) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un studio di fattibilità tecnico-economica volto ad individuare ogni eventuale possibile intervento, sia sugli impianti di produzione per minimizzare le quantità di gas che vengono complessivamente scaricate nel sistema torcia, sia sul sistema di torcia stesso per ottimizzare la capacità di recupero e il trattamento dei gas confluiti.
19. All'atto della presentazione della documentazione di cui ai commi da 4 a 18, ILVA S.p.A. dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
20. Si prescrive all'ILVA S.p.A. di garantire l'accesso da parte di ISPRA e degli Enti locali, in tempo reale mediante *password*, ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, secondo i tempi e le modalità da concordarsi con ISPRA.
21. Si prescrive all'ILVA S.p.A. di garantire, d'intesa con ISPRA e i comuni di Taranto e Statte ed entro un termine definito congruo dagli stessi, la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati analitici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante sistemi di informazione di semplice accesso e lettura da parte della cittadinanza dei



comuni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi, portali web dedicati, ecc.).

22. Si prescrive all'ILVA S.p.A., su specifica richiesta dei Sindaci dei comuni di Taranto e Statte, di garantire alle medesime autorità comunali il ristoro degli oneri derivanti ai comuni dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e di tutte le aree pubbliche del quartiere Tamburi.

## **Art. 2**

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI**

1. Si richiamano nell'esecuzione delle prescrizioni AIA, gli obblighi di ILVA S.p.A. circa l'adempimento delle procedure che attestino i requisiti di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche per gli aspetti antincendio e le procedure per l'applicazione delle normative sui rischi di incidente rilevante.

## **Art. 3**

### **DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Si conferma la durata della autorizzazione in sei anni, decorrenti dal 23 agosto 2011, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di A.I.A. n. DVA-DEC-2011-450, del 4 agosto 2011.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ILVA S.p.A. presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
3. Oltre quanto disposto al comma 2, la autorizzazione sarà soggetta a riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - su istanza della Regione Puglia, a seguito della definizione del documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", anche in esito alle risultanze di un apposito monitoraggio sanitario dell'efficacia delle prescrizioni, attivato contestualmente all'adozione del presente



provvedimento sulla base di accordo sottoscritto tra le Amministrazioni statali e territoriali coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

- a seguito della presentazione da parte di ILVA S.p.A., entro 2 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'A.I.A., del progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente;
  - a seguito della presentazione da parte di ILVA S.p.A., entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'A.I.A., del progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari, che dovrà contenere anche la documentazione tecnica necessaria per le procedure in materia di bonifiche;
  - entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'A.I.A., limitatamente al piano di monitoraggio e controllo, che dovrà tener conto delle risultanze emerse dalle attività di monitoraggio condotte;
  - su istanza del Comune di Taranto o della Regione Puglia, che verrà prodotta entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, si potrà procedere al riesame dell'AIA rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Taranto Energia S.p.A., localizzata all'interno del complesso siderurgico di Taranto e tecnicamente connessa al medesimo complesso.
4. All'atto dell'apertura del riesame ILVA S.p.A. dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

#### **Art. 4**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Si prescrive che ILVA S.p.A. effettui la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5,



allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. ILVA S.p.A. resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. ILVA S.p.A. resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Copia del presente provvedimento è trasmessa alla società ILVA S.p.A., ai custodi giudiziari delle aree sottoposte a sequestro, nonché ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, ai comuni di Taranto e Statte e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le Valutazioni Ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.
6. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto.

Corrado Clini





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00  
CIPPC-00

U.prot CIPPC-2012-0001295 del 22/10/2012



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2012-0025507 del 22/10/2012

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Rif. Mittente: .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo intermedio del riesame AIA  
per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa sito nel Comune  
di Taranto.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07  
del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette  
il Parere Istruttorio Conclusivo Intermedio.

Dott.ssa Catia Sepe

All.: c.s.







**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO INTERMEDIO**  
**ai sensi dell'art. 29-*octies* del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.**

**per lo STABILIMENTO "ILVA S.p.A."**  
**sito in TARANTO - STATTE (TA)**

**GESTORE**  
**LOCALITÀ**  
**DATA DI EMISSIONE**

**ILVA S.p.A.**  
**TARANTO**  
**19/10/2012**

**Gruppo Istruttore:**

Dott. Antonio Fardelli – Referente	
Cons. Stefano Castiglione	
Avv. David Roettgen	
Ing. Claudio Rapicetta	
Ing. Salvatore Tafaro	
Ing. Paolo Garofoli	Regione Puglia
Avv. Giampiero Mancarelli	Provincia di Taranto
Prof. Aimè Lay-Ekuakille	Comune di Taranto
Ing. Mauro De Molfetta	Comune di Statte



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PARTE INTRODUTTIVA.....</b>	<b>4</b>
2.1	PREMESSA .....	7
2.2	STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....	9
2.3	ATTI NORMATIVI DI CUI SI È PRESA VISIONE.....	11
2.4	ATTI PRESUPPOSTI E DOCUMENTI ESAMINATI .....	16
<b>3</b>	<b>PRESCRIZIONI E VALORI LIMITI DI EMISSIONE.....</b>	<b>16</b>
3.1	EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI PRODOTTE DALLO STOCCAGGIO, DALLA MOVIMENTAZIONE E DAL TRASPORTO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI (INTERMEDI) .....	17
3.1.1	Misure strutturali da attuare subito.....	17
3.1.2	Misure gestionali da attuare subito .....	18
3.1.3	Misure gestionale da applicare, da subito, durante i Wind Day .....	18
3.2	INTERVENTI DEL PIANO DI ADEGUAMENTO.....	19
3.3	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI AIA DEL 4/08/2011 .....	21
3.4	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	23
3.4.1	Riduzione delle emissioni convogliate da applicare durante i Wind Days.....	23
3.5	COKERIA.....	24
3.5.1	Prescrizioni generali.....	24
3.5.2	Riduzione dell'emissione di B(a)P da applicare al processo di cottura del coke durante i Wind Days .....	25
3.5.3	Riduzione delle emissioni diffuse .....	25
3.5.4	Preparazione miscela.....	27
3.5.5	Caricamento miscela.....	27
3.5.6	Cokefazione .....	28
3.5.7	Trattamento gas coke .....	29
3.5.8	Sfornamento coke .....	29
3.5.9	Spegnimento coke.....	30
3.6	IMPIANTO DI AGGLOMERAZIONE .....	31
3.6.1	Impianto di agglomerazione – Preparazione miscela/ Frantumazione e vagliatura a caldo/ Vagliatura a freddo .....	32
3.6.2	Impianto di agglomerazione – Sinterizzazione .....	32
3.6.3	Impianto di agglomerazione – raffreddamento agglomerato .....	33
3.7	ALTOFORNO .....	34
3.7.1	Altoforno – Caricamento materiali.....	35
3.7.2	Altoforno – Generazione vento caldo .....	35
3.7.3	PCI.....	36
3.7.4	Altoforno – Colaggio ghisa e loppa.....	37
3.8	ACCIAIERIA .....	37
3.8.1	Acciaieria – Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolforazione) – affinazione ghisa e trattamento metallurgico secondario .....	38
3.8.2	Acciaieria – Trattamento scoria, rottame e refrattari .....	39
3.8.3	Torce di stabilimento.....	41
3.9	IMPLEMENTAZIONI DI SISTEMI DI MONITORAGGIO .....	43
3.10	DURATA, RINNOVO, RIESAME E PRESCRIZIONI .....	46



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

ALLEGATO I MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'AIA DEL 04/08/2011 .....	1
ALLEGATO II OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO .....	34



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

### 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

Autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ente di controllo: ISPRA.

Per le ulteriori definizioni si richiamano le definizioni contenute nel parere istruttorio conclusivo allegato al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, aggiornate alla luce delle novità introdotte nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

### 2 PARTE INTRODUTTIVA

#### 2.1 Premessa

Con decreto direttoriale del 15 marzo 2012, prot. n. DVA/DEC/2012/54, è stato disposto d'ufficio l'avvio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, prot. n. DVA/DEC/2011/450, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto (nel seguito indicata come Gestore).

In particolare, con tale decreto è stato disposto di:

- a) adeguare il provvedimento del 4 agosto 2011 alle "conclusioni delle BAT" relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012;
- b) eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento alla luce della:
  - ordinanza n. 201/2012, adottata in via cautelare dal T.A.R. Puglia - Lecce il 9 marzo 2012 (e successivamente confermata, per i profili di interesse, dalla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1187/2012, depositata in data 11 luglio 2012);
  - richiesta presentata dal Presidente della Regione Puglia, con nota n. 1066/SP del 5 marzo 2012, di avviare un riesame ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto di AIA del 4 agosto 2011, prot. n. DVA/DEC/2011/450, sulla base della relazione tecnica dell'ARPA Puglia n. 5520 del 1 febbraio 2012, contenente i risultati del monitoraggio "diagnostico" del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza al Protocollo integrativo di Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e l'ARPA in data 4 marzo 2010.

Nel decreto del 15 marzo 2012 venivano indicati i termini di 15 giorni e di 30 giorni, dalla data di ricevimento dello stesso, per la presentazione da parte della azienda rispettivamente: della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria e della conferma dell'avvenuta pubblicazione a mezzo stampa della notizia di avvio del procedimento; nonché della documentazione necessaria a procedere al riesame. Tale documentazione è pervenuta solo in data 10 agosto 2012, prot. n. Dir. 126/2012, peraltro non corredata né dal necessario piano di adeguamento, né dai relativi cronoprogrammi degli interventi.

A seguito del Protocollo d'Intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, sottoscritto in data 26 luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e della



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico, Ministero per la coesione territoriale, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Commissario straordinario del porto di Taranto, ed in particolare in considerazione della previsione di cui all'articolo 7 (*accelerazione delle procedure*), comma 2, al fine di garantire una celere definizione del procedimento di riesame dell'AIA, è stato adottato il decreto ministeriale del 24 agosto 2012, prot. n. GAB/DEC/2012/157 di costituzione del gruppo di lavoro per il riesame dell'AIA rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto.

Specificamente, il gruppo di lavoro, composto da esperti a livello nazionale ed europeo, nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, ISS, ISPRA e ARPA Puglia, è stato costituito a supporto del gruppo istruttore della Commissione IPPC, allo scopo di effettuare, nel più breve tempo possibile, appositi sopralluoghi presso lo stabilimento per poter acquisire, con la massima urgenza, gli elementi tecnici necessari al riesame del provvedimento autorizzatorio, ovvero alla definizione del parere tecnico. Il termine per la conclusione delle attività del gruppo di lavoro è stato fissato al 30 settembre 2012, data entro la quale veniva altresì richiesto, oltre a quanto disposto dal decreto del 15 marzo 2012, di concludere il parere tecnico per i profili concernenti:

- a) l'integrazione nella documentazione istruttoria dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto, nella parte riguardante la disposizione per il risanamento ambientale degli impianti;
- b) l'adeguamento alle "conclusioni delle BAT" relative al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012.

In ragione della complessità delle tematiche affrontate, nonché delle problematiche connesse alla esecuzione del sequestro delle 6 aree, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Taranto con decreto del 25 luglio 2012 e confermato *in parte qua* dal provvedimento del 7 agosto 2012 del Tribunale di Taranto - Sezione feriale, la conduzione delle attività del gruppo di lavoro è risultata particolarmente difficoltosa. Detti lavori hanno altresì risentito della non sempre tempestiva trasmissione della documentazione da parte della società ILVA S.p.A. e si sono fondati esclusivamente sulla documentazione resa disponibile.

Pertanto, la Commissione IPPC ha provveduto ad interessare l'Autorità competente, con nota CIPPC-2012-1100 del 24/09/2012, riscontrata con nota della Direzione DVA-2012-22928 del 24/09/2012, e, considerata anche la nota dell'ARPA Puglia del 10/10/2012, ha proceduto alla presentazione di un primo parere tecnico intermedio, prevedendo altresì di concludere i lavori relativi a discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico entro il 31 gennaio 2013, e rinviando per le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, nonché per il Sistema di gestione ambientale e la gestione energetica ad una successiva fase da completarsi entro il 31 maggio 2013.

Per la definizione di tale primo parere tecnico è stata comunque segnalata la necessità di procedere in via prioritaria ed urgente al:

- riesame delle problematiche relative all'abbattimento delle polveri provenienti dall'area a caldo, risultando la richiesta della Regione Puglia, presentata sulla base delle risultanze del monitoraggio del benzo(a)pirene e PM10, tra i principali motivi di avvio del procedimento di riesame, nonché essendo intervenuta, nel corso dell'istruttoria, la D.G.R. Puglia n. 1474 del 17 luglio 2012, con cui l'amministrazione regionale ha adottato, per gli inquinanti sopra citati, il "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)", redatto ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;





## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

- analisi delle problematiche connesse alle incongruenze tra le prescrizioni del parere istruttorio dell'AIA rilasciata ad agosto e quelle del relativo piano di monitoraggio e controllo, essendo le stesse oggetto della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1187/2012, depositata in data 11 luglio 2012;
- riesame delle prescrizioni dell'AIA vigente che riguardano le aree oggetto di sequestro.

Il parere istruttorio conclusivo intermedio ha come campo di applicazione le aree a caldo e le aree di stoccaggio e movimentazione e si riferisce, in conformità con il piano regionale, alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate, contenendo un insieme di misure per:

- adeguare da subito lo stabilimento siderurgico al documento di BAT *Conclusions* relative al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, anticipando la tempistica, fissata a livello europeo per il 2016, e tenendo anche conto dell'applicazione dell'art. 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (già art. 8 del D.Lgs. n. 59/2005);
- recepire in maniera puntuale quanto previsto dal Piano di risanamento della qualità dell'aria, adottato e successivamente approvato dalla Regione Puglia, con particolare attenzione al quartiere Tamburi di Taranto;
- tenere conto delle indicazioni contenute nei provvedimenti della magistratura.

Nel dettaglio il parere istruttorio conclusivo contiene:

- 1) prescrizioni puntuali ai camini interessati in termini di concentrazione, prevalentemente su base giornaliera, in linea, da subito, con i valori emissivi associati alle nuove BAT (BAT-AELs), e nella fase di post adeguamento allineati ai valori inferiori o medio bassi dei range dei suddetti BAT-AELs;
- 2) prescrizioni in termini di flusso di massa annuali parametrati, da subito, ai valori medio bassi dei range dei suddetti BAT-AELs previsti per il post adeguamento, in grado di garantire, nel transitorio di adeguamento dello stabilimento alle nuove BAT, un livello di protezione ambientale equivalente a quello raggiungibile applicando da subito i valori medio bassi delle nuove BAT;
- 3) anticipazione rispetto al cronoprogramma previsto dall'Azienda delle fermate delle cokerie per le quali il piano regionale aveva individuato una criticità ambientale, a partire da quelle con prestazioni ambientali inferiori a quelle previste dalle nuove BAT; nonché anticipazione di 12 mesi rispetto al cronoprogramma previsto dall'Azienda della fermata dell'AFO5 che dovrà avvenire entro il 1 luglio 2014, precisando che, così come previsto nel punto 17 "*Monitoraggio degli interventi di adeguamento*" del PIC, l'Azienda dovrà documentare, da subito, con cadenza trimestrale, l'avanzamento delle varie fasi preliminari al fine di garantire il rispetto della tempistica prescritta.
- 4) individuazione di un limite massimo di produzione fissato in 8 milioni di tonnellate annue di acciaio, che è quindi da intendersi ad ulteriore garanzia della riduzione dell'impatto ambientale.



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Le azioni di risanamento che l'Azienda sarà tenuta a realizzare dovranno mirare agli obiettivi di qualità ambientale dettati nel presente documento, la cui completa attuazione comporterà, per quanto riguarda la matrice aria, la drastica riduzione del carico di inquinanti rispetto alla autorizzazione integrata ambientale attualmente in vigore.

### 2.2 Struttura del documento

Il presente parere tecnico, essendo inserito in un procedimento di riesame e non di rinnovo, contiene solo le parti modificate e le integrazioni apportate rispetto al decreto di AIA rilasciato in data 4 agosto 2011, pertanto, per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alla precedente AIA che conserva la sua validità.

Non vengono pertanto riportate tutte le disposizioni di carattere generale, di natura sia tecnica che normativa, già previste nel decreto di AIA del 4/08/2011.

Allo stesso modo non è stato riportato il corpo prescrittivo già operante e per il quale sono già stati avviati una serie di procedimenti per la verifica dell'attuazione delle prescrizioni.

Di seguito vengono quindi sintetizzati i principali blocchi nei quali si suddivide il documento:

Nel presente parere tecnico sono stati esaminati gli elementi tecnici oggetto della perizia chimico-fisica, redatta per conto del G.I.P. del Tribunale di Taranto.

Relativamente alle misure, per le quali allo stato l'Azienda ha in corso la presentazione di progetti, il Gruppo istruttore ha ritenuto, al fine di poter proseguire l'iter istruttorio, anche previa verifica della congruità dei termini procedurali con l'Autorità competente, di formulare le seguenti proposte:

- entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Azienda deve presentare il progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento;

- entro ~~2~~ <sup>6</sup> mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, alla Regione Puglia e agli Enti preposti al rilascio dei necessari titoli abilitativi, il progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari. Tale progetto dovrà contenere anche la documentazione tecnica necessaria per le procedure in materia di bonifiche. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento dovrà essere prevista entro 36 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.

In merito alla perizia epidemiologica presentata al GIP del Tribunale di Taranto, la Commissione IPPC, con nota prot. CIPPC/2012/110 del 13/03/2012, aveva indicato all'Autorità competente, data la specificità dei contenuti, di procedere al necessario coinvolgimento del Ministero della salute e dell'ISS, i cui rappresentanti sono stati anche nominati nel Gruppo di lavoro, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente del 24/08/2012.

Prendendo atto della particolare situazione e delle diverse determinazioni dei rappresentanti della Regione, della Provincia e delle Amministrazioni locali, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di rispondere in maniera esaustiva alle preoccupazioni



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

evidenziate sotto i profili sanitari, il Gruppo istruttore ha quindi ritenuto, previa verifica con il rappresentante della Regione Puglia e l'Autorità competente di formulare la seguente proposta:

*- non appena sarà definito il Rapporto di valutazione del danno sanitario, ai sensi della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", su istanza della Regione Puglia, sarà tempestivamente avviato da parte dell'Autorità competente un riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

Per quanto attiene alla decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, pubblicata su G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, il presente parere tecnico dà attuazione alle misure che indicano l'espressione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in aria, sia convogliate che diffuse, con particolare riferimento alle polveri ed al B(a)P per l'area ghisa, acciaieria e parchi. Ciò in coerenza con le indicazioni di criticità emerse.

Nel presente parere tecnico sono riportate in maniera organica le prescrizioni approvate con il verbale del 24/09/2012 della riunione di aggiornamento del tavolo tecnico, convocato a seguito dell'adozione con D.G.R. Puglia n. 1474 del 17/07/2012 del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010, successivamente approvato in via definitiva con DGR 1944 del 2 ottobre 2012.

Vengono riportate in Allegato I ulteriori modifiche al decreto di AIA del 4 agosto 2011, apportate anche alla luce della sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce n. 1187/2012, depositata in data 11 luglio 2012.

Per quanto attiene alle osservazioni del pubblico interessato e delle associazioni ambientaliste, per le parti ritenute di competenza del Gruppo istruttore, previa verifica con l'Autorità competente, i rilievi presentati e ritenuti pertinenti sono stati presi in considerazione per la definizione del presente parere tecnico e le rispettive valutazioni sono riportate nell'Allegato II.

Per quanto riguarda il piano di adeguamento dell'Azienda, esso comprende 62 misure tra interventi impiantistici, gestionali e studi. Di queste, 18 misure erano già previste nel decreto di AIA del 4/08/2011, ma l'Azienda ne prevede una rivisitazione ed una tempistica di attuazione più stringente. Le nuove misure sono quindi 44.

Tutta la documentazione relativa al procedimento pervenuta da parte dell'Azienda è disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it/homepage>, nella sezione relativa all'impianto in oggetto.





## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

#### 2.3 Atti normativi di cui si è presa visione

- Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 24 del 29 gennaio 2008;
- vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334 del 17 dicembre 2010;
- vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 70 dell'8 marzo 2012;
- visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96;
- visto in particolare l'articolo 6, comma 16, del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del decreto;
  - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
  - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- visto l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (già art. 8 del D.Lgs. n. 59/2005), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- visto l'articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007 ed in particolare l'articolo 10 (rubricato: Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC);
- visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante: "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 217;
- vista la Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 44, recante: "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008;
- vista la Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 8, recante: "Modifica alla legge regionale 19 dicembre n. 44 (Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 3 aprile 2009, emanata a seguito del Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma relativo all'Area industriale di Taranto e Statte, datato 19 febbraio 2009;
- vista la Legge Regionale 28 febbraio 2011, n. 3, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 4 marzo 2011;
- vista la Legge Regionale 24 luglio 2012, n. 21, recante: "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 24 luglio 2012;
- vista la Circolare Ministeriale 13 luglio 2004, recante: "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004;
- visto il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005, recante: "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2005.
- visto il Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 24, recante: "Linee guida per l'attuazione della Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 recante - Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 5 ottobre 2012.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**2.4 Atti presupposti e documenti esaminati**

- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 ottobre 2007, di costituzione, organizzazione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC;
- visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/224/2008 del 7 agosto 2008, adottato ai sensi dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con cui è stato modificato il Decreto n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007;
- visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/33 del 17 febbraio 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2012 di nomina dei componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC;
- vista la nota del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-2012-98 dell'8/03/2012, che assegna l'istruttoria connessa all'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto al Gruppo istruttore;
- vista la nota prot. DVA-2012-6072 del 9/03/2012, con cui è stata disposta l'apertura del procedimento di riesame del provvedimento di AIA del 4 agosto 2011 sulla base della richiesta della Regione Puglia del 5/03/2012;
- vista la nota del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC-2012-110 del 13/03/2012;
- vista la nota del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-2012-117 del 14/03/2012 di integrazione del Gruppo istruttore;
- visto il Decreto DVA\_DEC-2012-0000054 del 15/03/2012 con cui è stato disposto l'avvio del riesame complessivo dell'AIA rilasciata il 4 agosto 2011, finalizzato ad adeguare il provvedimento alle "conclusioni delle BAT" relative al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata su G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, nonché ad eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento indicati nelle premesse del decreto;
- vista la nota MIN-2012-4774 del 14.08.2012 (DVA-00\_2012-0019627) con cui il Ministro, richiamata la nota GAB-2012-4078 del 7.03.2012 e il decreto del DG della DVA di avvio del procedimento, ha convocato per il 20.08.2012 una riunione con la Commissione IPPC per richiedere: la conclusione della procedura entro il 30.09.2012; il recepimento dell'ordinanza del GIP; l'adeguamento alle conclusioni sulle BAT;
- vista la nota prot. CIPPC-2012-916 del 20/08/2012 con cui il Presidente della Commissione IPPC ha chiesto al referente del Nucleo di coordinamento di essere sostituito nello



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

svolgimento delle attività di competenza relativamente all'istruttoria avviata per lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché la nota prott. CIPPC-2012-917 di pari data con cui il referente del Nucleo di coordinamento si è reso disponibile alla sostituzione nello svolgimento delle predette attività;

- viste le note prott. CIPPC-2012-918, 919, 920 e 921 del 21/08/2012 con cui alcuni componenti del Gruppo istruttore hanno rappresentato la loro indisponibilità a proseguire nelle attività del Gruppo istruttore per lo stabilimento ILVA di Taranto;
- vista la nota prott. CIPPC-2012-922 del 21/08/2012, con cui è stata modificata la composizione del Gruppo istruttore;
- visto il decreto GAB-DEC-2012-157 del 24 agosto 2012 di costituzione del Gruppo di lavoro a supporto al Gruppo istruttore della Commissione IPPC, a seguito della necessità di accelerare la definizione del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo d'Intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data 26 luglio 2012;
- vista la nota del Comune di Statte n. 13676 del 24/09/2012 avente ad oggetto: Applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 59/2005 e altre;
- visto il decreto DVA/DEC/2012/492 del 24/09/2012 di modifica della composizione del Gruppo di lavoro a supporto del Gruppo istruttore;
- preso atto che, con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 90/2007, i rappresentanti regionali, provinciali e comunali;
- preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC hanno preso parte, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i funzionari e collaboratori dell'ISPRA;
- visti i verbali, corredati dei relativi allegati, degli incontri del Gruppo istruttore, del Gruppo istruttore con il Gestore e del Gruppo di lavoro (comprensivo del GI) di seguito indicati:
- riunione del Gruppo istruttore del 28/03/2012 (prot. CIPPC-2012-142 del 28/03/2012);
  - riunione del Gruppo istruttore del 6/06/2012 (prot. CIPPC-2012-517 del 7/06/2012);
  - riunione del Gruppo istruttore e del Gestore del 1/08/2012 (prot. CIPPC-2012-882 del 1/08/2012);
  - riunione del Gruppo di lavoro (comprensivo del GI) del 27-28-29-30/08/2012 (prot. CIPPC-2012-1007 del 10/09/2012);
  - riunione del Gruppo di lavoro (comprensivo del GI) del 3-4-5-6/09/2012 (prot. CIPPC-2012-1008 del 10.09.2012);
  - riunione del Gruppo di lavoro (comprensivo del GI) del 19-20/09/2012 (prot. CIPPC-2012-1093 del 24.09.2012);





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

- riunione del Gruppo di lavoro (comprensivo del GI) del 25-26-27/09/2012 (prot. CIPPC-2012-1093 del 24.09.2012);
- riunione del Gruppo istruttore del 9-10-11-12/10/2012;
- riunione del Gruppo istruttore del 17-18-19/10/2012;

esaminata la ulteriore documentazione tecnica presentata per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dalla società ILVA S.p.A. di Taranto, con sede legale in Viale Certosa 249, 20151 Milano ed in particolare:

- nota ILVA n. DIR. 76 del 15/05/2012 con cui è stata trasmessa parte della documentazione richiesta relativa a dati sulle cokerie;
- nota ILVA n. DIR. 126 del 10/08/2012 con cui è stata trasmessa la documentazione integrativa mancante;
- nota ILVA n. DIR. 150 del 3/09/2012 recante il cronoprogramma degli interventi per l'adeguamento dell'area ghisa (cokeria, agglomerato, altiforni);
- nota ILVA n. DIR. 166 del 14/09/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui, riscontrando la richiesta di integrazioni prot. CIPPC-2012-000968 del 31/08/2012 e CIPPC-2012-001010 del 10.09.2012, è stato comunicato l'invio del materiale entro il 30/09/2012;
- nota ILVA n. DIR. 167 del 14/09/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui, riscontrando la richiesta di integrazioni prot. CIPPC-2012-000968 del 31/08/2012, è stata trasmessa la documentazione riferita ai punti 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23 e 24;
- nota ILVA n. DIR. 168 del 14/09/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui è stato comunicato alla Commissione IPPC che le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi individuate dal codice CER 06063 non sono più esercitate nello stabilimento;
- nota ILVA n. DIR. 178 del 27/09/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito a materie prime, sottoprodotti e rifiuti gestiti nello stabilimento;
- nota ILVA n. DIR. 179 del 28/09/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui ai punti 26, 31 e 32 della richiesta CIPPC 968/2012 e di cui al punto 2 della richiesta CIPPC 1010/2012;
- nota ILVA n. DIR. 180 del 1/10/2012 a firma del Direttore dello stabilimento, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui alla nota prot. CIPPC-2012 1132 del 28/09/2012 - punti 1 e 3;
- nota ILVA n. DIR. 187 del 4/10/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui è stato trasmesso il cronoprogramma generale degli interventi AIA revisionato (modifiche ID 17 e 94);
- nota ILVA n. DIR. 189 del 5/10/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui alla nota prot. CIPPC-2012 1132 del 28/09/2012 - punto 2;
- nota ILVA n. DIR. 190 del 8/10/2012, a firma del Direttore dello stabilimento, con cui sono state trasmesse le integrazioni di cui al punto 1, lett. b) e h) della richiesta CIPPC 1010/2012;

esaminata la documentazione presente nel sito <http://aia.minambiente.it/homepage>., nella sezione relativa all'impianto in oggetto;



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

preso atto di quanto fatto pervenire da parte del Pubblico interessato ed in particolare:

1. Legambiente, Circolo di Taranto  
Richiesta del 3 maggio 2012 di partecipazione alla procedura di riapertura dell'AIA Ilva di Taranto ed invio delle prime osservazioni formulate sotto forma di "26 punti irrinunciabili".  
(prot. DVA-00\_2012-0010701 del 7/05/2012)
2. Alta marea  
Atto del 7 maggio 2012 di intervento nel procedimento di riesame e presentazione delle osservazioni (richiamati i "10 punti irrinunciabili" presentati in data 4.07.2011 nel corso del procedimento di rilascio della prima AIA).  
(prot. DVA-00\_2012-0011448 del 14/05/2012, riscontrato con prot. DVA-00\_2012-0012569 del 28/05/2012)
3. Ass. Caino non tocchi mai più Abele  
Nota del 31 luglio 2012, trasmessa agli Enti locali, e p.c. al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché si costituiscano parte civile nell'ambito del procedimento penale avviato e concorrano alla individuazione dei soggetti responsabili.  
(prot. DVA-00\_2012-0020932 del 30/08/2012)
4. Controamianto e altri rischi  
Richiesta del 1° agosto 2012, presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di verificare l'ipotesi di difformità tra quanto certificato attualmente e nel corso degli anni dagli organismi certificatori e la reale situazione ambientale, nonché quella relativa alla salute e sicurezza del lavoro dello stabilimento.  
(prot. DVA-00\_2012-0019500 del 14/08/2012)
5. WWF  
Invito del 2 agosto 2012, rivolto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché si proceda con la revoca in autotutela dell'AIA rilasciata.  
(prot. DVA-00\_2012-0019686)
6. Cittadinanzattiva  
Lettera aperta al Sindaco di Taranto del 2 agosto 2012.
7. Legambiente  
Invito del 6 agosto, rivolto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché si proceda con la rapida chiusura del procedimento di riesame dell'AIA (richiamati i "26 punti irrinunciabili") e con l'adozione di una *road map* che stabilisca rigorosi modi e tempi di attuazione degli interventi e dei monitoraggi, nonché di un severo regime di controlli.  
(prot. DVA-00\_2012-0020173 del 22 agosto 2012)
8. CONFAPI  
Nota del 7 agosto 2012 con cui viene manifestata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disponibilità a partecipare alle azioni dirette a fronteggiare la grave situazione dell'ILVA.  
(prot. DVA-00\_2012-0019854 del 20/08/2012)
9. Alta marea



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Promemoria sul “Caso Taranto e ILVA” per il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, datato 17 agosto 2012.  
(prot. DVA-00\_2012-0020094 del 22/08/2012)

10.SIMLI (Azienda Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)

Richiesta del 18 agosto 2012 di costituzione di un Gruppo di lavoro da parte del Consiglio Superiore di Sanità e delle aziende scientifiche per fornire ai decisori elementi di caratterizzazione del rischio inconfutabili.  
(prot. DVA-00\_2012-0020106 del 22/08/2012)

11.Ecology s.r.l.

Nota del 23 agosto 2012, trasmessa al Presidente dell’ILVA e p.c. al Presidente della Commissione IPPC, recante la proposta/offerta di alcune tecnologie.  
(prot. DVA-00\_2012-0020960 del 31/08/2012)

12.Alta marea

Richiesta del 24 agosto 2012, presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di termini e modalità per discutere le osservazioni già presentate (i “10 punti irrinunciabili”) nonché inoltro del Promemoria del 17.08.2012.  
(prot. DVA-00\_2012-0020792 del 29/08/2012)

13.Legambiente, Circolo di Taranto

Nota del 25 agosto 2012 con cui vengono trasmesse alla Commissione IPPC le osservazioni formulate sotto forma di “26 punti irrinunciabili”.  
(prot. DVA-00\_2012-0020699 del 27/08/2012)

14.PeaceLink

Richieste del 28 agosto 2012 e del 3 settembre 2012 di partecipazione alla procedura di riapertura dell’AIA Ilva di Taranto ed invio delle osservazioni formulate autonomamente rispetto ad Altamarea, a cui comunque l’Ass. PeaceLink aderisce.  
(prot. DVA-00\_2012-0020807 del 29/08/2012 e DVA-00\_2012-0020991 del 3/09/2012)

15.Alta marea

Richiesta dell’11 settembre 2012, presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di termini e modalità per discutere le osservazioni già presentate (i “10 punti irrinunciabili”) nonché inoltro del Promemoria del 17.08.2012 e della relazione “Il problema delle acque a Taranto”. Presentazione di ulteriori osservazioni (23 punti).  
(prot. DVA-00\_2012-0021814 del 12/09/2012)

16.Libera Taranto

Richiesta del 17 settembre 2012 di recepire *in toto* la disposizione del GIP della Procura di Taranto.

17.Cittadinanzattiva

Richiesta al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, consegnata nel corso della riunione del 14/09/2012, affinché il Ministero si costituisca parte civile nell’ambito del procedimento penale avviato ed assicuri l’applicazione delle “migliori tecnologie in assoluto”.  
(prot. DVA-00\_2012-0022412 del 19/09/2012)

18.PeaceLink



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Richiesta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, consegnata nel corso della riunione del 14/09/2012, affinché il Ministero non consenta l'esercizio del siderurgico che presenta gravi problematiche "strutturali" e provveda ad applicare l'art. 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006.  
(prot. DVA-00\_2012-0022412 del 19/09/2012)

**19. Contraminante**

Richiesta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, consegnata nel corso della riunione del 14/09/2012, affinché venga istituito un fondo di garanzia per le bonifiche e realizzato un polo nazionale sanitario per le patologie da inquinanti industriali.  
(prot. DVA-00\_2012-0022412 del 19/09/2012)

**20. SIMLI (Azienda Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)**

Richiesta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, consegnata nel corso della riunione del 14/09/2012, di costituzione di un Gruppo di lavoro da parte del Consiglio Superiore di Sanità e delle aziende scientifiche per fornire ai decisori elementi di caratterizzazione del rischio inconfutabili.  
(prot. DVA-00\_2012-0022412 del 19/09/2012)

**21. Studenti per Taranto**

Nota al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, consegnata nel corso della riunione del 14/09/2012.  
(prot. DVA-00\_2012-0022412 del 19/09/2012);

tenuto conto delle proposte, osservazioni e rilievi ritenuti pertinenti (cfr. allegato II);

preso atto di quanto contenuto nella nota prot. DVA-2012-22928 del 24/09/2012 con cui sono stati forniti i chiarimenti procedurali richiesti dalla Commissione IPPC con nota CIPPC-2012-1100 del 24/09/2012;

esaminata la documentazione prodotta dall'ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di collaborazione del 27-02-2007 per il Supporto alla Commissione Istruttoria IPPC, ed in particolare:

- il documento ISPRA "Considerazioni ISPRA in merito al ricorso dell'ILVA di Taranto sulle incongruenze tra il PIC ed il PMC allegati al decreto AIA DEC-2011-450 del 04/08/2011 PIC-PMC";
- il documento Analisi tecnica delle Osservazioni del pubblico interessato

**Si emana il seguente Parere Istruttorio Conclusivo**

### **3 PRESCRIZIONI E VALORI LIMITI DI EMISSIONE**

Visto il piano complessivo di adeguamento presentato dall'Azienda con nota DIR 175/2012 del 25/09/2012, e successivamente aggiornato con nota DIR 187/2012 del 4/10/2012 contenente sia gli interventi da porre in essere immediatamente che quelli successivi, i quali dovranno comunque concludersi in conformità con le disposizioni europee, entro l'8 marzo 2016, si ritiene che l'esercizio dell'impianto potrà avvenire nel rispetto da parte dell'Azienda del piano di adeguamento presentato e del relativo cronoprogramma, come modificato dalla Commissione IPPC, nella piena





## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

osservanza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., a condizione che siano rispettate le prescrizioni e i valori limiti di emissione (VLE) di inquinanti specificati nei paragrafi seguenti.

#### 3.1 *Emissioni diffuse di polveri prodotte dallo stoccaggio, dalla movimentazione e dal trasporto di materie prime e prodotti (intermedi)*

Alla luce del verbale del 24/09/2012 della riunione di aggiornamento del tavolo tecnico a seguito dell'adozione del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010 con D.G.R. Puglia n. 1474 del 17/07/2012 e successiva approvazione con D.G.R. Puglia n. 1944 del 02/10/2012 e degli impegni assunti dall'Azienda nella propria Politica Ambientale, con nota DIR 175/2012 del 25/09/2012, nonché nel cronoprogramma aggiornato degli interventi trasmesso con nota n. DIR.187 del 4/10/2012, si prescrive all'Azienda di procedere come nel seguito indicato.

##### 3.1.1 Misure strutturali da attuare subito

1. Si prescrive all'Azienda di procedere con la completa copertura dei parchi primari, prevedendo in via prioritaria l'avvio della realizzazione delle coperture per quelle aree che presentano i maggiori contributi in termini di emissioni diffuse.  
Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, alla Regione Puglia e agli Enti preposti al rilascio dei necessari titoli abilitativi, il progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari. Tale progetto dovrà contenere anche la documentazione tecnica necessaria ai fini delle procedure in materia di bonifiche.  
La realizzazione dei predetti interventi di copertura dovrà essere conclusa entro 36 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.
2. Acquisita la dichiarazione dell'ILVA di cui alla nota n. DIR 180/2012, secondo la quale la tempistica di riallocazione dei parchi primari è confrontabile con quella della copertura, si prescrive la riduzione, X rispetto a quanto già previsto dalla DGR Puglia n. 1474/2012 e D.G.R. Puglia n. 1944 del 02/10/2012 *"Adozione del piano contenente le prime misure per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi per gli inquinanti B(a)P e polveri"*, redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 155/2010, del 30% della giacenza media annua espressa in unità di peso dei cumuli all'aperto di materiali polverulenti dei parchi primari rispetto al valore medio dell'anno 2011, attraverso una sostanziale diminuzione dell'altezza massima dei cumuli. La suddetta prescrizione trae origine anche dalla prevista limitazione a 8 milioni di tonnellate di produzione annua di acciaio.
3. Si prescrive all'Azienda la riallocazione dei cumuli del parco minerali, al fine di realizzare una fascia di rispetto di almeno 80 m tra il confine dello stabilimento e il contorno esterno del cumulo X più prossimo allo stesso confine, fermo restando il rispetto della prescrizione di cui al punto precedente, resta inteso che tale fascia deve essere realizzata sia rispetto al quartiere Tamburi che rispetto alla strada provinciale Taranto-Statte. Tale intervento dovrà essere completato entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

4. Si prescrive all'Azienda, per le aree di deposito di materiali polverulenti, diverse dai parchi primari di cui sopra e prioritariamente per il parco Nord coke e per il parco OMO, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata dalle aree per lo stoccaggio di materiali polverulenti in accordo alla BAT n. 11, punto III. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento dovrà essere prevista entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.
5. Si prescrive all'Azienda, con riferimento alle emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione di materiali che siano trasportati via mare, l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11, con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.
6. Si prescrive all'Azienda, con riferimento alla prescrizione del paragrafo n. 9.2.1.11 del decreto di AIA del 4 agosto 2011, di completare e integrare entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'intervento denominato "*Interventi chiusura nastri e cadute*", mediante la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro).

**3.1.2 Misure gestionali da attuare subito**

Si traducono in prescrizioni gli impegni del gestore riportati ai punti seguenti:

7. intensificazione delle attività di filmatura dei cumuli con frequenza settimanale;
8. implementazione delle attività di bagnatura delle strade dei parchi;
9. intensificazione delle attività di bagnatura delle piste interne dei parchi;
10. dovrà essere garantita la velocità dei mezzi percorrenti le strade e le piste interne dei parchi a "*passo d'uomo*", in accordo con la Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 03 nella edizione in vigore, indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale e delle condizioni meteo;
11. realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli;
12. nebulizzazione di acqua mediante apposite macchine progettate e dimensionate all'uopo, per la riduzione delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse derivanti da manipolazione e stoccaggio dei materiali (per Parchi Primari, Parco OMO e Parco Coke Nord).

**3.1.3 Misure gestionale da applicare, da subito, durante i Wind Day**

13. ridurre del 10% la quantità totale di minerali e fossili ripresi da parchi primari rispetto alla "giornata tipo";



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

14. dovrà essere garantita una filmatura doppia dei cumuli di materie prime stoccati ai parchi primari con frequenza doppia rispetto alle attività di filmatura effettuate secondo quanto previsto nella Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 O1 nella edizione in vigore;
15. dovrà essere garantita una bagnatura doppia delle piste interne dei parchi primari rispetto alle normali condizioni meteo.

Si definisce come giornata tipo la media della quantità totale di minerali e fossili ripresi da parchi primari negli ultimi 30 giorni precedenti al primo evento di *Wind Day*.

Inoltre, per ogni *Wind Day*, dovrà essere predisposto un report di riscontro, secondo modalità di compilazione e trasmissione che dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di Controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

### **3.2 Interventi del Piano di adeguamento**

16. Si prescrive all'Azienda:
  - preso atto del piano complessivo di adeguamento presentato dall'Azienda con nota DIR 175/2012 del 25/09/2012 e successivamente aggiornato,
  - tenuto conto delle indicazioni contenute nel verbale del 24/09/2012 della riunione di aggiornamento del tavolo tecnico a valle dell'adozione, con D.G.R. Puglia n. 1474 del 17/07/2012, del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", redatto sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato da ARPA Puglia, nel quale vengono individuate criticità per i parchi minerali e per le cokerie dello stabilimento ILVA,
  - considerato l'art. 29-septies del D.Lgs. 152/2006,
  - effettuata una disamina delle *performance* pre e post adeguamento dei vari impianti,
  - tenuto conto delle *BAT Conclusions*,

di anticipare, come sintetizzato nel seguito, l'adozione degli interventi dalla stessa proposti nel predetto piano di adeguamento, restando inteso che l'elenco esemplificativo di seguito riportato lascia impregiudicate le ulteriori prescrizioni contenute nel presente parere.

#### **Interventi strutturali da eseguire subito**

##### **Fermata AFO/1**

Condensazione vapori loppa  
Depolverazione Campo di Colata  
Depolverazione Stock House

##### **AFO/2**

Depolverazione Stock House

##### **AFO/3**

Non è autorizzato l'esercizio



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

AFO/4

Condensazione vapori loppa

Fermata delle batteria 3-4 e 5-6

Rifacimento refrattari

Installazione PROVEN

Costruzione nuova doccia 1 e 3

Batteria 9-10

Rifacimento refrattari a lotti

Installazione PROVEN

Costruzione nuova doccia 5

AGL/2

Adeguamento raffreddatori rotanti

GRF - area di scarico paiole

Copertura aree

Chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti

Interventi di chiusura nastri e cadute

**Interventi strutturali da avviare non oltre il 1 gennaio 2014**

Fermata Batteria 11

Rifacimento refrattari

Installazione PROVEN

Costruzione nuova doccia 6

**Interventi strutturali da avviare non oltre il 1 luglio 2014**

Batteria 7-8

Installazione PROVEN

Costruzione nuova doccia 4

Fermata AFO/5

Condensazione vapori loppa

Depolverazione Campo di Colata

Batteria 12

Installazione PROVEN

Costruzione nuova doccia 7



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

L'applicazione delle prescrizioni del presente parere deve garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni.

**Monitoraggio degli interventi di adeguamento**

17. Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.

**3.3 Modifiche ed integrazioni al decreto di AIA del 4/08/2011**

18. Nel paragrafo 4.4 "Altoforno", pagine 117 – 123 del decreto di AIA del 4/08/2011, vista la comunicazione dell'Azienda di cui alla nota prot. DIR 174/2012 del 24/09/2012, sono cassati tutti i riferimenti all'Altoforno n. 3 (AFO/3).

Nel paragrafo 5.1.4.2.5 "Trattamento gas AFO", pagine 342 – 348 del decreto del AIA di 4/08/2011, sono cassati tutti i riferimenti all'Altoforno n. 3 (AFO/3). Pertanto è da intendersi non autorizzato l'utilizzo della torcia AFO/3.

Nel paragrafo 9.2.1.3 "Altoforno", pag 844 – 855 del decreto di AIA del 4/08/2011, sono cassati tutti i riferimenti ai camini: E105, E105bis, E136, E113. Pertanto è da intendersi non autorizzato l'utilizzo di tali camini.

Sono altresì eliminati tutti i riferimenti all'AFO/3, presenti in altre parti del parere e del piano di monitoraggio e controllo del decreto AIA 4/08/2011.

Con tale previsione è espressamente revocata l'autorizzazione all'esercizio per l'AFO/3.

Si prescrive inoltre all'Azienda la trasmissione, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, del piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acclarata cessata attività dell'AFO3.

Pertanto eventuali proposte dell'Azienda di piani di adeguamento per l'AFO/3 non potranno essere più accolte all'interno della procedura di AIA per impianti esistenti, ma dovranno seguire l'iter per impianti nuovi.

19. La tabella riportata nel paragrafo 9.1, pagine 822 – 823 del decreto di AIA del 4/08/2011, viste le comunicazioni dell'Azienda di cui alle note prott. ILVA n. 176 e 177 del 26 settembre 2012, è modificata nelle seguenti parti:

Attività	Codice IPPC	Prodotto	Capacità di produzione
Produzione ghisa e acciaio	2.2	Ghisa	10.500.000 t/anno
		Acciaio	11.500.000 t/anno




Il Gruppo istruttore, preso atto della capacità di produzione massima comunicata dall'Azienda, delle tempistiche del piano di adeguamento che prevedono le fermate per diversi impianti così come





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

prescritte dal Gruppo istruttore, tenuto conto delle criticità individuate nella D.G.R. Puglia n. 1474 del 17/07/2012 di adozione del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010, considerato che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-septies del D.Lgs. 152/2006 può prescrivere misure supplementari più rigorose, si ritiene di determinare quanto di seguito indicato.

20. Si prescrive all'Azienda di limitare, dal rilascio del procedimento di riesame dell'AIA, la produzione a non oltre **8 milioni tonnellate/anno di acciaio**, riferita all'anno solare e, per i restanti mesi dell'anno in corso, calcolata in termini proporzionali.  
L'Azienda non potrà presentare istanza di modifica di tale limitazione, fino al completamento degli interventi previsti nel piano di adeguamento e fino all'accertamento da parte dell'Autorità competente del raggiungimento delle prestazioni ambientali previste dal presente parere.
21. Il paragrafo 9.10.1 "Utilizzo di materie prime", pagina 968 del decreto AIA 4/08/2011, vista la comunicazione dell'Azienda con nota prot. DIR 173/2012 del 24/09/2012, è integralmente cassato.  
Con tale previsione il presente parere revoca l'autorizzazione sia all'utilizzo che alla detenzione di pet-coke e all'utilizzo a fini produttivi del catrame di cokeria.
22. Viste le note DIR 178/2012 del 27/09/2012 e DIR 190/2012 dell'08/10/2012, ritenute non sufficienti ai fini del riscontro alla richiesta del 10 settembre 2012, l'autorizzazione all'utilizzo in processi termici interni allo stabilimento di sostanze o oggetti, qualificate dall'Azienda come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 152/2006, è subordinato alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, della documentazione attestante analiticamente il rispetto di ciascuna delle condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi inclusa – in particolare – la condizione di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.
23. L'attività di recupero di materia in processi termici delle tipologie di rifiuto non pericoloso di cui al paragrafo 9.6.4.5 (rottami ferrosi) e al paragrafo 9.6.4.7 d del decreto di AIA del 4/8/11 è subordinata alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, di una relazione argomentata, sotto il profilo tecnico, in modo analitico e dettagliato - con riferimento alle suddette tipologie di rifiuto - il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare attenzione alle condizioni di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.
24. Vista la nota prot. DIR 168/2012 del 14/09/2012 con cui l'Azienda ha comunicato che *"non intende riprendere l'autorizzata attività di recupero dei rifiuti contenenti zolfo"* (codice CER 060603), si revoca l'autorizzazione al recupero (R5 e R13) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 060603 di cui al Decreto di AIA del 4/08/2011 paragrafo 9.6.4.6. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame, l'Azienda dovrà trasmettere all'Autorità competente il piano di ripristino ambientale prescritto con il Decreto di AIA del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1. 
25. Tutti i valori limite di emissione in aria espressi in concentrazione di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA sono espressi come massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del contenuto di vapore acqueo.  



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

26. Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro dovranno essere rese disponibili all'Ente di controllo.
27. Si prescrive all'Azienda di indicare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un cronoprogramma dettagliato che illustri le misure già in corso, nonché le misure programmate che l'Azienda intende adottare, al fine di evitare, anche ai sensi dell'art. 6 comma 16 lett. f) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., l'insorgere di qualsiasi rischio di inquinamento delle matrici ambientali e di incidente rilevante conseguente alla cessazione definitiva delle attività esercitate nello stabilimento, o in parti di esso.

**3.4 Prescrizioni di carattere generale**

28. Si prescrive all'Azienda di effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti.

In merito alla metodologia di stima delle emissioni diffuse, al fine di consentire la valutazione dei benefici ambientali ottenuti in termini di riduzioni, il gestore dovrà effettuare tutte le valutazioni secondo lo stesso metodo standard in coordinamento con l'Ente di controllo, partendo da un documento di riferimento prestabilito e dovrà prevedere un'apposita procedura gestionale con relative istruzioni operative, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

**3.4.1 Riduzione delle emissioni convogliate da applicare durante i Wind Days**

L'Arpa Puglia ha provveduto alla definizione di un *Wind Day* dovendosi intendere come tale un intero giorno solare (0-24h) caratterizzato dalla presenza contemporanea delle seguenti tre condizioni:

- persistenza, per almeno 3 ore, di una direzione di provenienza del vento compresa tra 270 e 360 gradi (IV quadrante);
- intensità del vento maggiore o uguale a 5 m/s;
- assenza di precipitazioni sull'area di Taranto e Statte.

L'Arpa comunicherà all'Azienda, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alle ore 0h del rispettivo *Wind Day*, l'instaurarsi di un tale evento.

29. Nel prendere atto della dichiarazione dell'Azienda, trasmessa con nota DIR 155/2012 del 4/09/2012, inerente l'instabilità di processo in altoforno derivante dalla riduzione del 10% del livello emissivo massico da apportare a ciascun singolo camino, si prescrive il rispetto della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa di emissioni in aria del B(a)P (qualora presente in quantità significativa, ossia flusso di massa superiore alla soglia di rilevanza prevista alla tabella 1.1 della Parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 s.m.i., pari a 0,5 g/h) e di PM10, rispetto ai valori di una "giornata tipo", relativamente ai punti di emissione aventi portata maggiore od uguale a 100.000 Nm<sup>3</sup>/h.



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Le emissioni in atmosfera interessate dalla suddetta prescrizione, in prima applicazione, sono E422, E423, E424, E425, E312, E134, E137, E138.

In prima applicazione la "giornata tipo" è associata alla produzione media di agglomerato, prodotta negli ultimi 30 giorni precedenti al primo evento *Wind Day*, sulla quale dovrà essere attuata una riduzione dei volumi produttivi dell'impianto per una percentuale tale da garantire una riduzione reale del 10% del flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera sopra indicate.

Inoltre, per ogni *Wind Day*, dovrà essere predisposto un report di riscontro, secondo modalità di compilazione e trasmissione che dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di Controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Tale report dovrà contenere le modalità di raggiungimento della complessiva riduzione del 10% e le condizioni che non consentono di applicare la suddetta riduzione per le singole sorgenti emmissive.

### 3.5 Cokeria

#### 3.5.1 Prescrizioni generali

30. Fermo restando le ulteriori prescrizioni che potranno derivare dal completamento dell'istruttoria in corso da parte della Commissione IPPC, riguardante il progetto cantierabile presentato dal gestore con nota DIR 33 del 23/02/2012 sulla "Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria", si prescrive
  - che la frequenza di monitoraggio di ogni stazione di campionamento di tutti e tre gli inquinanti dovrà essere su base settimanale;
  - le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate preventivamente con l'Ente di controllo;
  - il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Ente di controllo, un report dopo i primi 6 mesi di attività.
31. Si prescrive all'Azienda, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, di impegnare per le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni di cokefazione almeno 314 ore uomo al giorno per tutto l'anno e 600 ore uomo al giorno, durante un *Wind day*.
32. Si prescrive all'Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri, espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area cokeria per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs) (E400/401/403/406/408/412/422/423/424/425/426/428/431/433/435/436/437/438) e dalle torri di spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7, per le quali si prescrive di eseguire con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri con il metodo VDI 2303. Si precisa che tale frequenza mensile sarà mantenuta per almeno 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, ed eventualmente rivalutata in sede della prevista rivisitazione del PMC dopo 12 mesi.





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Flusso di massa parametrato ai limiti AIA 4/08/2011 (t/a)	Flusso di massa limite riesame AIA (t/a)	
	<b>Da subito</b> Flusso di massa parametrato a valori BAT Conclusions	<b>Post-adeguamenti</b> Flusso di massa parametrato al valore in concentrazione pari a 10 mg/Nm <sup>3</sup> per tutti i camini e 25 g/t coke per le torri di spegnimento
1.056	330	290
% di riduzione	69%	73%

**3.5.2 Riduzione dell'emissione di B(a)P da applicare al processo di cottura del coke durante i Wind Days**

33. Si prescrive all'Azienda che durante ciascun *Wind Day* il numero delle operazioni di caricamento, sfornamento e spegnimento del coke dovrà essere ridotto di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo o, comunque, dovrà essere dimostrato dal Gestore che altre tipologie di accorgimenti, in sostituzione di tali prescrizioni, potranno portare alla riduzione delle emissioni diffuse di B(a)P di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo. Inoltre, per ogni *Wind Day*, dovrà esser predisposto un report di riscontro, secondo modalità di compilazione e trasmissione che dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di Controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

**3.5.3 Riduzione delle emissioni diffuse**

34. Durante le fasi di stoccaggio e movimentazione del carbone da inviare a PCI (*Powdered Coal Injection*), il gestore, oltre ad adottare la BAT n. 59, dovrà attuare anche le tecniche generali previste dalla BAT n. 43.
35. Nella fase di cokefazione, il gestore dovrà provvedere a:
- adottare un sistema di monitoraggio delle emissioni atto a dimostrare l'efficienza del sistema di captazione dei gas;
  - garantire la piena attuazione della BAT n. 45 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.
36. Il gestore dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni gassose fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas dando piena attuazione della BAT n. 47 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.
37. Si prescrive all'Azienda di presentare all'Autorità competente, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, uno studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

diffuse ad oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Ciò al fine di intercettare le emissioni non completamente aspirate nella fase di sfornamento ovvero nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie nella fase di distillazione dello stesso. Inoltre, la captazione e il convogliamento di dette emissioni dovrà essere accompagnata da idoneo sistema di abbattimento volto a garantire il rispetto dei limiti per i parametri già prescritti per la fase di sfornamento.

38. Al fine di garantire l'efficacia di tali misure tecniche, il gestore dovrà attuare un sistema di monitoraggio per il controllo della temperatura dei forni di cokefazione e dei diversi parametri di funzionamento, effettuando periodicamente campagne di misura di polveri anche volte alla verifica dell'efficacia delle manutenzioni effettuate.



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

#### 3.5.4 Preparazione miscela

39. La tabella n. 286, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.1 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

**Tabella 1 - Cokeria – Preparazione miscela – Prestazioni dichiarate/MTD**

Punti di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato (da AIA rilasciata il 04/08/11)	Prestazione BAT Conclusions n. 42 e 43		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MAX- Valore MIN*		Da subito	Post-adequamento
E400	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	40	20	10	10	
E401	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	50	20	10	10	
E403	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	40	20	10	10	
E406	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	40	20	10	10	
E408	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	40	20	10	10	
E412	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	50	20	10	10	

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).

40. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.

#### 3.5.5 Caricamento miscela

Il paragrafo 9.2.1.1.2 Caricamento miscela a pag. 827 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificato come segue.

41. Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal caricamento sia inferiore a 30 secondi per tutte le batterie.

Le modalità di rilevazione dovranno essere conformi a uno dei metodi elencati nella BAT n. 46.

Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**3.5.6 Cokefazione**

42. La tabella n. 287, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.3 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

**Tabella 2 Cokeria – Cokefazione**

Punti di emissione	Parametro	U.M.	Combustibile utilizzato	Limite autorizzato	BAT Conclusions n.49	Limite provvedimento di riesame dell'AIA* (come media giornaliera; rif. O <sub>2</sub> 5%)	
					Valore MAX-Valore MIN*	Da subito	Post-adeguamento
E422 E423 E424 E425 E426 E428	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>		55	< 1 - 20	20	8
	SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	Gas coke	800	200 - 500	400	200
			Gas mix (gas coke + gas AFO)	640		300	
	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>		600	350 - 500 (impianti nuovi o rinnovati sostanzialmente con età < 10 anni)	500	350
					500 - 650 (impianti più vecchi con adeguata manutenzione e tecniche integrate di riduzione)		

\*come media giornaliera

Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per ogni camino): 74 t/a.

Le prescrizioni di cui a pagg. 831-832 del Decreto di AIA del 4/08/2011, relative alle emissioni visibili da porte dei forni, sportelletti e coperchi, sono modificate come nel seguito indicato.

43. Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 46:
- per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate inferiore al 5 %;
  - per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sul totale degli sportelletti installati inferiore al 5%;
  - per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all'1%;



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

- per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.

Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.

Le relative procedure di controllo operativo riguardanti la "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke" dovranno essere conseguentemente aggiornate.

44. Il gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore, in modo da minimizzare le emissioni di IPA in modo controllabile, adottando un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX sulle macchine caricatrici e sfornatrici, come riportato al Capitolo 3.9 - Implementazioni di sistemi di monitoraggio.

#### 3.5.7 Trattamento gas coke

Le prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.1.1.4 *Trattamento gas coke* del decreto di AIA del 4/08/2011, che seguono la tabella n. 288, sono sostituite dalle seguenti:

45. Si prescrive all'Azienda il rispetto di quanto riportato alla BAT n. 48, in modo da raggiungere concentrazioni di H<sub>2</sub>S nel gas di cokeria, a valle del trattamento  $\leq 500$  mg/Nm<sup>3</sup>.  
Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolforazione.

#### 3.5.8 Sfornamento coke

46. La tabella n. 289, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.5 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Tabella 3 – Cokeria –Sfornamento coke

Punti di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 50		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MAX- Valore MIN*		Da subito	Post- adeguamento
E435 E436 E437 E438	Polveri	mg/Nm3	25	10	-	10	

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora, in accordo con quanto previsto dalla BAT n. 50 e come media giornaliera a seguito dell'istallazione degli SME, come prescritto al Capitolo 9, in accordo con la BAT n. 14.



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

### 3.5.9 Spegnimento coke

Le prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.1.1.6 *Spegnimento coke* del decreto di AIA del 4/08/2011 sono sostituite dalle seguenti:

47. Si prescrive all'Azienda di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pretrattamenti, in accordo con la BAT n. 54.
48. Si prescrive all'Azienda di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattenimento del particolato.
49. Si prescrive all'Azienda, in accordo con le tempistiche sopra richiamate, che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento sia inferiore a 25 g/t coke, in accordo con le prestazioni di cui alla BAT n. 51. Si prescrive, altresì, di presentare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un progetto esecutivo per il conseguimento di un valore inferiore a 20 mg/Nm<sup>3</sup>.

Si prescrive all'Azienda di eseguire, con frequenza mensile, il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (*Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching*).

50. La tabella n. 290, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.7 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

**Tabella 4 – Cokeria –Trattamento coke**

Punti di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	Prestazione MTD da BAT Conclusions (BAT n. 52)		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MAX-	Valore MIN*	Da subito	Post-adeguamento
E431	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	40	10	-	10	
E433	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	40	10	-	10	

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora)

51. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

3.6

*Impianto di Agglomerazione*

52. Relativamente alla fase di omogeneizzazione, si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi. x
53. Si prescrive alla Azienda, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri, espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area agglomerato per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs) (E312/314/315/324/325) riportati nella seguente tabella:

Flusso di massa parametrato ai limiti AIA 4/08/2011 (t/a)	Flusso di massa limite riesame AIA (t/a)	
	<b>Da subito</b>  Flusso di massa parametrato per il camino E312 a 20 mg/Nm <sup>3</sup> e a 30 mg/Nm <sup>3</sup> per gli altri	<b>Post-adeguamenti</b> Flusso di massa parametrato per il camino E312 a 10 mg/Nm <sup>3</sup> , per i nuovi camini della depolverazione secondaria E314b, E315b a 10 mg/Nm <sup>3</sup> e per i nuovi camini del raffreddamento E314, E315 a 30 mg/Nm <sup>3</sup>
2.370	<b>1.260</b>	<b>1.032</b> (limite emissivo in flusso di massa che comprende la quota parte di emissioni diffuse captate per effetto dell'aumento della capacità di aspirazione delle emissioni diffuse sia nella fase di depolverazione secondaria che nella fase di raffreddamento)
% di riduzione	47%	56% (con contestuale riduzione delle emissioni diffuse dalla fase sia nella fase di depolverazione secondaria che nella fase di raffreddamento di raffreddamento)



# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

#### 3.6.1 Impianto di agglomerazione – Preparazione miscela/ Frantumazione e vagliatura a caldo/ Vagliatura a freddo

Tabella 5 - Preparazione miscela/ Frantumazione e vagliatura a caldo/ Vagliatura a freddo

54. La tabella n. 291, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.1 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Punti di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	Prestazione MTD da BAT Conclusions (BAT n. 26)		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MAX - Valore MIN*		Da subito	Post- adeguamento
E314 E315	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	50	10 (filtri a tessuto) 30(elettrofiltri)	-	30	
	PCDD/F	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-	-	0,1	
E314b E315b	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	50	10 (filtri a tessuto) 30(elettrofiltri)	-		10
	PCDD/F	ng TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		0,1

\* come media giornaliera

(1) Il transitorio è riferito al periodo pre-adequamenti.

#### 3.6.2 Impianto di agglomerazione – Sinterizzazione

Tabella 6 – Impianto di agglomerazione – Sinterizzazione – Prestazioni dichiarate/MTD

55. La tabella n. 293, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.3 del decreto del AIA di 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions (BAT nn. 20, 21, 22 e 23)	Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MIN - Valore MAX	Da subito	Post- adeguamento
E312	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	40	20 - 40*	25*	20*
	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	300	< 500 *(misure integrate di processo) < 250 <sup>(4)</sup> *(RAC) < 120 *(SCR)	300*	250*





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

	SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	450	350 - 500* (BAT primarie) < 100 * (desolforazione a umido o processo rigenerativo al carbone attivo)	350*	
	Hg	mg/Nm <sup>3</sup>		< 0,03**	0,03**	
	PCDD/F	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0,4	<0,2-0,4 (ESP+MEEP) <0,05-0,2 (Filtri a manica)	0,3	0,2

\* come media giornaliera.

\*\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora)

56. Si prescrive all'Azienda il rispetto dei seguenti limiti espressi in flusso di massa su base annua per il parametro polveri al camino E312:
- da subito: 596 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 50%);
  - post-adeguamento, ovvero entro e non oltre l'8 marzo 2016: 297 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>, (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 75%)".
57. Si prescrive all'Azienda di presentare entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEPP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento.
58. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.

### 3.6.3 Impianto di agglomerazione – raffreddamento agglomerato

Tabella 7 – Impianto di agglomerazione – Raffreddamento agglomerato

59. La tabella n. 294, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.4 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Punti di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions (BAT n. 26)		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MAX - Valore MIN*		Da subito	Post-adeguamento
E324 E325	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	60	-	10(filtri a tessuto) 30(elettrofiltri)	50	30
	PCDD/F	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-	-	0,1	

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).

60. Si prescrive all'Azienda la completa captazione e convogliamento delle attuali emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06. L'intervento dovrà essere completato entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.
61. Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini E324 ed E325 (parametrato a valori di concentrazione pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup>): 210 tonnellate/anno (attuale AIA del 4/08/2011: 420 tonnellate/anno, percentuale di riduzione 50%);
62. Si prescrive all'Azienda di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA un progetto per l'installazione di filtri a maniche per il trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento dell'agglomerato.

### 3.7

#### Altoforno

63. Si prescrive alla Azienda, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri, espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai seguenti camini (E101/E102/E103/E104/E102bis/E103bis/E109/E108/E108bis/E111/E112/E114/E115/E116/E134/E135/E137/E138/E153/E154/E155/E155c/E159/E160/E161/E162/E163/E156/E157/E158/E158c/E165/E166/E167/E168) riportati nella seguente tabella:

Flusso di massa parametrato ai limiti AIA 4/08/2011 (t/a)	Flusso di massa limite riesame AIA (t/a)	
	Da subito Flusso di massa calcolato parametrando i vari camini ai valori BAT conclusions	Post-adeguamenti Flusso di massa calcolato parametrando tutti i camini a 10 mg/Nm <sup>3</sup>
1.601	985	850
% di riduzione	39%	47%



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

#### 3.7.1 Altoforno – Caricamento materiali

**Tabella 8 – Altoforno – Caricamento materiali**

64. La tabella n. 295, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.1 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 60	Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MIN - Valore MAX	Da subito	Post- adeguamento
E102 bis	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	-		10
E103 bis	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	-		10
E109	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	15	-	15	10
E108	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	-	15	10
E108/bis	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	-	15	10

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).

65. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entr 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.

#### 3.7.2 Altoforno – Generazione vento caldo

**Tabella 9 – Altoforno - Generazione vento caldo**

66. La tabella n. 296, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.2 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 65	Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MIN - Valore MAX*	Da subito	Post- adeguamento
E134 E135 E137 E138	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	15	< 10	10	
	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	350	< 100	250	100
	SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	400	< 200	300	200

\* come valori medi giornalieri, tenore di Ossigeno di riferimento 3%.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**3.7.3 PCI**

67. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06.

**Tabella 10 - Altoforno – P.C.I.**

68. La tabella n. 297, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.4 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 59		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*
				Valore MIN - Valore MAX*		Da subito
E153	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E154	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E155	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E155/c	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E159	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E160	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E161	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E162	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E163	Polveri	mg/Nm3	20	-	20	10
E156	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	15
E157	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	15
E158	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	15
E158/c	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	15
E165	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	10
E166	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	10
E167	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	10



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 59		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*
				Valore MIN - Valore MAX*		Da subito
E168	Polveri	mg/Nm3	20	-	-	10

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).

#### 3.7.4 Altoforno – Colaggio ghisa e loppa

Tabella 11 - Altoforno - Colaggio ghisa e loppa

69. La tabella n. 298, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.5 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 61		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MIN - Valore MAX*		Da subito	Post- adeguamento
E111 E112 E114 E115 E116	Polveri	mg/Nm3	20	1	15	10	

\* come valori medi giornalieri

#### 3.8 Acciaieria

70. Si prescrive all'Azienda di ridurre per l'intera area le emissioni diffuse e convogliate di polveri, attraverso l'adozione dei seguenti interventi:

- Adozione aspirazione desolfurazione ghisa in siviera (BAT 78) dalle Acciaierie ACC1 e ACC2 per aumentare l'efficienza di captazione del sistema di aspirazione e convogliamento che asserva le postazioni di trattamento della ghisa in siviera.
- Captazione fumi dal tetto dell'acciaieria ACC/1 e realizzazione di un nuovo sistema di depolverazione a tessuto ACC/1 (BAT 78): con tale intervento è previsto un miglioramento della captazione delle emissioni dalle varie fasi all'interno dell'acciaieria 1, con riduzione delle emissioni di polveri in atmosfera compresi gli eventi anomali di "slopping" e l'aumento della capacità di aspirazione totale dell'impianto con elevata prevalenza e con depolverazione a tessuto e convogliamento ad un nuovo camino E525b. Il completamento della fase di captazione fumi dal tetto è previsto per il 26 novembre 2013. La riduzione stimata di polveri è pari a 275,8 t/a (come somma di emissioni diffuse e convogliate). Si prescrive, altresì, all'Azienda di implementare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, una specifica procedura



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

operativa per l'analisi affidabilistica di tipo RAMS (*reliability availability maintainability safety*) idonea a definire i criteri e parametri operativi per la eliminazione del fenomeno del cosiddetto "slopping". La suddetta procedura dovrà essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.

- Copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata (BAT 11), con avvio entro 3 mesi dei lavori di costruzione di edifici chiusi, con aree adeguatamente pavimentate e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata, in accordo alla BAT n. 11, punto III. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
- Nelle more della realizzazione del suddetto intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti, in accordo alla BAT n. 11, dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse derivanti dal versamento delle paiole e nelle attività di ripresa della scoria raffreddata.

### 3.8.1 Acciaieria – Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolforazione) – affinazione ghisa e trattamento metallurgico secondario

Tabella 12

71. Le tabelle nn. 299, 300 e 301, riportate nei paragrafi 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2 e 9.2.1.4.3 del decreto di AIA del 4/08/2011, sono modificate nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 78	Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MIN - Valore MAX*	Da subito	Post- adeguamento
E525	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	≤ 15 (filtro a tessuto)	15	10
E525b	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	≤ 15 (filtro a tessuto)		10
E551b	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	≤ 15 (filtro a tessuto)	15	10
E551c	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	≤ 15 (filtro a tessuto)	15	10
E525 E525b E551b E551c	PCDD/F <sup>(2)</sup>	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-	0,1	

\* come valori medi giornalieri

(2) verifica semestrale





## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

72. Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini esistenti E525 ed E51b e E551c (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>): 455 tonnellate/anno (attuale AIA 4/08/2011: 889 tonnellate/anno, percentuale di riduzione 50%);

Tabella 13

73. Le tabelle nn. 299, 300 riportate nei paragrafi 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2 del decreto di AIA del 4/08/2011, sono modificate nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 78	Limite provvedimento di riesame dell'AIA*
				Valore MIN - Valore MAX*	Da subito
E526 E563 E151 E527 E529 E530 E531 E561	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	≤ 10 (filtro a tessuto-trattamento separato metallurgia secondaria)	10

Tabella 14

74. La tabella nn. 301 riportata nel paragrafo 9.2.1.4.3 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 78	Limite provvedimento di riesame dell'AIA*
				Valore MIN - Valore MAX*	Da subito
E526 E563 E151 E527 E529 E530 E531 E561	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	20	≤ 10 (filtro a tessuto-trattamento separato metallurgia secondaria)	10

### 3.8.2 Acciaieria – Trattamento scoria, rottame e refrattari

Tabella 15

75. La tabella n. 301, riportata nel paragrafo 9.2.1.4.3 del decreto del AIA di 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Punto di emissione	Parametro	U.M.	Limite autorizzato	BAT Conclusions n. 79		Limite provvedimento di riesame dell'AIA*	
				Valore MIN - Valore MAX*		Da subito	Finale (****)
E679 E687 E688 E223 E689 E690 E691 E692 E693	polveri	mg/Nm3	25 15 (****)	10	20	20	10

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).  
(\*\*\*\*) VLE in vigore dopo 36 mesi dal rilascio dell'AIA del 4/08/2011

76. Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini della precedente tabella (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm3): 62 tonnellate/anno (attuale AIA 4/08/2011: 155 tonnellate/anno, percentuale di riduzione 60%);





## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

### 3.8.3 Torce di stabilimento

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo sostituiscono interamente quelle relative alle torce di stabilimento contenute nel decreto di AIA del 4/08/2011.

Il sistema di torce di stabilimento oggetto della presente autorizzazione è costituito dai seguenti impianti:

#### Torce sulla rete del gas di altoforno

- Torcia AFO-1
- Torcia AFO-2
- Torcia AFO-4
- Torcia AFO-5
- Torcia c/o CET/2

#### Torce sulla rete gas di acciaieria

- Torcia COV-1/ACC-1
- Torcia COV-2/ACC-1
- Torcia COV-3 /ACC-1
- Torcia COV-1/ACC-2
- Torcia COV-2/ACC-2
- Torcia COV-31ACC-2

#### Torce sulla rete gas coke

- Torcia c/o batteria n.10
- Torcia c/o batteria n. 1
- Torcia c/o CET/2
- Torce emergenza bariletti batterie 3÷6
- Torce emergenza bariletti batterie 7÷12

77. L'Azienda dovrà tenere un apposito registro al fine di garantire la tracciabilità dei gas inviati in torcia e delle cause che hanno generato l'invio di tali gas.

L'Azienda, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione del particolato) secondo le modalità previste dal PMC e quelle concordate con l'Ente di controllo.

78. L'Azienda deve dotare tutte le torce sopra indicate di misuratori di flusso in continuo.

79. L'Azienda deve garantire per le tutte le torce sopra indicate la misurazione della temperatura e una temperatura minima di combustione di 800 °C. I sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare emissioni visibili, con un rendimento minimo di combustione del 98%.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

80. Tutti gli interventi inerenti la misura della portata, della temperatura e della composizione del gas previsti nel documento dell'Azienda n. DIR 131 del 23 agosto 2012, relativamente alle torce sopra indicate afferenti alla rete del gas di altoforno, di acciaieria, nonché di cokeria, devono concludersi entro il 31 dicembre 2012.
81. Il Gestore entro 12 mesi dalla conclusione degli interventi sopra riportati presenta all'Autorità competente un rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura, come prescritto nel presente paragrafo.
82. Entro 2 mesi dal rilascio dell'AIA, l'Azienda dovrà definire, secondo modalità concordate con l'Ente di Controllo, per ogni torcia di stabilimento un valore di soglia espresso in tonnellate/giorno, superato il quale l'azienda dovrà effettuare una comunicazione tempestiva che dovrà contenere le seguenti informazioni:
- la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento;
  - le necessarie misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento;
  - l'impianto o gli impianti dello stabilimento ai quali sia riconducibile lo scarico;
  - la durata dello scarico;
  - le torce attivate;
  - la quantità dei gas inviata a ciascuna torcia e la composizione degli stessi gas.
83. Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente un studio di fattibilità tecnico-economica volto ad individuare ogni eventuale possibile intervento, sia sugli impianti di produzione per minimizzare le quantità di gas che vengono complessivamente scaricate nel sistema torcia, sia sul sistema di torcia stesso per ottimizzare la capacità di recupero e il trattamento dei gas confluiti.
84. L'Azienda dovrà garantire che la gestione delle problematiche connesse al sistema delle torce avvenga attraverso l'implementazione di specifiche procedure del Sistema di Gestione Ambientale aggiornate alla luce delle prescrizioni sopra riportate.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**3.9 Implementazioni di sistemi di monitoraggio**

85. Si prescrive all'Azienda (come da verbale ARPA Puglia – Ilva del 24/08/2012) di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete; la stessa rete, eventualmente da integrare con la rete regionale secondo le modalità che saranno indicate da ARPA Puglia, sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area ottico-spettrale "*fence line open-path*", costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi. Si precisa che gli IPA dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi.
86. Resta fermo l'obbligo di monitoraggio di tutti gli inquinanti indicati come "Parametri conoscitivi" per i singoli camini nelle relative tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui al Decreto di AIA del 4/08/2011, con le frequenze ivi riportate, ove non modificate con il provvedimento di riesame dell'AIA. Il Gestore dovrà trasmettere all'Ente di controllo, i risultati dei suddetti monitoraggi con frequenza trimestrale per i primi 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, oltretutto in occasione della presentazione del report annuale.
87. Per tutti i microinquinanti, non esplicitamente indicati nelle tabelle dei limiti di emissione, di cui all'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 – Parte II, paragrafi 1.1 (tabella A1), 1.2 (tabella A2), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D), per i quali è prescritto il rispetto dei limiti nell'ambito delle pertinenti classi di appartenenza, si specifica quanto di seguito riportato. Ai fini della verifica di conformità, l'azienda deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione. L'azienda dovrà comunque misurare i parametri esplicitati per i singoli camini nelle relative tabelle del PMC, con le relative frequenze ivi indicate. Dopo 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA, sulla base delle caratterizzazioni effettuate, l'azienda, potrà aggiornare il sopra citato elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza e pertinenza.
88. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al Decreto DVA -DEC -2011 -000450 del 4 agosto 2011, è da intendersi parzialmente modificato come prescritto dal presente parere. L'Azienda dovrà dare immediata attuazione al suddetto Piano, concordandone le modalità di esecuzione con l'Ente di controllo. Decorsi 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'AIA, è previsto un riesame del suddetto PMC, alla luce degli esiti delle attività di monitoraggio che saranno state effettuate.
89. Si prescrive all'Azienda di implementare, nei tempi tecnici strettamente necessari da comunicare all'Ente di controllo, un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento polveri sulle macchine caricatrici e sfornatrici delle cokerie, il quale consenta un prelievo mediato lungo l'intero sviluppo delle batterie, e di adottare un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (*Fence monitoring*).



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ISPRA ed agli Enti locali interessati, con le modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo  
Le notifiche ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.

Il Gestore ha l'obbligo di notificare le eventuali modifiche che intende apportare all'impianto, per la successiva valutazione da parte dell'Autorità Competente della significatività delle modifiche e dell'esigenza eventuale di aggiornare l'autorizzazione ovvero di richiedere al Gestore l'avvio di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale.


Entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il Gestore deve presentare all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena esecuzione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.



90. In conformità con quanto previsto alla BAT n. 14 del documento *BAT Conclusions* di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata su G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, laddove non già esistenti, il Gestore dovrà provvedere ad installare idonei strumenti di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) almeno per i camini di seguito indicati e per gli inquinanti e i parametri specificati nel PMC, gestendo gli strumenti in conformità a quanto specificato nel PMC:

- Area Agglomerato: E312 (sinterizzazione), E314-E315 (depolverazione secondaria), E324-E325 (raffreddamento agglomerato);
- Area cokeria: E422-E423-E424-E426-E428 (cokefazione), E435- E436- E437- E438 (sfornamento coke);
- Area Altoforni: E102bis-E103bis-E109-E108-E108bis (caricamento materiali); E134- E135- E137- E138 (generazione vento caldo); E111- E112- E114- E115-E116 (colaggio ghisa e loppa);
- Area Acciaieria: E525-E551b-E552c (pretrattamento e trasferimento ghisa fusa)

Pertanto si prescrive che, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, tutti i camini di cui sopra dovranno essere dotati di SME.

91. Si prescrive all'Azienda entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA di integrare i parametri previsti nel sistema di monitoraggio in continuo installati sui camini E422, E423, E424, E425, E426 e E428 della cokefazione anche con COV e Benzene, al fine di verificarne la reale consistenza e variabilità.

92. Il Gestore dovrà trasmettere *on-line* ad ARPA Puglia i dati di monitoraggio degli SME, sia quelli elaborati che quelli grezzi, secondo le indicazioni di ARPA Puglia fornite in base alle indicazioni delle Linee Guida ISPRA. 

93. Il Gestore dovrà provvedere, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, a realizzare una rete di biomonitoraggio, concordandone le modalità con l'Ente di controllo. Le aree/quartieri da monitorare sono almeno i seguenti: Lido azzurro, aree adiacenti gli stabilimenti ex Sural-fonderie e S Provinciale 39, Statte (da concordare con il Comune competente), Paolo VI nei  



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

pressi dell'ospedale Moscati, Paolo VI - zona ipermercato, Tamburi, centro città, Mar Piccolo primo seno e secondo seno, Parco Cimino, Talsano (confine con quartiere Tramontone), San Donato, Lama, San Vito. Il biomonitoraggio dovrà avere le seguenti finalità:

- rilevare l'indice di biodiversità lichenica in riferimento agli inquinanti SO<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub>;
- monitorare i licheni come bioaccumulatori di metalli;
- biomonitorare l'ozono mediante piante vascolari (per esempio Nicotiana Tabacum);
- monitorare gli inquinanti organici persistenti secondo le indicazioni OMS-FAO, con verifica di PCDD/F, PCB nel latte materno, pesce, bovini/ovini, sangue materno e tessuti adiposi;

94. Il gestore si impegna a dotarsi di un programma LDAR entro 12 mesi, tenendo conto delle peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Ente di Controllo.





## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

### 3.10 Durata, rinnovo, riesame e prescrizioni

#### Attività IPPC oggetto del provvedimento di riesame

Codice 1.3 – Produzione coke metallurgico

Codice 2.1 – Produzione agglomerato

Codice 2.2 – Produzione di ghisa e acciaio

#### Prescrizioni

Tutti gli interventi di adeguamento previsti dall'Azienda, tutte le prescrizioni presenti sia in questo parere che nel decreto AIA 4/08/2011, qualora non indicassero date definitive di realizzazione dovranno comunque essere completati entro e non oltre l'8 marzo 2016, data oltre la quale non potranno essere concesse proroghe per la realizzazione degli interventi all'interno delle procedure per la verifica delle prescrizioni.

Eventuali interventi fuori termine dovranno essere autorizzati specificamente.

#### Durata

Il presente parere tecnico è reso all'interno di un procedimento di riesame, pertanto la durata del provvedimento rimane quella fissata dal precedente decreto AIA, ossia il 4 agosto 2017.

23/8

#### Rinnovo

L'Azienda entro il 4 febbraio 2017 dovrà presentare istanza per il rinnovo.

#### Riesame

L'Azienda prende atto che ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nel presente provvedimento sono indicate le previsioni per l'attivazione delle seguenti procedure di riesame:

- non appena sarà definito il documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale" su istanza della Regione Puglia sarà tempestivamente avviato un riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la Azienda deve presentare il progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento;
- entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, alla Regione Puglia e agli Enti preposti al rilascio dei necessari titoli abilitativi, il progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari. Tale progetto dovrà contenere la documentazione tecnica anche per le procedure in materia di bonifiche. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento dovrà essere prevista entro 36 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.

Handwritten signatures and initials.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

- entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, si procederà ad una specifica rivisitazione del piano di monitoraggio e controllo che terrà conto delle risultanze emerse.

In ogni caso l'Azienda prende atto che, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, l'Autorità competente procederà al riesame del provvedimento emanato, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**ALLEGATO I MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'AIA DEL 04/08/2011**

Le correzioni, di cui al presente allegato, si intendono effettive a modifica e integrazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegati al Decreto AIA del 04/08/2011, nei punti specificati in seguito.

Modifiche ed integrazioni da apportare al PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011

1. Pag. 11-12 del PMC: sostituire il testo *"Il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per ciascuno dei punti sotto riportati.*
  - *Valutazione e monitoraggio delle emissioni fuggitive di polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria e negli altri impianti a caldo dello stabilimento siderurgico. Gli inquinanti dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi, con la produzione annuale della stima/misura delle emissioni diffuse e fuggitive massive per tipologia di inquinante specificando metrologia e fattori di emissione utilizzati, da concordare con ARPA Puglia.*
  - *Installazione di un sistema di controllo dell'efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell'impianto di agglomerazione.*
  - *Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile".*

come di seguito riportato

*"Il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia un Progetto cantierabile per la valutazione e monitoraggio delle emissioni fuggitive di polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria. Fino a una nuova ed eventuale disposizione dell'Autorità Competente, la frequenza di campionamento dovrà essere settimanale e le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l'Ente di Controllo. Gli inquinanti dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi, con la produzione annuale della stima/misura delle emissioni diffuse e fuggitive massive per tipologia di inquinante specificando metrologia e fattori di emissione utilizzati, da concordare con ARPA Puglia. Il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per ciascuno dei punti sotto riportati.*

- *Installazione di un sistema di controllo dell'efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell'impianto di agglomerazione.*
- *Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile.*

*Si prescrive all'Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

*rete, la stessa sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area ottico-spetttrale fence line open-path, costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi.*

2. Pag. 12 del PMC: sostituire la frase *"Il Gestore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 44/2008 e s.m.i, dovrà adottare sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento in continuo di PCDD/F, secondo le modalità (cronoprogramma e caratteristiche tecniche del sistema di campionamento) che saranno definite dal tavolo tecnico appositamente istituito dal MATTM".*

*con la frase "Il Gestore dovrà installare sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito del PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO".*

3. Pag. 13 del PMC: sostituire la frase *"Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali, salvo diversamente specificato nel presente documento".*

*come di seguito riportato "Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio del PM10 come previsto nei successivi paragrafi 3.2 – 3.14, rispettando le frequenze ivi riportate. Inoltre, per quei punti di emissione per cui è prescritto solo il monitoraggio delle polveri totali, al fine di valutare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali, il Gestore, in occasione del primo anno di monitoraggio dovrà effettuare una misura di PM10 in concomitanza con una delle misurazioni di polveri totali e deve calcolare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali".*

4. Pag. 13 del PMC: sostituire la frase

*Al fine di contenere le emissioni fuggitive prodotte dall'impianto di trattamento gas coke, il gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione di perdite e alla riparazione (Leak Detection and Repair – LDAR).*

*come di seguito riportato*

*Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame dell'AIA, dovrà dotarsi di un programma LDAR tenendo conto delle peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Ente di Controllo.*

*Il programma LDAR dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi base:*

- *Identificazione dei componenti con una verifica in campo dello screening effettuato.*
- *Identificazione delle perdite definite come tali al superamento di un 'valore di soglia', definito in accordo con l'Ente di Controllo.*
- *Monitoraggio dei componenti al fine di classificare i componenti:*
  - *che danno luogo a un rilascio 'cronico' (da sostituire);*
  - *che danno luogo a un rilascio 'occasionale' (da riparare).*
- *In base a tale classificazione si procede con gli interventi di manutenzione.*
- *Riparazione dei componenti danneggiati*
- *Monitoraggio ulteriore dei componenti riparati*



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

- *Registrazione dei dati*

5. Pag. 13 del PMC: sostituire la frase

*“Per camini con portate superiori ai 500.000 Nm<sup>3</sup>/h si prescrive il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto.*

*Per camini con portate comprese tra 100.000 Nm<sup>3</sup>/h e 500.000 Nm<sup>3</sup>/h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:*

- *in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati;*
- *in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme.*

*Per camini con portate inferiori a 100.000 Nm<sup>3</sup>/h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:*

- *in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prevede il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme;*
- *in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA non è richiesto il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$ ”.*

come di seguito riportato

*“Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro saranno resi disponibili all'Ente di controllo.*

*Per tutti gli altri camini con portate superiori ai 500.000 Nm<sup>3</sup>/h si prescrive il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto.*

*Per tutti gli altri camini con portate comprese tra 100.000 Nm<sup>3</sup>/h e 500.000 Nm<sup>3</sup>/h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:*

- *in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati;*
- *in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme.*

*Per tutti gli altri camini con portate inferiori a 100.000 Nm<sup>3</sup>/h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:*



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

- in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prevede il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$  senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme;
  - in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA non è richiesto il monitoraggio in continuo del  $\Delta P$ .
6. Pag. 14 del PMC: eliminare la frase "Si fa presente che gli IPA per cui si prescrive il monitoraggio sono quelli indicati dalla normativa vigente nazionale D.Lgs 152/06 (ai fini della verifica di conformità al valore limite di emissione) più eventuali altri IPA che verranno indicati dall'ente di controllo".
7. Pag. 15 del PMC: sostituire la frase "Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la caratterizzazione completa delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV e dei Metalli".  
con la frase "Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la caratterizzazione completa delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV".
8. Pag. 16 del PMC: eliminare la frase "Si prescrive che le emissioni visibili durino meno di 30 secondi, con modalità di rilevazione conformi al metodo "EPA 303".
9. La Tabella 3 a pag.16 del PMC viene così sostituita:

Tabella 3 – Cokeria – Caricamento della miscela – Monitoraggio emissioni non convogliate

Parametro/ inquinante	Punto di controllo	Unità di misura	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Durata delle emissioni visibili durante il caricamento	Zona di caricamento	s	Periodico con modalità conformi ai metodi indicati nella BAT 46	Registrazione su file

10. Nella Tabella 5 a pag.17 del PMC sono modificate le frequenze di monitoraggio per i parametri COV e Benzene, i quali dovranno essere monitorati in continuo invece che con frequenza mensile.

11. Pag. 18 del PMC, sostituire la seguente frase

*"Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni:*

- *per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate  $\leq 10\%$ ,*
- *per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sia inferiore al 5%.*
- *per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati  $\leq 1\%$ .*





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

- per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati è  $\leq 1\%$ .

Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.

Si prescrive inoltre di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke", proposta dal Gestore e modificata al paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:

- nel caso in cui, sulla base del rilievo giornaliero, le emissioni visibili da porte siano  $< 10\%$  e/o quelle da sportelletti siano  $< 5\%$  eseguire tutte le attività del 1° livello di Azione integrate con le attività, attualmente comprese al 2° livello di Azione (tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaino di tenuta delle porte e del telaio del forno soggetto ad emissione visibile e tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaino di tenuta dello sportelletto sul relativo alloggiamento sul forno soggetto ad emissione visibile);
- nel caso in cui, sulla base della media mensile mobile (calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti), le emissioni visibili da porte siano  $> 10\%$  e/o quelle da sportelletti siano  $> 5\%$ , eseguire le attività di sostituzione in pronto intervento straordinario della porta e relativo ripristino secondo la P.O.S. MRC 131 000 (BAT 3-6) e la P.O.S. MRC 138 000 (BAT 7-12)".

come di seguito riportato

"Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni:

- per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate sia inferiore al 5%,
- per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sia inferiore al 5%.
- per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.
- per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.

Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.

Si prescrive inoltre di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke", proposta dal Gestore e modificata al paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:

- nel caso in cui, sulla base del rilievo giornaliero, le emissioni visibili da porte siano  $< 5\%$  e/o quelle da sportelletti siano  $< 5\%$  eseguire tutte le attività del 1° livello di Azione integrate con le attività, attualmente comprese al 2° livello di Azione (tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaino di tenuta delle porte e del telaio del forno soggetto ad emissione visibile e tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaino di tenuta dello sportelletto sul relativo alloggiamento sul forno soggetto ad emissione visibile);



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

- nel caso in cui, sulla base della media mensile mobile (calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti), le emissioni visibili da porte siano > 5% e/o quelle da sportelletti siano > 5%, eseguire le attività di sostituzione in pronto intervento straordinario della porta e relativo ripristino secondo la P.O.S. MRC 131 000 (Batt. 3-6) e la P.O.S. MRC 138 000 (Batt. 7-12)".

12. Pag. 19 del PMC: eliminare la frase "Si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo, dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428".

13. Pag. 21 del PMC, sostituire la seguente frase

*"Il Gestore dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1".*

come di seguito riportato

*"Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione di particolato) secondo le modalità previste dalla nota ISPRA del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. SECONDA EMANAZIONE – Allegato L".*

14. La Tabella 10 a pag.21 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 10 – Cokeria – Trattamento gas coke – Monitoraggio parametri torce di sicurezza**

Parametro/inquinante	Punto di controllo	Unità di misura	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Portata gas coke in ingresso	ciascuna delle Torce di sicurezza	Nm <sup>3</sup> /h	Continuo	Registrazione su file
CO nel gas in ingresso	ciascuna delle Torce di sicurezza	mg/Nm <sup>3</sup>	Continuo	Registrazione su file
Temperatura di combustione	ciascuna delle Torce di sicurezza	°C	Continuo *	Registrazione su file
Quantità di gas coke combusto	ciascuna delle Torce di sicurezza	KNm <sup>3</sup> /a	Continuo	Registrazione su file



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Parametro/inquinante	Punto di controllo	Unità di misura	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Ore di funzionamento	ciascuna delle Torce di sicurezza	h/a	Continuo	Registrazione su file
Numero di eventi di accensione	ciascuna delle Torce di sicurezza	n/a	Continuo	Registrazione su file
Durata di ogni evento di accensione	ciascuna delle Torce di sicurezza	s	Continuo	Registrazione su file

\* Verifica del valore minimo come da Autorizzazione

15. Pag. 21 del PMC, eliminare la seguente frase

*Al fine di contenere le emissioni fuggitive prodotte dall'impianto di trattamento gas coke, il gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione di perdite e alla riparazione (Leak Detection and Repair – LDAR).*

16. La Tabella 12 a pagg. 22/23 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 12 - Cokeria – Sforamento coke – Monitoraggio emissioni convogliate**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni	Registrazione su file





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
				(SME)	
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.1.1	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione <sup>(2)</sup>	Periodico mensile	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione <sup>(2)</sup>	Periodico mensile	Registrazione su file
PM10	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
IPA	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Benzene	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Portata	E435 - E436 - E437 - E438 <sup>(1)</sup>	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file

<sup>(1)</sup> Introdotta con progetto di adeguamento D.Lgs. 59/05.

<sup>(2)</sup> Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.

17. La Tabella 13 a pag. 23 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 13 - Cokeria – Spegnimento coke – Monitoraggio emissioni non convogliate**

Parametro/ inquinante	Punto di controllo	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri nel flusso di vapore acqueo	Sommità delle Torri di spegnimento	g/tcoke	Valore come da autorizzazione	Periodico mensile	Registrazione su file

18. Pag. 23 del PMC, sostituire la seguente frase

*“Si prescrive di eseguire, con frequenza semestrale, il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching)”.*

come di seguito riportato:

*“Si prescrive di eseguire, con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching)”.*

19. La Tabella 17 a pag. 25 del PMC viene così sostituita:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Tabella 17 Impianto di agglomerazione – Preparazione miscela/ Frantumazione e vagliatura a caldo/ Vagliatura a freddo – Monitoraggio emissioni convogliate**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione e, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
NOx (espressi come NO <sub>2</sub> )	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione e, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
SOx (espressi come SO <sub>2</sub> )	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione e, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
PCDD/F	E314-E315	ng ITEQ/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	L.R. 08/09 **	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.1.1	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico mensile	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico mensile	Registrazione su file
PM10	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
IPA	E314-E315	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Portata	E314-E315	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file

\*Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.



# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

\*\* La L.R. 08/09 prevede che il valore di emissione da confrontare con il VLE al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la procedura di seguito riportata.

- Effettuare almeno 3 campagne di misura annuali.
- Ogni campagna è articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6-8 ore ciascuna.
- Il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35%, per ciascuna unità di misura.
- Le misure sono riferite al tenore di Ossigeno misurato.
- Il valore di emissione su base annuale è ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misura effettuate.

20. La Tabella 20 a pag. 27 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 20 Impianto di agglomerazione – Fluidificazione calce idrata – Monitoraggio emissioni convogliate**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E326-E327	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico semestrale	Registrazione su file
Portata	E326-E327	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Periodico semestrale	Registrazione su file

21. La Tabella 22 a pagg. 28/29 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 22 – Impianto di agglomerazione – Sinterizzazione – Monitoraggio emissione convogliata**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio <sup>(1)</sup>	Modalità registrazione
Polveri	E312	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Continuo	Registrazione su file
NOx (espressi come NO <sub>2</sub> )		mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Continuo	Registrazione su file
SOx (espressi come SO <sub>2</sub> )		mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Continuo	Registrazione su file
Parametri di marcia dell'impianto <sup>(2)</sup>		varie	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file
PCDD/F		ng ITEQ/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	L.R. 08/09 <sup>(4)</sup>	Registrazione su file
Hg		mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.1.1		mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione <sup>(5)</sup>	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2		mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione <sup>(5)</sup>	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file

*Handwritten signatures and initials*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio <sup>(1)</sup>	Modalità registrazione
PCB		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
IPA		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
CO		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file
VOC(espressi come COT)		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
VOCNM		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
Cl e composti inorganici		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
F e composti inorganici		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
NH <sub>3</sub>		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
Polveri <sup>(3)</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
PM10		mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile 1° anno/sem. anni succ.vi	Registrazione su file
Portata		Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file
Temperatura		°C	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file
Ossigeno		%	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file

<sup>(1)</sup> Campionamento in continuo dei microinquinanti.

<sup>(2)</sup> Portata oraria omogeneizzato, portata oraria carboni attivi, portata oraria MdR/AFO, portata oraria calcare, portata oraria calce idrata, portata oraria coke breeze, portata oraria MdR interni, portata oraria H<sub>2</sub>O, portata oraria miscela, produzione oraria agglomerato, umidità miscela, velocità macchina di agglomerazione, altezza strato, temperatura forno



## Commissione Istruttoria IPPC

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

di accensione, temperatura collettori gas esausti, temperatura scarico agglomerato, fermate linee di agglomerazione, numero di giranti in esercizio, numero di campi elettrostatici in esercizio elettrofiltri ESP e MEEP.

<sup>(3)</sup> Eseguire la misura di PM in concomitanza con la rilevazione periodica dei metalli, per il confronto con il metodo in continuo.

<sup>(4)</sup> La L.R. 08/09 prevede che il valore di emissione da confrontare con il VLE al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la procedura di seguito riportata.

- Effettuare almeno 3 campagne di misura annuali.
- Ogni campagna è articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6-8 ore ciascuna.
- Il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35%, per ciascuna unità di misura.
- Le misure sono riferite al tenore di Ossigeno misurato.
- Il valore di emissione su base annuale è ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misura effettuate.

<sup>(5)</sup> Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.

22. Pag. 29 del PMC: sostituire la frase *"Il Gestore dovrà procedere all'installazione sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione di un sistema di campionamento in continuo, come previsto dall'art. 3 comma 1 della L.R. 44/2008 e smi, secondo le modalità che saranno definite dal tavolo tecnico i cui lavori sono attualmente in corso"*.

con la frase *"Il Gestore dovrà installare sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito del PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO"*.

23. Pag. 30 del PMC: eliminare la frase *"Ulteriori prescrizioni di monitoraggio in merito all'utilizzo del carbone attivo saranno definite dall'ente di controllo"*.

24. La Tabella 25 a pag. 31 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 25 – Impianto di agglomerazione – Raffreddamento agglomerato – Monitoraggio delle emissioni convogliate**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E324-E325	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
SOx (espressi come SO <sub>2</sub> )	E324-E325	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
PCDD/F	E324-E325	ng ITEQ/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da	L.R. 08/09 **	Registrazione su file





# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
			autorizzazione		
Inquinanti di cui all' All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.1.1	E324-E325	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico mensile	Registrazione su file
Inquinanti di cui all' All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2	E324-E325	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico mensile	Registrazione su file
PM10	E324-E325	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti	E324-E325	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
IPA	E324-E325	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Portata	E324-E325	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file

\*Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.

\*\* La L.R. 08/09 prevede che il valore di emissione da confrontare con il VLE al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la procedura di seguito riportata.

- Effettuare almeno 3 campagne di misura annuali.
- Ogni campagna è articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6-8 ore ciascuna.
- Il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35%, per ciascuna unità di misura.
- Le misure sono riferite al tenore di Ossigeno misurato.
- Il valore di emissione su base annuale è ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misura effettuate.

25. La Tabella 27 a pag. 33 del PMC viene così sostituita:

Tabella 27 – Altoforno – Caricamento materiali – Monitoraggio delle emissioni convogliate

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E102bis-E103 bis <sup>(*)</sup> - E109 <sup>(*)</sup> -E108-E108/bis <sup>(*)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
Polveri	E101(**)-E102(**)- E103(**)-E104(**)	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico trimestrale	Registrazione su file
Portata	E101 <sup>(**)</sup> -E102 <sup>(**)</sup> -E103 <sup>(**)</sup> - E104 <sup>(**)</sup>	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Periodico trimestrale	Registrazione su file
Portata	E102bis-E103 bis <sup>(*)</sup> - E109 <sup>(*)</sup> -E108-E108/b <sup>(*)</sup>	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file

(\*) Introdotti con il progetto di adeguamento D.Lgs 59/05.

(\*\*) Punto di emissione non presente nell'assetto impiantistico finale.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

26. La Tabella 30 a pagg. 34/35 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 30 – Altoforno - Generazione vento caldo – Monitoraggio delle emissioni convogliate**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizioni	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E134-E135- E137- E138	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	E134-E135- E137- E138	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	E134-E135- E137- E138	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
Inquinanti di cui all' All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.1.1	E134-E135- E137- E138	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico semestrale	Registrazione su file
Inquinanti di cui all' All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2	E134-E135- E137- E138	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico semestrale	Registrazione su file
CO	E134-E135- E137- E138	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti	E134-E135- E137- E138	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico semestrale	Registrazione su file
O <sub>2</sub>	E134-E135-E137- E138	%	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file
Temperatura	E134-E135- E137- E138	°C	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file
Portata	E134-E135- E137- E138	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file





## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

\*Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.

27. La Tabella 32 a pag. 37 del PMC viene così sostituita:

Tabella 32- Altoforno – P.C.I. – Monitoraggio delle emissioni convogliate

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E165-E166-E167-E168-E153-E154-E155-E155/c-E156-E157-E158-E158/b-E159-E160-E161-E162-E163-E163/b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico semestrale	Registrazione su file
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	E156-E157-E158-E158/b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico semestrale	Registrazione su file
SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	E156-E157-E158-E158/b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico semestrale	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.1.1	E156-E157-E158-E158/b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione <sup>(*)</sup>	Periodico semestrale	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2	E156-E157-E158-E158/b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione <sup>(*)</sup>	Periodico semestrale	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti	E156-E157-E158-E158/b	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico semestrale	Registrazione su file
Portata	E165-E166-E167-E168-E153-E154-E155-E155/c-E156-E157-E158-E158/b-E159-E160-E161-E162-E163-E163/b	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Periodico semestrale	Registrazione su file

<sup>(\*)</sup> Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.

28. Pag. 37 del PMC: sostituire la seguente frase

*"Il Gestore dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1".*

come di seguito riportato:

*"Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà provvedere alla caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione di particolato) secondo le modalità previste dalla nota ISPRA del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. SECONDA EMANAZIONE – Allegato L".*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

29. La Tabella 34 a pag.38 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 34 – Altoforno – Trattamento gas AFO – Monitoraggio parametri torce di sicurezza**

Parametro/inquinante	Punto di controllo	Unità di misura	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Portata gas AFO in ingresso	ciascuna delle Torce di sicurezza	Nm <sup>3</sup> /h	Continuo	Registrazione su file
CO nel gas in ingresso	ciascuna delle Torce di sicurezza	mg/Nm <sup>3</sup>	Continuo	Registrazione su file
Temperatura di combustione	ciascuna delle Torce di sicurezza	°C	Continuo *	Registrazione su file
Quantità di gas AFO combusto	ciascuna delle Torce di sicurezza	KNm <sup>3</sup> /a	Continuo	Registrazione su file
Ore di funzionamento	ciascuna delle Torce di sicurezza	h/a	Continuo	Registrazione su file
numero di eventi di accensione	ciascuna delle Torce di sicurezza	n/a	Continuo	Registrazione su file
Durata di ogni evento di accensione	ciascuna delle Torce di sicurezza	s	Continuo	Registrazione su file

\* Verifica del valore minimo come da Autorizzazione

30. La Tabella 36 a pag. 39 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 36 - Altoforno – Colaggio ghisa e loppa – Monitoraggio delle emissioni convogliate**

Parametro/inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizioni	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E111-E112-E114-E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	E111-E112- E114-E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 -	E111-E112- E114-E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico trimestrale	Registrazione su file



# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizio ne	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Parte II par.1.1					
Inquinanti di cui all' All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2	E111-E112- E114- E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione*	Periodico trimestrale	Registrazione su file
PM10	E111-E112-E114- E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico trimestrale	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti	E111-E112- E114- E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico trimestrale	Registrazione su file
IPA	E111-E112- E114- E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico trimestrale	Registrazione su file
Benzene	E111-E112- E114- E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico trimestrale	Registrazione su file
H <sub>2</sub> S	E111-E112-E114- E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico trimestrale	Registrazione su file
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	E111-E112- E114- E115-E116	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico trimestrale	Registrazione su file
Portata	E111-E112- E114- E115-E116	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file

\*Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.

31. In merito alla Tabella 37 a pag. 41 del PMC :

Sarà cura del Gestore compilare la tabella relativamente al nuovo punto di emissione E525b che sarà installato al termine degli interventi di cui alla scheda Rif. ID 91-92 (del 25/09/2012) presentata dal Gestore in relazione al cronoprogramma di interventi da realizzare.

32. La Tabella 38 a pagg. 41/42 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 38- Acciaieria - Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolfurazione)- Monitoraggio delle emissioni convogliata**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Polveri	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	E525 E551/b E551/c(**)	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more	Registrazione su file



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Parametro/ inquinante	Punto di emissione	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
	E525b			dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	
SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico mensile nelle more dell'istallazione, entro 6 mesi, del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.1.1	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione (***)	Periodico mensile	Registrazione su file
Inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06 - Parte II par.2	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione (***)	Periodico mensile	Registrazione su file
PCDD/F	E525 E551/b E551/c(**) E525b	ng ITEQ/Nm <sup>3</sup>	Concentrazione limite da autorizzazione	Periodico semestrale	Registrazione su file
PM10	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Ti, Zn e relativi composti	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
IPA	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
HF	E525 E551/b E551/c(**) E525b	mg/Nm <sup>3</sup>	Parametro conoscitivo	Periodico mensile	Registrazione su file
Portata	E525 E551/b E551/c(**) E525b	Nm <sup>3</sup> /h	Parametro conoscitivo	Continuo	Registrazione su file

(\*) Punto di emissione non presente nell'assetto impiantistico finale.

(\*\*) Punto di emissione introdotto con il progetto di adeguamento D. Lgs. 59/05.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

(\*\*\*) Ai fini della verifica di conformità al Valore Limite di Emissione il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione.

33. Pag. 43 del PMC, sostituire la seguente frase:

*"I punti di emissione E525, E551, E551/b ed E551/c sono comuni anche alla fase di Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolforazione) e già trattati al paragrafo precedente. Il monitoraggio delle emissioni convogliate è descritto in Tabella 40".*

come di seguito riportato:

*"I punti di emissione E525, E525b, E551/b ed E551/c sono comuni anche alla fase di Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolforazione) e già trattati al paragrafo precedente. Il monitoraggio delle emissioni convogliate è descritto in Tabella 40".*

34. Pag. 45 del PMC, sostituire la seguente frase:

*"Il monitoraggio delle emissioni convogliate è descritto in Tabella 48".*

come di seguito riportato:

*"Il monitoraggio delle emissioni convogliate è descritto in Tabella 42".*

35. Pag. 47 del PMC, sostituire la seguente frase:

*"Le caratteristiche del gas di acciaieria prodotto devono essere monitorate, come descritto in Tabella 33".*

come di seguito riportato:

*"Le caratteristiche del gas di acciaieria prodotto devono essere monitorate, come descritto in Tabella 47".*

36. Pag. 38 del PMC, sostituire la seguente frase:

*"Il Gestore dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'ALA, installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1".*

come di seguito riportato:

*"Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'ALA, dovrà provvedere alla caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione di particolato) secondo le modalità previste dalla nota ISPRA del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. SECONDA EMANAZIONE - Allegato L".*





# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

37. La Tabella 48 a pag. 48 del PMC viene così sostituita:

**Tabella 48 – Acciaieria – Trattamento gas di acciaieria – Monitoraggio emissioni torce di sicurezza**

Parametro/inquinante	Punto di controllo	Unità di misura	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
Portata gas ACC in ingresso	ciascuna delle Torce di sicurezza	Nm <sup>3</sup> /h	Continuo	Registrazione su file
CO nel gas in ingresso	ciascuna delle Torce di sicurezza	mg/Nm <sup>3</sup>	Continuo	Registrazione su file
Temperatura di combustione	ciascuna delle Torce di sicurezza	°C	Continuo *	Registrazione su file
Quantità di gas ACC combusto	ciascuna delle Torce di sicurezza	KNm <sup>3</sup> /a	Continuo	Registrazione su file
Ore di funzionamento	ciascuna delle Torce di sicurezza	h/a	Continuo	Registrazione su file
Numero di eventi di accensione	ciascuna delle Torce di sicurezza	n/a	Continuo	Registrazione su file
Durata di ogni evento di accensione	ciascuna delle Torce di sicurezza	s	Continuo	Registrazione su file

\* Verifica del valore minimo come da Autorizzazione

38. Pag. 48 del PMC, sostituire la seguente frase:

*"I punti di emissione E525, E551, E551/b ed E551/c, E526, E563 sono comuni anche alle fasi di Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolforazione) e di Affinazione ghisa e già trattati in precedenza".*

come di seguito riportato:

*"I punti di emissione E525, E525b, E551/b ed E551/c, E526, E563 sono comuni anche alle fasi di Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolforazione) e di Affinazione ghisa e già trattati in precedenza".*

39. Pag. 151 del PMC, sostituire la seguente frase:

*"Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono essere riportati in condizioni normali (Temperatura di 273,15 °K e Pressione 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di Vapore acqueo (se necessario), salvo per l'impianto di agglomerazione, per cui il D.Lgs. 152/06 prevede che i valori di emissione si riferiscano agli effluenti gassosi umidi. Inoltre, debbono essere normalizzati ai tenori di ossigeno specificati per i vari camini nel presente PMC".*

come di seguito riportato:

*"Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati, di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA, devono essere riportati in condizioni normali*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

*(Temperatura di 273,15 °K e Pressione 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo".*





Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

40. Pag. 110-111 del PMC: la tabella 114 va sostituita con la seguente

Tabella 114 – Inquinanti monitorati - Scarichi di natura industriale

Scarico	Punto di campion. PM Gestore	Provenienza (Scarichi parziali/fasi)	Modalità di scarico	Portata	PH	Temperatura	Solidi sospesi totali	COD	Alluminio	Arsenico	Azoto ammoniacale	Azoto Nitroso	Azoto Nitrico	Bario	Cadmio	Cianuri	Cromo totale	Cromo VI	Fenoli	Ferro	Fosforo totale	Idrocarburi totali	IPA	Manganese	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame	Selenio	Solfuri	Stagno	Zinco	Cloro Attivo	Fluoruri	Coliformi fecali	Escherichia coli	BOD5		
Stabilimento																																							
SF 1		Scarico finale	Continuo		C	C	G		M	M	G	G	M	M	M	G	M	M	G	M	M	G		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		S	M		
SF 2		Scarico finale	Continuo		C	C	G		M	M	G	G	M	M	M	G	M	M	G	M	M	G		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		S	M		
Cokeria																																							
1 AI	Su 2	Impianto biologico sottoprodotti	Continuo																																				
	Su 1	Impianto di sedimentazione acque di spegnimento coke	Discontinuo																																				
Altoforno																																							
6 AI	Su 7	Imp. chiariflocculazione AFO 1	Discontinuo																																				
7 AI	Su 8	Imp. chiariflocculazione AFO 2	Discontinuo																																				
8 AI	Su 9	Imp. chiariflocculazione AFO 4	Discontinuo																																				
9 AI	Su 10	Imp. chiariflocculazione AFO 5	Discontinuo																																				
10 AI	Su 3	Vasche granul. loppa AFO 1	Discontinuo																																				
11 AI	Su 4	Vasche granul. loppa AFO 2	Discontinuo																																				
12 AI	Su 5	Vasche granul. loppa AFO 4	Discontinuo																																				
13 AI	Su 6	Impianto INBA lato A/B	Discontinuo																																				



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Scarico	Punto di campion. PM Gestore	Provenienza [Scarichi parziali/fasili]	Modalità di scarico	Portata	PH	Temperatura	Solidi sospesi totali	COD	Alluminio	Arsenico	Azoto ammoniacale	Azoto Nitroso	Azoto Nitrico	Bario	Cadmio	Cianuri	Cromo totale	Cromo VI	Fenoli	Ferro	Fosforo totale	Idrocarburi totali	IPA	Manganese	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame	Selenio	Solfuri	Stagno	Zinco	Cloro Attivo	Fluoruri	Coliformi fecali	Escherichia coli	RDS
<b>Acciaieria</b>																																					
16 AI	Su 12	Imp. chiarificazione ACC 1	Discontinuo																																		
17 AI	Su 14	Imp. sediment., disoleaz., filtraz. e raffredd. CCO/1	Discontinuo																																		
18 AI	Su 15	Imp. sediment., disoleaz., filtraz. e raffredd. CCO/5	Discontinuo																																		
19 AI	Su 13	Imp. filtr. e raffredd. RH/OB ACC/1	Discontinuo																																		
40 AI	Su 16	Imp. chiarificazione ACC 2	Discontinuo																																		
41 AI	Su 18a	Imp. sediment., disoleaz., filtraz. e raffredd. CCO 2	Discontinuo																																		
42 AI	Su 18b	Imp. sediment., disoleaz., filtraz. e raffredd. CCO 3	Discontinuo																																		
43 AI	Su 19	Imp. sediment., disoleaz., filtraz. e raffredd. CCO 4	Discontinuo																																		
44 AI	Su 17	Imp. filtr. e raffredd. RH/OB ACC2	Discontinuo																																		
<b>Laminazione a caldo</b>																																					
24 AI	Su 21	Imp. tratt. TNA 2	Discontinuo																																		
47 AI	Su 20	Imp. tratt. TNA 1	Discontinuo																																		
48 AI	Su 22	Imp. tratt. TLA 2	Discontinuo																																		
<b>Laminazione a freddo, decapaggio e rigenerazione acido cloridrico</b>																																					



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Scarico	Punto di campion. PM Gestore	Provenienza [Scarichi parziali/fasi]	Modalità di scarico	Portata	PH	Temperatura	Solidi sospesi totali	COD	Alluminio	Arsenico	Azoto ammoniacale	Azoto Nitroso	Azoto Nitrico	Bario	Cadmio	Cianuri	Cromo totale	Cromo VI	Fenoli	Ferro	Fosforo totale	Idrocarburi totali	IPA	Manganese	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame	Selenio	Solfuri	Stagno	Zinco	Cloro Attivo	Fluoruri	Coliformi fecali	Escherichia coli	BOD5		
29 AI	Su 23	Imp. Ultrafiltraz.	Discontinuo																																				
Zincatura a caldo e elettrozincatura																																							
27 AI	Su 24	Imp. chim. fisico	Discontinuo																																				
Produzione tubi																																							
32 AI	Su 25	Imp. tratt. Zona formatura TUL 1	Spot																																				
	Su 26	Imp. batch	Spot																																				
51 AI	Su 28	Imp. tratt. TUL 2	Discontinuo																																				
Rivestimento tubi e lamiere																																							
33 AI	Su 27	Imp. filtr. raffredd. RIV 1	Discontinuo																																				
34 AI	Su30	Imp. filtr. raffredd. RIV 3-4	Discontinuo																																				
52 AI	Su29	Imp. filtr. raffredd. RIV 2-5-6	Discontinuo																																				

\* Parametro conoscitivo (Selenio) sino agli esiti dello studio di fattibilità prescritto dal PIC

Riferimento legislativo

Dlgs 152/06

Parametro conoscitivo

Limite AIA

Tipo di Monitoraggio / Frequenza

C	Continuo
S	Settimanale
G	Giornaliero
M	Mensile



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Per tutti gli scarichi di tipo discontinuo o di tipo spot indicati in tabella le frequenze di monitoraggio sono da riferirsi alla prima attivazione dello scarico, compatibilmente alle frequenze indicate.





# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

41. Pag. 112 del PMC:

La Tabella 115 a è modificata relativamente agli scarichi SF3, SF4, SF5 e SF6 con l'inserimento del monitoraggio con frequenza mensile relativamente ai parametri *Azoto totale* e *Fosforo totale*.

42. Pagg. 115-118 del PMC: la tabella " Rifiuti prodotti per linea di attività e relative destinazioni" va sostituita con la seguente

IMPIANTO	CER	St.Fis.	FASE PROV.	N° AREA	MODALITA'	DESTINAZIONE	DESTINAZIONE
Esercizio discarica (ST)	190703	L.	7			D8-D9	
Finitura nastri (ST)	070699	F.P.	12			D1	
Finitura nastri (ST)	100215	F.P.	12			D1	D1
Finitura nastri (ST)	100299	S.P.	12			D1	
Finitura nastri (ST)	120118	F.P.	12			D1	D1
Finitura nastri (ST)	150102	S.N.P.	12			D1	
Finitura nastri (ST)	160602	S.N.P.	12			D1	
Cokeria (ST)	100299	S.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	120117	S.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	150101	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	150102	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	150202	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	150203	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	160602	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	161104	S.N.P.	2.3-2.4-2.5	17		D1	
Cokeria (ST)	170203	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	170504	S.N.P.	2			R10	
Cokeria (ST)	170601	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	170604	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	170904	S.N.P.	2.1	15-16-17		D1	
Cokeria (ST)	191204	S.N.P.	2			D1	
Cokeria (ST)	200139	S.N.P.	2			D1	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	110105	L.	10.1			Rec. Est. (R6)	Rec. Est. (R6)
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	110110	F.P.	10.1			D1	D1
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	110111	L.	10	44	Cisternette	Smalt. Est. (D15)	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	110198	S.P.	10.10			Smalt. Est. (D15)	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	120118	F.P.	10.3			D1	D1
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	130205	L.	10	44	Serbatoio	D10	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	150101	S.N.P.	10	44	Cass. Scarr.	D1	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	150102	S.N.P.	10	30	Cass. Scarr.	D1	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	150203	S.N.P.	10			D1	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	160708	F.P.	10	44	Cass. Scarr.	D1	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	161104	S.N.P.	10.1			D1	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	170604	S.N.P.	10			D1	
Lam. Freddo, decap., rigen. HCl (ST)	191204	S.N.P.	10			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	080111	S.N.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	100215	F.P.	16	55	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	100299	S.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	120112	F.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	120117	S.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	150101	S.N.P.	16	55-56	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	150102	S.N.P.	16	55-56	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	150202	S.N.P.	16	55-56	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	150203	S.N.P.	16	55	Cass. Scarr.	D1	



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

IMPIANTO	CER	St.Fis.	FASE PROV.	N° AREA	MODALITA'	DESTINAZIONE	DESTINAZIONE
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	160602	S.N.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	160708	F.P.	16	55	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	170103	S.N.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	170203	S.N.P.	16	55-56	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	170604	S.N.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	170904	S.N.P.	16			D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	190802	S.N.P.	16	55-56	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	191204	S.N.P.	16	55-56	Cass. Scarr.	D1	
Prod. Acqua, aria compr., vapore (ST)	200139	S.N.P.	16	55-56	Cass. Scarr.	D1	
Elettrozincatura (ST)	150101	S.N.P.	11	44	Cass. Scarr.	D1	
Elettrozincatura (ST)	150102	S.N.P.	11	30	Cass. Scarr.	D1	
Elettrozincatura (ST)	150203	S.N.P.	11			D1	
Elettrozincatura (ST)	190814	F.P.	11.4			D1	D1
Elettrozincatura (ST)	191204	S.N.P.	11			D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	100299	S.P.	9.2-9.3			D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	120112	F.P.	9.2-9.3			D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	150101	S.N.P.	9.2-9.3			D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	150203	S.N.P.	9.2-9.3			D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	170103	S.N.P.	9.2-9.3			D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	170203	S.N.P.	9.1-9.2-9.3	39-42	Cass. Scarr.	D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	170504	S.N.P.	9.2-9.3			R10	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	170604	S.N.P.	9.2-9.3			D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	170904	S.N.P.	9.2-9.3	40	Cass. Scarr.	D1	
Discarica, Stocc. e materie prime (ST)	200139	S.N.P.	9.2-9.3			D1	
Zincatura a caldo (ST)	150101	S.N.P.	5	44	Cass. Scarr.	D1	
Zincatura a caldo (ST)	150102	S.N.P.	5	30	Cass. Scarr.	D1	
Zincatura a caldo (ST)	150203	S.N.P.	5			D1	
Zincatura a caldo (ST)	160708	F.P.	5	44	Cass. Scarr.	D1	D1
Zincatura a caldo (ST)	170604	S.N.P.	5			D1	
Zincatura a caldo (ST)	191204	S.N.P.	5	30	Cass. Scarr.	D1	
Laminazione a caldo (ST)	070699	F.P.	4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	080112	S.N.P.	4	28	Cass. Scarr.	D1	
Laminazione a caldo (ST)	100202	S.N.P.	4	28	Box	D1	
Laminazione a caldo (ST)	100210	S.N.P.	4.5			Rec. Est. (R5)	Rec. Est. (R5)
Laminazione a caldo (ST)	100215	F.P.	4.3			D1	D1
Laminazione a caldo (ST)	100299	S.P.	4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	120112	F.P.	4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	120117	S.P.	4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	120118	F.P.	4	23-25	Cass. Scarr.	D1	D1
Laminazione a caldo (ST)	150101	S.N.P.	4	25-26	Cass. Scarr.	D1	
Laminazione a caldo (ST)	150102	S.N.P.	4	21-28	Cass. Scarr.	D1	
Laminazione a caldo (ST)	150106	S.N.P.	4	28	Cass. Scarr.	D1	
Laminazione a caldo (ST)	150202	S.N.P.	4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	160708	F.P.	4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	161104	S.N.P.	4.3-4.4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	170604	S.N.P.	4			D1	
Laminazione a caldo (ST)	170904	S.N.P.	4			D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	100202	S.N.P.	1.11-1.7	1-2-3	Cass. Scarr.	D1	R4-R10
Produzione ghisa e acciaio (ST)	100208	S.P.	1			D1	D1
Produzione ghisa e acciaio (ST)	100214	F.P.	1.2-1.15			D1	D1
Produzione ghisa e acciaio (ST)	100215	F.P.	1.15	7	Cass. Scarr.	D1	D1
Produzione ghisa e acciaio (ST)	100299	S.P.	1	9-12	Cass. Scarr.	D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	150101	S.N.P.	1	Diverse	Cass. Scarr.	D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	150102	S.N.P.	1	2-8-11-13	Cass. Scarr.	D1	





# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

IMPIANTO	CER	St.Fis.	FASE PROV.	N° AREA	MODALITA'	DESTINAZIONE	DESTINAZIONE
Produzione ghisa e acciaio (ST)	150202	S.N.P.	1	9	Cass. Scarr.	D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	150203	S.N.P.	1	3-9	Cass. Scarr.	D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	160199	S.N.P.	1.2			D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	160602	S.N.P.	1			D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	161104	S.N.P.	1.16-1.11	1-5-8-9	Cass. Scarr.	D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	161104	S.N.P.	1.16-1.11	8-13	Cass. Scarr.	Rec. Est. (R13-R5)	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	170203	S.N.P.	1	3	Cass. Scarr.	D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	170601	S.N.P.	1				
Produzione ghisa e acciaio (ST)	170604	S.N.P.	1			D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	170904	S.N.P.	1			D1	
Produzione ghisa e acciaio (ST)	200139	S.N.P.	1	9-13	Cass. Scarr.	D1	
Recupero e triturazione legname (ST)	150103	S.N.P.	17			Rec. Est. (R13)	
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	080111	S.N.P.	8.12	32-33-35	Fusti	D1	D1
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	080201	S.P.	8.7	37	Cass. Scarr.	D1	D1
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	100299	S.P.	8.4-8.13			D1	
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	120112	F.P.	8.4-8.13			D1	
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	150101	S.N.P.	8	34-36-37-38	Cass. Scarr.	D1	
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	150102	S.N.P.	8	33-34-36-37	Cass. Scarr.	D1	
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	150202	S.N.P.	8			D1	
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	150203	S.N.P.	8			D1	
Rivestimenti tubi e lamiera (ST)	191204	S.N.P.	8.4-8.13	38	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	070709	S.N.P.	18	67	Fusto	Smal. Est. (D15)	
Servizi di stabilimento (ST)	070709	S.N.P.	18			Smal. Est. (D15)	
Servizi di stabilimento (ST)	080111	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	080112	S.N.P.	18	65	Fusto	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	080499	F.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	100215	F.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	100299	S.P.	18	65	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	120112	S.N.P.	18	65	Fusto	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	120113	S.P.	18	63-64	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	120117	S.P.	18	64	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	130205	L.	18	55-44	Serbatoi	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	130301	L.	18	67	Fusto	Smal. Est. (D15)	
Servizi di stabilimento (ST)	150101	S.N.P.	18	61-62-70	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	150102	S.N.P.	18	61-70	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	150102	S.N.P.	18	60	Cass. Scarr.	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	150106	S.N.P.	18	60	Cass. Scarr.	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	150202	S.N.P.	18	61-67	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	150202	S.N.P.	18	67	Fusti	Smal. Est. (D15)	
Servizi di stabilimento (ST)	150203	S.N.P.	18	61-64	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	160209	S.N.P.	18	67	Sfusi	Smal. Est. (D15)	
Servizi di stabilimento (ST)	160212	S.N.P.	18	65	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	160214	S.N.P.	18	59	Box	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	160601	S.N.P.	18	58	Cass. Scarr.	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	160602	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	160708	F.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	161102	S.N.P.	18			Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	161104	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	161106	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	170202	S.N.P.	18			R5-R10	
Servizi di stabilimento (ST)	170203	S.N.P.	18	60	Cass. Scarr.	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	170203	S.N.P.	18	60-63	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	170402	S.N.P.	18	59	Box	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	170403	S.N.P.	18	59	Box	Rec. Est. (R13)	



# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

IMPIANTO	CER	St.Fis.	FASE PROV.	N° AREA	MODALITA'	DESTINAZIONE	DESTINAZIONE
Servizi di stabilimento (ST)	170405	S.N.P.	18	59	Box	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	170407	S.N.P.	18	59	Box	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	170411	S.N.P.	18	59-62-63-65	Box	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	170504	S.N.P.	18			R10	
Servizi di stabilimento (ST)	170504	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	170601	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	170604	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	170605	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	170904	S.N.P.	18			D1	
Servizi di stabilimento (ST)	170904	S.N.P.	18			R10	
Servizi di stabilimento (ST)	180103	S.N.P.	18	69	Fusti	Smal. Est. (D10)	
Servizi di stabilimento (ST)	191204	S.N.P.	18	61	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	200101	S.N.P.	18	60	Cass. Scarr.	Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	200125	L.	18			Rec. Est. (R13)	
Servizi di stabilimento (ST)	200139	S.N.P.	18	62	Cass. Scarr.	D1	
Servizi di stabilimento (ST)	200304	F.P.	18			Smal. Est. (D8)	
Produzione calce (ST)	010102	S.N.P.	6			R10	R10
Produzione calce (ST)	101306	S.P.	6	31	Cass. Scarr.	D1	D1
Produzione calce (ST)	150101	S.N.P.	6			D1	
Produzione calce (ST)	150203	S.N.P.	6			D1	
Produzione calce (ST)	170904	S.N.P.	6			D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	090101	L.	13.6	46	Vasca	Smal. Est. (D15)	
Produzione tubi e lamiera (ST)	090104	L.	13.6	46	Vasca	Smal. Est. (D15)	
Produzione tubi e lamiera (ST)	090107	S.N.P.	13.6			Rec. Est. (R13)	
Produzione tubi e lamiera (ST)	100215	S.P.	13.1-13.3			D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	100299	S.P.	13.1-13.3			D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	120101	S.P.	13.1-13.3	46-47-52-53	Cass. Scarr.	D1	D1
Produzione tubi e lamiera (ST)	120112	F.P.	13.1-13.3			D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	120113	S.P.	13.2	46-51-52	Cass. Scarr.	D1	D1
Produzione tubi e lamiera (ST)	150101	S.N.P.	13	diverse	Cass. Scarr.	D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	150102	S.N.P.	13	diverse	Cass. Scarr.	D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	150202	S.N.P.	13	49	Cass. Scarr.	D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	160708	F.P.	13.1-13.3			D1	D1
Produzione tubi e lamiera (ST)	170605	S.N.P.	13			D1	
Produzione tubi e lamiera (ST)	200139	S.N.P.	13			D1	
Agglomerato (ST)	100208	S.P.	3	19	Big-Bags	D1	D1
Agglomerato (ST)	100299	S.P.	3			D1	
Agglomerato (ST)	150101	S.N.P.	3	20	Cass. Scarr.	D1	
Agglomerato (ST)	150102	S.N.P.	3	20	Cass. Scarr.	D1	
Agglomerato (ST)	160602	S.N.P.	3	20		D1	
Agglomerato (ST)	170203	S.N.P.	3	20	Cass. Scarr.	D1	
Agglomerato (ST)	170504	S.N.P.	3	20	Cass. Scarr.	R10	
Agglomerato (ST)	170604	S.N.P.	3			D1	

43. Pag. 134 del PMC: sostituire il seguente testo "Lo stoccaggio deve quindi in genere prevedere i seguenti criteri:

- ...omissis...
- *apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti quantitativi e temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo*".

come di seguito riportato:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

*“Lo stoccaggio deve quindi in genere prevedere i seguenti criteri:*

- ...omissis...
- *apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti quantitativi o temporali, a seconda della modalità scelta e comunicata dal Gestore, per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo”.*

44. Pagg. 143-144 del PMC: la tabella riportata va sostituita con la seguente

<b>Codice rifiuto</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni</b>
010102	rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi	R10
010308	rifiuti pietrisco vagliatura calcare	R10
010408		
010410		
170101	cemento	R10
170102	mattoni	R10
170103	mattonelle e ceramiche	R10
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R10
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui al codice 170503	R10
170508	Pietrisco tolto d'opera	R10
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R10
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 e 170902 (*)	R10
100202	Scorie non trattate	R10
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R10

45. Pag. 165 del PMC: sostituire il seguente testo

➤ “Scarichi idrici.

*Il Gestore deve presentare per ciascuno scarico indicato nelle tabb. 110 e 111 una scheda di sintesi contenente le seguenti informazioni:*

- *Codice dello scarico*
- *Coordinata geografica*
- *Portata (valori medi mensili e annuali)*
- *Parametri misurati*
- *Valore limite autorizzato*
- *Concentrazioni misurate*
- *Flussi di massa in t/a”*

come di seguito riportato

➤ “Scarichi idrici.

*Il Gestore deve presentare per ciascuno scarico indicato nelle tabb. 112 e 113 una scheda di sintesi contenente le seguenti informazioni:*



## Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

- *Codice dello scarico*
- *Coordinata geografica*
- *Portata (valori medi mensili e annuali) (per quanto riguarda gli scarichi di natura civile dello stabilimento, il Gestore deve fare una stima delle portate sulla base degli Abitanti Equivalenti (A.E.))*
- *Parametri misurati*
- *Valore limite autorizzato, ove presente*
- *Concentrazioni misurate*
- *Flussi di massa in t/a (solo per quanto riguarda gli scarichi di natura civile dello stabilimento, il Gestore deve fare una valutazione dei flussi di massa sulla base delle portate stimate come indicato in precedenza)."*

### Modifiche e integrazioni da apportare al PIC Allegato al Decreto AIA del 04/08/2011

46. Pag. 139 del PIC: al termine del paragrafo 5.2.4.5 del PIC deve essere aggiunta la seguente frase "Sono fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento UE N.333/2011 del Consiglio del 31-03-2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio".

47. PIC: le colonne "Limite AIA (Transitorio e Finale)" e "Monitoraggio (Proposto dal gestore e AIA)" delle tabelle riportate nel paragrafo 5.1 ("Emissioni in aria") relative alle prestazioni attese/dichiarate dal Gestore devono essere eliminate.

48. Paragrafo 5.3 del PIC: il Gestore relativamente agli scarichi individuati nelle seguenti tabelle

- Tabella 251 del § 5.3.2.2 (scarico parziale 3 AD, pag. 668),
- Tabella 252 del § 5.3.3.2 (scarico parziale 5 AD, pag. 669),
- Tabella 258 del § 5.3.4.2 (scarico parziale 15 AD, pag. 677),
- Tabella 263 del § 5.3.5.2 (scarichi parziali 21 AD e 46AD, pag. 687),
- Tabella 270 del § 5.3.6.2 (scarichi parziali 23 AD, 26 AD e 50 AD pag. 699),
- Tabella 273 del § 5.3.8.2 (scarico parziale 31 AD, pag. 704),
- Tabella 277 del § 5.3.9.2 (scarico parziale 28 AD, pag. 712)
- Tabella 280 del § 5.3.10.2 (scarichi parziali 35 AD e 53 AD, pag. 716),
- Tabella 283 del § 5.3.12.3 (scarichi SF3, SF4, SF5 ed SF6, pag. 721-722),
- Tabella 285 del § 5.3.13.2 (scarichi parziali 55 AD, 37 AD, 39 AD e 57 AD, pag. 724),

oltre ai parametri già indicati nelle suddette tabelle, dovrà monitorare ai fini conoscitivi anche i parametri azoto totale e il fosforo totale con modalità discontinue e frequenze individuate nel PMC.

49. Pag. 824 del PIC: sostituire il testo "Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

*individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali”.*

*come di seguito riportato “Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio del PM10 come previsto nei paragrafi 3.2 – 3.14 del PMC, rispettando le frequenze ivi riportate. Inoltre, per quei punti di emissione per cui è prescritto solo il monitoraggio delle polveri totali, al fine di valutare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali, il Gestore, in occasione del primo anno di monitoraggio dovrà effettuare una misura di PM10 in concomitanza con una delle misurazioni di polveri totali e deve calcolare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali”.*

50. Pag. 825 del PIC: sostituire il testo “Si prescrive che il Gestore presenti all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto cantierabile per ciascuno dei punti sotto riportati.

- *Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria.*
- *Installazione di un sistema di controllo dell’efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell’impianto di agglomerazione.*
- *Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile”.*

*come di seguito riportato “Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia un Progetto cantierabile per la valutazione e monitoraggio delle emissioni fuggitive di polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria. Fino a una nuova ed eventuale disposizione dell’Autorità Competente, la frequenza di campionamento dovrà essere settimanale e le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l’Ente di Controllo. Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto cantierabile per ciascuno dei punti sotto riportati.*

- *Installazione di un sistema di controllo dell’efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell’impianto di agglomerazione.*
- *Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile.*

*Si prescrive all’Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell’aria attraverso l’adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete, la stessa sarà implementata da un sistema di monitoraggio d’area ottico-spettrale fence line open-path, costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi.*

51. Pag. 825 del PIC: sostituire la frase “Il Gestore, dovrà effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCCD/F dal camino E312, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”

4





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

con la frase *"Il Gestore dovrà installare sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito del PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO"*.

52. Pag. 832 del PIC: eliminare la frase *"Si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo, dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428"*.

53. Pagg. 949 e 950 del PIC: sostituire il seguente testo *"Lo stoccaggio deve quindi in genere prevedere i seguenti criteri:*

- ...omissis...
- *apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo"*.

come di seguito riportato

*"Lo stoccaggio deve quindi in genere prevedere i seguenti criteri:*

- ...omissis...
- *apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti quantitativi o temporali, a seconda della modalità scelta e comunicata dal Gestore, per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo"*.

54. Pag. 967 del PIC: introdurre prima del paragrafo 9.8 il nuovo paragrafo 9.7bis dal titolo "Altre prescrizioni" contenente le seguenti prescrizioni.

- Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio e la caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e dei combustibili utilizzati, nonché di controllo di consumi e produzione di energia.
- Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del riesame dell'AIA, dovrà presentare un programma di osservazione/sorveglianza sia visiva che strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, che dovrà prevedere il controllo e la verifica a rotazione degli stessi in modo da consentire il monitoraggio dell'intero parco in un periodo massimo di 24 mesi. Il programma dovrà includere anche il controllo di tutte le aree di stoccaggio di materie prime. I suddetti programmi dovranno essere trasmessi ad ISPRA ed ARPA Puglia per approvazione.





**Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**ALLEGATO II OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO**

1. <i>LEGAMBIENTE TARANTO (DVA-2012-0010701 DEL 07/05/2012)</i> .....	35
2. <i>CONTRAMIANTO (DVA-2012-0019500 DEL 14/08/2012)</i> .....	50
3. <i>ALTAMAREA (DVA-2012-0020792 DEL 29/08/2012)</i> .....	51
4. <i>PEACELINK (DVA-2012-0020991 DEL 03/09/2012)</i> .....	57
5. <i>ALTAMAREA (DVA-2012-0021814 DEL 12/09/2012)</i> .....	71



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

1. Legambiente Taranto (DVA-2012-0010701 del 07/05/2012)

Sede: Taranto - Via del pubblico ministero, 1 - 74100 Taranto (TA) Associazione : Legambiente Taranto			
Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
A	Revisione AIA	1. Revisione di tutte le AIA rilasciate nell'area di Taranto	Argomento non di pertinenza del presente provvedimento
	Limite alla capacità produttiva	2. Autorizzazione con il limite di 9 mln t/a di acciaio da ridurre gradualmente a seguire con relativo accordo di programma di salvaguardia occupazionale	Nel presente provvedimento si prescrive di limitare la produzione a 8 mln t/a di acciaio.  Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'AFO3.
		3. Chiusura definitiva dell'altoforno AFO3	



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici

Associazione : Legambiente Taranto

Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
B	COKERIA	<p>4. Abbattimento emissioni diffuse e fugitive dell'80% entro 3 anni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• adozione di un programma LDAR</li></ul> <p>5. sistema di monitoraggio in continuo di IPA, BTEX e di campionamento polveri nelle macchine caricatrici e sfornatrici</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• valutazione costi benefici per adozione dello spegnimento a secco del coke</li></ul> <p>6. installazione di una rete di monitoraggio ad alta risoluzione lungo il perimetro della cokeria</p>	<p>Spegnimento coke: Rif. PIC §3.5.9 LDAR: Rif PIC. §3.9 Monitoraggio IPA e BTEX e rete di monitoraggio: Rif PIC §3.9</p>



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)			
Associazione : Legambiente Taranto			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
		<p>7. riduzione emissioni sui camini della cokeria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sistema di abbattimento sui camini che attualmente ne risultano sprovvisti</li><li>• evitare il fenomeno del "trafilamento" di polveri dalle pareti di refrattari attraverso il controllo della temperatura (controllo delle fluttuazioni di temperatura per impedire gli shock termici) e programma di manutenzione periodica</li></ul> <p>8. Installazione di un sensore per monitorare il grado di deformazione</p>	<p>Il sistemi di abbattimento sui camini della cokefazione che attualmente non ne sono provvisti non sono previsti dalle BAT.</p> <p>Nel presente provvedimento sono previsti interventi inerenti (Rif. PIC §3.2):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rifacimento refrattari sulle batterie 3-4-5-6-9-10-11</li><li>• Installazione Proven sulle batterie 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12</li><li>• Costruzione nuove docce: doccia 1 (batterie 3-4), doccia 3 (batterie 5-6), doccia 4 (batterie 7-8), doccia 5 (batteria 10), doccia 7 (batteria 12), doccia 6 (batteria 11)</li><li>• Rifacimento piani di carica</li><li>• Intensificazione attività di manutenzione e registrazione porte a 600 hu/g</li></ul> <p>La problematica è affrontata nell'AIA del 4/8/2011 e nell'ambito di questa procedura di riesame (Rif. PIC §3.8.3).</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

10) **separantul de calitate** relative al **conținutului** **tehnice**

**Associazione: Legambiente Taranto**

**Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'ALA concessa all'ILVA di Taranto)**

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
		<p>meccanica delle pareti dei forni delle batterie della cokeria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio in continuo del gas coke (quantità giornaliera) inviato alle torce di sicurezza</li> <li>• Controllo continuo delle emissioni convogliate e delle torce tramite videocamere</li> </ul>	
		<p>9. Rinuncia all'utilizzo del pet-coke in cokeria</p> <p>10. Tempi di distillazione delle batterie della</p>	<p>Nel presente provvedimento è prevista la cessazione dell'utilizzo di pet-coke. (Rif. PIC §3.3).</p> <p>Nel presente provvedimento è prescritto di portare i tempi di distillazione del coke a durate non inferiori alle 24 ore (Rif. PIC §3.3).</p>

Allegati – pag 38



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO			
Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)			
Associazione : Legambiente Taranto			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
		<p>cokeria non inferiori a 20/22 ore e monitoraggio automatico della temperatura dei piedritti e delle celle di distillazione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tenere sotto osservazione la presenza di gas residui nei tubi di sviluppo dopo lo sfornamento.</li></ul>	
		<p>11. Prevedere un monitoraggio periodico con cadenza giornaliera per le emissioni visibili (modifica rispetto all'AIA che si basa su media mensile mobile)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con durata di visibilità dell'ordine di 10 secondi.</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento è prescritta una riduzione a 30 secondi della durata delle emissioni visibili.</p> <p>L'implementazione del sistema di videomonitoraggio è già prescritta nell'AIA del 4/8/2011</p>
C	Parchi minerali	12. Copertura e	Nel presente provvedimento, è richiesto all'azienda, progetto esecutivo per la realizzazione delle coperture dei





# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

#### Assicurazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici

Associazione : Legambiente Taranto

Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
	e materie prime	<p>impermeabilizzazione (con tempi minori rispetto a quanto previsto dall'AIA) dei parchi minerali e dei treni nastri trasportatori</p> <ul style="list-style-type: none"><li>inefficaci le operazioni di barriera se non accompagnate dalla copertura</li></ul>	<p>parchi primari.</p> <p>Nel presente provvedimento si prescrive all'Azienda, con riferimento alle emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione di materiali che siano trasportati via mare, l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11, con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti.</p> <p>Inoltre si prescrive all'Azienda, con riferimento alla prescrizione del paragrafo n. 9.2.1.11 del decreto di AIA del 4 agosto 2011, di completare e integrare, l'intervento denominato "Interventi chiusura nastri e cadute", con sistema mediante la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro).</p> <p>Nel presente provvedimento si prescrive all'Azienda, per le aree di deposito di materiali polverulenti, diverse dai parchi primari di cui sopra e prioritariamente per il parco Nord coke e per il parco OMO, entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la realizzazione dei lavori per la costruzione di edifici chiusi e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata dalle aree per lo stoccaggio di materiali polverulenti in accordo alla BAT n. 11, punto III.</p> <p>Nel presente provvedimento sono previsti inoltre interventi inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>limitazione delle emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti attraverso l'utilizzo di nebulizzatori per parchi primari, parco NORD coke e parco OMO;</li><li>riallocazione dei cumuli garantendo una fascia di rispetto di 80 m tra il confine di stabilimento e il contorno esterno del primo cumulo;</li><li>intensificazione filatura cumuli;</li><li>riduzione della giacenza media dei parchi del 30%;</li><li>riduzione del 50% della velocità di percorrenza dei veicoli sulle strade;</li><li>monitoraggio per azioni in caso di velocità del vento superiore a 5 m/s;</li><li>nuova rete per bagnatura cumuli;</li></ul> <p>Misure da applicare durante i Wind Days:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>riduzione del 10% nella ripresa di minerali e fossili durante i Wind Days;</li><li>filatura doppia dei cumuli di materie prime stoccate ai parchi primari con frequenza doppia rispetto</li></ul>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Decreto Ministeriale del 26/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)			
Associazione : Legambiente Taranto			
Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
			<p>alle attività di filatura effettuate secondo quanto previsto nella Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 O1 nella edizione in vigore;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bagnatura doppia delle piste interne dei parchi primari rispetto alle normali condizioni meteo; Inoltre, per ogni <i>Wind Day</i>, dovrà esser predisposto un report di riscontro, che dovrà essere trasmesso all'Ente di controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo.</li></ul> <p>Le operazioni di barrieramento sono già in corso d'opera in quanto prescritte nell'AIA del 4/8/2011.</p> <p>Gli interventi di impermeabilizzazione sono già una prescrizione nell'AIA del 4/8/2011.</p> <p>L'installazione di aspirazione e depolverazione per il carico e lo scarico di prodotti polverulenti è già una prescrizione nell'AIA del 4/8/2011.</p>



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici

Associazione : Legambiente Taranto

Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
D	AGGLOMERATO	<p>14. Campionamento in continuo delle emissioni di diossina dal camino E312</p> <p>15. Controllo della dispersione di polveri (contenenti diossina) lungo l'intero processo di sinterizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitare l'utilizzo di scaglie di laminazione contaminate da oli</li><li>• Adozione di filtri a manica</li><li>• Evitare l'uso di antracite responsabile di emissione di idrocarburi</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento sono previsti interventi descritti al presente PIC §3.2.</p> <p>Il campionamento a lungo termine delle emissioni di PCDD/F dal camino E312 è già in esame come prescrizione dell'AIA del 4/8/2011.</p> <p>Scaglie di laminazione: Rif PIC §3.3</p> <p>Il divieto di utilizzo dell'antracite e l'utilizzo del solo carbon coke come combustibile nella sinterizzazione è già presente come prescrizione nell'AIA del 4/8/2011.</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Commissione Istruttoria IPPC**

**Associazione : Legambiente Taranto**

**Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'Ala concessa all'ILVA di Taranto)**

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
E	Controllo e Monitoraggio	16. Monitoraggio e/o campionamento in continuo di macro e micro inquinanti presso gli impianti maggiormente inquinati e trasparenza dei dati <ul style="list-style-type: none"><li>Misure di portata oltre che di concentrazione</li><li>Inquinanti da monitorare quelli contenuti nell'Al.III del D.Lgs. 59/2005</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento è prescritta l'istallazione di SME (ove non già presenti) per tutte le fonti di emissione convogliata per cui è prescritto un limite alle emissioni in concentrazione calcolato come media oraria (secondo quanto indicato nel IIRef). (Rif. PIC §3.9)</p> <p>Nel presente provvedimento è prescritto di tener conto delle linee guida per la trasmissione e visualizzazione dei dati elaborati e non elaborati in base alle indicazioni di ARPA Puglia, fornite in base alle linee guida definite da ISPRA</p>
		17. Il sistema di monitoraggio in continuo deve garantire un controllo dell'ARPA Puglia non nella sola fase di trasmissione finale dei dati, ma anche in quella intermedia di elaborazione numerica degli stessi dati nel	



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO IL VA DI TARANTO**

**© 2006 by the collective authors of "Soul on Ice"**

**Associazione: Legambiente Taranto**

**Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)**

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
		software.	
F	Bonifiche	18. Chiusura delle procedure relative alla caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica delle aree rientranti nel SIN con stipula a breve di un contratto di programma	Vedi verbale Conferenza dei Servizi del 18/10/2012
G	Scarichi idrici e recupero reflui depurati	19. Campionamento e monitoraggio in continuo degli scarichi idrici da effettuarsi a piè di impianto e non dopo miscelazione con	L'osservazione verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.

Allegati – pag 44

depurati	
----------	--



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Associazione : Legambiente Taranto 26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
H	CET/2	acque di processo e di raffreddamento nella parte terminale dei due canaloni. • Controllo sedimenti dei canaloni	
		20. Utilizzo reflui dei depuratori Gennarini e Bellavista eliminando il prelievo di acqua dai fiumi Sinni e Tara	L'utilizzo di acque affinate è già una prescrizione nell'AIA del 4/8/2011.
		21. Eliminazione utilizzo olio combustibile nella CET/2 e definizione dei tempi per la sua dismissione • I gas di recupero siderurgici non vengono depurati o filtrati prima da elettrofiltri prima del loro utilizzo (a differenza della CET/3)	L'osservazione verrà presa in considerazione nel successivo riesame (Vedi verbale Conferenza dei Servizi del 18/10/2012).





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Osservazioni del pubblico relative al contenuto tecnico			
Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)			
Associazione : Legambiente Taranto			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
I	Direttiva "Seveso" e normativa antincendio	22. Adempimenti rapporto di sicurezza e CPI	Vedi verbale Conferenza dei Servizi del 18/10/2012
L	Tutela dei lavoratori	23. Piano dettagliato di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti	Vedi verbale Conferenza dei Servizi del 18/10/2012
M	ACCIAIERIA	24. Controllo sull'efficacia del sistema di depolverazione secondaria installato su ACC/2 e misure atte a ridurre drasticamente il fenomeno dello "slopping". Intervento di adeguamento del sistema di depolverazione secondaria sull'ACC/1 (Specifiche pratiche operative adottate dall'azienda (A5121001 e POS A1118) e Cattivo funzionamento del sistema di	Nel presente provvedimento sono previsti interventi descritti al presente PIC §3.2.  L'implementazione del sistema di videomonitoraggio per quanto riguarda lo slopping e per quanto riguarda la fase di desolfurazione è già prescritta nell'AIA del 4/8/2011.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)			
Associazione : Legambiente Taranto			
Argomento del pubblico relativo ai contenuti tecnici			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
		<p>depolverazione secondaria in esercizio)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Installazione del sistema di videomonitoraggio</li><li>• Adozione di misure stringenti di pronto intervento da adottare nell'evidenziazione del fenomeno</li></ul>	
		<p>25. Installazione sulle torce delle acciaierie di sistemi di prelievo gas con idonei sistemi di monitoraggio in continuo dei parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• portata</li><li>• CO</li><li>• Temperatura di combustione</li><li>• installazione di un sistema atto ad impedire l'ingresso di aria nel corpo della stessa torcia</li></ul>	<p>La problematica è affrontata nell'AIA del 4/8/2011 e nell'ambito di questa procedura di riesame (Rif. PIC §3.8.3).</p>



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Rapporto di valutazione ambientale di contenuti tecnici			
Associazione : Legambiente Taranto			
Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'AIA concessa all'ILVA di Taranto)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
		(con relativo controllo dell'ossigeno) <ul style="list-style-type: none"><li>• installazione di smokeless per migliorare la combustione e ridurre le emissioni di residui carboniosi (fumate nere)</li></ul>	
N	Fattibilità modifiche impiantistiche	26. Istituzione di un tavolo tecnico per verificare la fattibilità delle modifiche impiantistiche nel ciclo produttivo con utilizzo di tecnologie come Corex o Finex <ul style="list-style-type: none"><li>• Ricorrere a un "gassificatore di fusione" che renda possibile l'eliminazione del ciclo "cokeria-</li></ul>	Non previsto nell'ambito della presente procedura del riesame di AIA



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici**

Associazione : Legambiente Taranto

Prot. Nota DVA-2012-0010701 del 07/05/2012 (26 Punti irrinunciabili di Legambiente per la riapertura dell'Ala concessa all'ILVA di Taranto)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
		sinterizzazione-altoforno".	



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

2. Contramianto (DVA-2012-0019500 del 14/08/2012)

Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici			
Associazione : Contramianto			
Prot. Nota DVA-2012-0019500 del 14/08/2012 (Possibile difformità Certificazione Gestione Ambientale e per la Sicurezza e la Salute del Lavoro)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti/Riferimenti
	Certificazione Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004	Le certificazioni sembrano essere in contrasto con quelli che sono gli atti conclusivi del provvedimento di sequestro attuato all'ILVA di Taranto con possibile difformità tra la ipotizzata situazione di rischio ambientale e per la salute dell'ordinanza del Tribunale di Taranto e la piena rispondenza alla Gestione Ambientale e alla Sicurezza della Salute e Sicurezza del Lavoro dei Certificati rilasciati	Prevista la valutazione del SGA nell'ambito del prossimo riesame.
	Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001:2007		Non previsto nell'ambito della presente procedura del riesame di AIA




**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**3. Altamarea (DVA-2012-0020792 del 29/08/2012)**

Non è stato il doppio controllo effettuato			
Associazione : Altamarea			
Prot. Nota DVA-2012-0020792 del 29/08/2012 (Promemoria sul "CASO TARANTO E ILVA" - 10 punti irrinunciabili per il rilascio dell'AIA)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
Cfr. pag. 6	MCP autorizzata	1. Massima capacità produttiva da autorizzare non superiore a 10,5 mln t/anno	Nel presente provvedimento si prescrive di limitare la produzione a 8 mln t/a di acciaio.  Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'AFO3.
	Durata dell'AIA	2. Durata dell'AIA di 5 anni e non 6 perché il Certificato di qualità presentato copre solo le attività del ciclo integrale delle bramme di colata continua in poi e non l'intero ciclo siderurgico	Non è chiaro a quale certificato faccia riferimento l'osservazione. Nel caso si intendesse il certificato ISO 9001 esso non ha rilevanza ai fini della procedura AIA. Prevista la valutazione del SGA nell'ambito del prossimo riesame.
	CPI e Analisi di rischio	3. Non autorizzare l'esercizio di impianti privi di Certificato di Prevenzione Incendi e di nulla osta di analisi di rischio di incidenti rilevanti.	Vedi verbale Conferenza dei Servizi del 18/10/2012





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Osservazioni da pubblicare nella relazione finale**

Associazione : Altamarea

Prot. Nota DVA-2012-0020792 del 29/08/2012 (Promemoria sul "CASO TARANTO E ILVA" - 10 punti irrinunciabili per il rilascio dell'AIA)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
	Campionamento diossine al camino E312	4. Campionare in continuo le emissioni di diossina convogliate al camino E312 e mettere sotto controllo le emissioni diffuse intorno a elettrofiltri, raffreddatori, ecc.	Il campionamento a lungo termine delle emissioni di PCDD/F dal camino E312 è già in esame come prescrizione dell'AIA del 4/8/2011  Nel presente provvedimento sono previsti interventi descritti al §3.2
	Limiti AIA in aria	5. Stabilire il limite quantitativo annuo delle emissioni complessive degli inquinanti indicati nella dichiarazione INES, fissando un programma di progressiva ma drastica riduzione nel tempo.	Nel presente provvedimento sono previsti limiti transitori, in flusso di massa, da rispettare da subito e parametrati sui valori di concentrazione previsti dalle BAT Conclusions. Essi sono assegnati per reparto produttivo o per gruppi emissivi particolarmente critici. A seguito degli interventi previsti, di adeguamento alle BAT Conclusions, seguirà il rispetto dei limiti in concentrazione associati per ogni punto di emissione.
	Controllo del Benzo(a)pirene	6. Controllare il benzo(a)pirene sul perimetro esterno e sugli impianti	Monitoraggio IPA e BTEX e rete di monitoraggio: Rif PIC §3.9



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

③ Osservazioni del pubblico, relative al progetto di autorizzazione			
Prot. Nota DVA-2012-0020792 del 29/08/2012 (Promemoria sul "CASO TARANTO E ILVA" - 10 punti irrinunciabili per il rilascio dell'AIA)			
Associazione : Altamarea			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		<p>all'interno dello stabilimento,</p> <p>a. fissando un limite emissivo di 150 ng/m<sup>3</sup> sul piano coperchi della cokeria.</p> <p>b. In parallelo prescrivere la delocalizzazione del 50% della cokeria nel corso della durata dell'AIA e del restante 50% nella prossima tornata.</p>	
	Scarichi idrici - controllo e limiti AIA	<p>7. Controllare e monitorare gli inquinanti nei reflui idrici</p> <p>a. non sugli sbocchi a mare, ma sulle acque di processo degli impianti,</p>	L'osservazione verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici

Associazione : Altamarea

Prot. Nota DVA-2012-0020792 del 29/08/2012 (Promemoria sul "CASO TARANTO E ILVA" - 10 punti irrinunciabili per il rilascio dell'AIA)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		<p>quindi prima che vengano miscelate con acque di raffreddamento, piovane, ecc. e</p> <p>b. prima che confluiscano nelle condutture che poi arrivano agli scarichi a mare.</p> <p>c. Fissare inoltre i quantitativi massimi di inquinanti scaricati, in funzione delle concentrazioni fissate e dei flussi totali finali.</p>	
	Area Parchi	8. Prescrivere la copertura dei parchi primari senza passare attraverso gli studi di fattibilità.	<p>Nel presente provvedimento, è richiesto all'azienda, progetto esecutivo per la realizzazione delle coperture dei parchi primari.</p> <p>Nel presente provvedimento si prescrive all'Azienda, con riferimento alle emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione di materiali che siano trasportati via mare, l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11, con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti.</p>



# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/06/2013			
Associazione : Altamarea			
Prot. Nota DVA-2012-0020792 del 29/08/2012 (Promemoria sul "CASO TARANTO E ILVA": 10 punti irrinunciabili per il rilascio dell'AIA)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
			<p>Inoltre si prescrive all'Azienda, con riferimento alla prescrizione del paragrafo n. 9.2.1.11 del decreto di AIA del 4 agosto 2011, di completare e integrare, l'intervento denominato "Interventi chiusura nastri e cadute", con sistema mediante la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro).</p> <p>Nel presente provvedimento si prescrive all'Azienda, per le aree di deposito di materiali polverulenti, diverse dai parchi primari di cui sopra e prioritariamente per il parco Nord coke e per il parco OMO, entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la realizzazione dei lavori per la costruzione di edifici chiusi e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata dalle aree per lo stoccaggio di materiali polverulenti in accordo alla BAT n. 11, punto III.</p> <p>Nel presente provvedimento sono previsti inoltre interventi inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• limitazione delle emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti attraverso l'utilizzo di nebulizzatori per parchi primari, parco NORD coke e parco OMO;</li><li>• riallocazione dei cumuli garantendo una fascia di rispetto di 80 m tra il confine di stabilimento e il contorno esterno del primo cumulo;</li><li>• intensificazione filmatrice cumuli;</li><li>• riduzione della giacenza media dei parchi del 30%;</li><li>• riduzione del 50% della velocità di percorrenza dei veicoli sulle strade;</li><li>• monitoraggio per azioni in caso di velocità del vento superiore a 5 m/s;</li><li>• nuova rete per bagnatura cumuli;</li></ul> <p><i>Misure da applicare durante i Wind Days:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riduzione del 10% nella ripresa di minerali e fossili durante i Wind Days;</li><li>• filmatrice doppia dei cumuli di materie prime stoccate ai parchi primari con frequenza doppia rispetto alle attività di filmatrice effettuate secondo quanto previsto nella Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 O1 nella edizione in vigore;</li><li>• bagnatura doppia delle piste interne dei parchi primari rispetto alle normali condizioni meteo;</li></ul> <p>Inoltre, per ogni Wind Day, dovrà esser predisposto un report di riscontro, che dovrà essere trasmesso all'Ente di controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo.</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Considerazioni del pubblico studio ai contenuti tecnici**

Associazione : Altamarea

Prot. Nota DVA-2012-0020792 del 29/08/2012 (Promemoria sul "CASO TARANTO E ILVA" - 10 punti irrinunciabili per il rilascio dell'AIA)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
			Le operazioni di barrieramento sono già in corso d'opera in quanto prescritte nell'AIA del 4/8/2011. Gli interventi di impermeabilizzazione sono già una prescrizione nell'AIA del 4/8/2011. L'installazione di aspirazione e depolverazione per il carico e lo scarico di prodotti polverulenti è già una prescrizione nell'AIA del 4/8/2011.
	Bonifiche	9. Prescrivere la bonifica dei siti inquinati come da determinazioni della Regione Puglia	Vedi verbale della Conferenza dei Servizi del 18/10/2012
	Sanzioni sulle non ottemperanze	10. Sanzionare fortemente il Gestore in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA	Il regime sanzionatorio è disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

4. PeaceLink (DVA-2012-0020991 del 03/09/2012)

Associazione : PEACELINK			
Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
1.1	Emissioni convogliate in aria - limiti AIA	<ul style="list-style-type: none"><li>Fissare, inquinante per inquinante (da disaggregare stabilimento per stabilimento, impianto per impianto), una tabella di obiettivi "a scalare" in termini di riduzione delle emissioni.</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento sono previsti limiti transitori, in flusso di massa, da rispettare da subito e parametrati sui valori di concentrazione previsti dalle BAT Conclusions. Essi sono assegnati per reparto produttivo o per gruppi emissivi particolarmente critici. A seguito degli interventi previsti, di adeguamento alle BAT Conclusions, seguirà il rispetto dei limiti in concentrazione associati per ogni punto di emissione.</p> <p>La precedente AIA fissa già un limite per gli inquinanti indicati (All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 1.1 Classi I e II e All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 2 Classi I, II e III) ed è previsto, nel PMC, il monitoraggio per il rispetto dei valori limite alle emissioni.</p> <p>Il monitoraggio come "parametro conoscitivo" è richiesto nel PMC in verifica dell'eventuale presenza di alcuni inquinanti non dichiarati o in verifica delle eventuali dichiarazioni di non pertinenza di alcuni inquinanti.</p> <p>L'osservazione riguardo alle emissioni in acqua verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.</p> <p>Riduzione emissioni convogliate: vedi riferimenti relativi ai flussi di massa per le emissioni convogliate.</p>
		<ul style="list-style-type: none"><li>decremento annuo significativo.</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere quantificato.</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>La riduzione dell'emissione deve essere misurabile e verificabile (certificata ogni anno da ARPA Puglia)</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Definizione, partendo dalle dichiarazioni INES, una tabella delle emissioni annue e un cronoprogramma.</li><li>Portare a un significativo</li></ul>	





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

*(Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici)*

Associazione : PEACELINK

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		taglio complessivo medio di tutte le emissioni convogliate (non inferiore al 50%)	
	Emissioni diffuse e fuggitive - limiti AIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione con taglio complessivo non inferiore al 75%</li></ul>	
	Tutte le emissioni in aria - limiti AIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevedere tagli più significativi per<ul style="list-style-type: none"><li>○ Mercurio</li><li>○ Inquinanti cokeria</li><li>○ PCDD/F</li></ul></li></ul>	
	Tutte le emissioni in aria - limiti AIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fissare un tetto massimo annuo agli inquinanti</li></ul>	
1.2		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fissare Valori Limite di Emissione non solo in termini di concentrazione ma anche in termini di flusso di massa annuo (assumendo i valori più bassi delle dichiarazioni INES-EPER e E-PRTR)</li><li>• previsione di una ulteriore diminuzione nel tempo.</li></ul>	
2	Tutte le emissioni in aria - limiti AIA		
2.1	Tutte le Emissioni in aria e acqua - Definizione degli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mettere a punto un modello matematico in grado di stabilire la sommatoria annua</li></ul>	



# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Dati e dati del pubblico, della legge, i contenuti, tutti.

Associazione : PEACELINK

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
	inquinanti	<ul style="list-style-type: none"><li>di tutti gli inquinanti</li><li>Definire "analiticamente" i quantitativi massimi annui in termini di flusso di massa.</li><li>Creare una mappa dettagliata di tutti gli inquinanti presenti</li><li>Impossibilità ad oggi di stabilire le fonti di ARSENICO</li></ul>	
2.3	Efficacia dei Piani di Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificare se la riduzione degli IPA dichiarata da ILVA sia o meno reale e misurabile (ARPA Puglia non ha ritenuto di poterla validare)</li></ul>	Nel presente provvedimento è prescritto di tener conto delle linee guida per la trasmissione e visualizzazione dei dati elaborati e non elaborati in base alle indicazioni di ARPA Puglia, fornite in base alle linee guida definite da ISPRA.
3.1	Emissioni convogliate in aria - Definizione degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"><li>Richiedere ad ILVA la mappatura quali-quantitativa di tutti gli inquinanti emessi dai camini</li><li>Particolare attenzione a dati non dichiarati nella scorsa AIA:<ul style="list-style-type: none"><li>IPA</li><li>PCB</li><li>Arsenico</li><li>Berillio</li></ul></li></ul>	<p>Nel presente provvedimento i limiti alle emissioni per questi inquinanti sono adeguati a quanto previsto dalle BAT Conclusions.</p> <p>La precedente AIA fissa già un limite per gli inquinanti indicati (All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 1.1 Classi I e II e All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 2 Classi I, II e III) ed è previsto, nel PMC, il monitoraggio per il rispetto dei valori limite alle emissioni.</p> <p>Il monitoraggio come "parametro conoscitivo" è richiesto nel PMC in verifica dell'eventuale presenza di alcuni inquinanti non dichiarati o in verifica delle eventuali dichiarazioni di non pertinenza di alcuni inquinanti.</p>



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Osservazioni del pubblico e delle parti interessate

Associazione : PEACELINK

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		<ul style="list-style-type: none"><li>○ Cadmio</li><li>○ Cromo Esavalente</li><li>○ Mercurio</li><li>○ Piombo</li><li>○ Tallio</li></ul>	
3.2	Emissioni convogliate in aria - limiti AIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risolvere l'ambiguità dell'AIA che definisce per questi inquinanti un riferimento come "parametri conoscitivi" richiamando poi genericamente i limiti del D.Lgs. 152/06.</li><li>• Si richiede di definire dei limiti alle emissioni per tutti questi inquinanti.</li><li>• Imporre limiti più severi del D.Lgs. 152/06 per taluni inquinanti (es Mercurio e Arsenico) vista la problematica ambientale connessa al territorio di Taranto</li></ul>	
3.3	Tutte le emissioni - limiti AIA		
4.1	Area COKERIA - Aumento dei quantitativi annui a	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porre l'attenzione su un eventuale aumento annuo delle emissioni a seguito dei</li></ul>	Nel presente provvedimento i limiti alle emissioni per questi inquinanti sono adeguati a quanto previsto dalle BAT Conclusions.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)			
Associazione : PEACELINK			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
	seguito dell'AIA	limiti dell'AIA per i parametri: <ul style="list-style-type: none"><li>o Polveri</li><li>o Biossido di azoto (NO<sub>2</sub>)</li><li>o Anidride solforosa (SO<sub>2</sub>)</li><li>o IPA</li><li>o Ossido di carbonio (emissioni diffuse)</li></ul>	
4.2	Area COKERIA - IPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Importare limiti e misurazioni con riferimento alle emissioni sia convogliate che diffuse</li><li>• Inserire limiti di emissione (per le emissioni diffuse)<ul style="list-style-type: none"><li>o per il "topsite" delle cokerie e</li><li>o per altri punti come le porte</li></ul></li><li>• Misurazione degli IPA in continuo al perimetro della cokeria mediante strumenti ad alta risoluzione temporale (del tipo EcoChem PAS 2000 CE) in modo da</li><li>• Permettere la correlazione tra</li></ul>	Nel presente provvedimento sono previsti limiti transitori, in flusso di massa, da rispettare da subito e parametrati sui valori di concentrazione previsti dalle BAT Conclusions. Essi sono assegnati per reparto produttivo o per gruppi emissivi particolarmente critici. A seguito degli interventi previsti, di adeguamento alle BAT Conclusions, seguirà il rispetto dei limiti in concentrazione associati per ogni punto di emissione.
5.1	Area COKERIA - Monitoraggio IPA		Monitoraggio IPA e BTEX e rete di monitoraggio: Rif PIC §3.9



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Classificazione del pubblico relativo ai contenuti: Pagine**

**Associazione : PEACELINK**

**Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)**

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		<p>le emissioni diffuse filmate e la concentrazione di IPA rilevate e</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Attribuire eventuali "fughe di IPA" alla sorgente.</li><li>• Collegamento di tale strumentazione con il server di ARPA Puglia</li></ul>	
5.2	Area COKERIA - Monitoraggio Benzene	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inserire una misurazione certificata in continuo per il Benzene a una distanza non superiore ai 50 m dalle batterie</li></ul>	
5.3	Area COKERIA - Tempi di cottura COKE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilità di verifica, attraverso la misurazione della concentrazione di IPA di cui al punto 5.1, dell'efficacia dei tempi di cottura adottati</li><li>• Inserire prescrizione sui tempi di cottura del coke</li><li>• Prevedere strumentazione in grado di allertare gli organi di controllo in caso di non rispetto della prescrizione sui tempi di cottura.</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento è prescritto di portare i tempi di distillazione del coke a durate non inferiori alle 24 ore.</p>



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Dati generali del pubblico deliberato al sistema di gestione Associazione : PEACELINK			
Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
5.4	Area COKERIA - limiti AIA sul piano coperci e altre postazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>Fissare un valore limite di benzo(a)pirene (conc. max 1 ng/m<sup>3</sup>) al perimetro da non superare, con campionamento giornaliero e misurazione media mensile a carico dell'azienda con controlli a campione dell'ARPA</li><li>Effettuare una rilevazione di benzo(a)pirene in contemporanea all'interno della cokeria, al fine di certificarne la provenienza.</li><li>Effettuare una rilevazione degli inquinanti come benzo(a)pirene, IPA e diossine con campagne trimestrali mediante tecnologia ventoselettiva</li><li>Individuare almeno un punto di rilevazione mensile del benzo(a)pirene sul piano coperci della cokeria in funzione, fissando un limite emissivo di 150 ng/m<sup>3</sup>, con</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento sono previsti limiti transitori, in flusso di massa, da rispettare da subito e parametrati sui valori di concentrazione previsti dalle BAT Conclusions. Essi sono assegnati per reparto produttivo o per gruppi emissivi particolarmente critici. A seguito degli interventi previsti, di adeguamento alle BAT Conclusions, seguirà il rispetto dei limiti in concentrazione associati per ogni punto di emissione.</p> <p><i>Monitoraggio IPA e BTEX e rete di monitoraggio: Rif PIC §3.9</i></p> <p>Nel presente provvedimento è prescritto di tener conto delle linee guida per la trasmissione e visualizzazione dei dati elaborati e non elaborati in base alle indicazioni di ARPA Puglia, fornite in base alle linee guida definite da ISPRA.</p>





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici**

Associazione : PEACELINK

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		<b>campionamento giornaliero e misurazione media mensile e controlli a campione dell'ARPA</b>	
5.5	Area COKERIA - limiti e controlli alle Emissioni diffuse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fissare dei limiti anche alle emissioni diffuse</li><li>• Misurazioni sulle ricadute delle emissioni diffuse mediante l'utilizzo di "deposimetri"</li><li>• Realizzazione del programma di "fence monitoring" al perimetro dell'impianto descritto da ARPA Puglia, in grado di riscontrare la provenienza di masse d'aria estese di origine industriale.</li></ul>	
6	Adozione BAT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si sottolinea che le BAT non solo devono essere adottate ma devono anche "funzionare". Un "funzionamento parziale" avrebbe conseguenze molto pesanti</li></ul>	Misura del deltaP sui filtri a manica già prevista dalla precedente AIA per i filtri installati, essa è prevista nel presente provvedimento anche per quelli ancora da installare.
6.1	Misura più	<ul style="list-style-type: none"><li>• Predisporre sistemi di</li></ul>	Rif. PIC §2.1



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici			
Associazione : PEACELINK			
Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
	restrittive delle BAT	captazione che vadano oltre le BAT dunque <ul style="list-style-type: none"><li>• rifacimento ex novo dell'impianto e</li><li>• sistema di monitoraggio efficace delle emissioni diffuse</li></ul>	Riduzione emissioni diffuse: vedi riferimenti del presente parere relativi agli interventi previsti per la riduzione e monitoraggio delle emissioni diffuse.
6.2	Inefficacia delle BAT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si sottolinea che – per una cokeria- anche l'adozione di migliori tecnologie disponibili non è in grado di assicurare nel raggio di 1700 metri un valore di concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 1 ng/m<sup>3</sup> (<sup>1</sup>).</li></ul>	Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 155/2010, la Commissione ha recepito nel presente parere le misure contenute nel "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", redatto sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato da ARPA Puglia che evidenziava specifiche criticità per le cokerie dello stabilimento e definiva le relative misure finalizzate alla riduzione delle concentrazioni di B(a)P e del numero di superamenti delle concentrazioni massime ammissibili per il PM10. La Commissione, a cui spetta l'individuazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate per la riduzione dell'inquinamento generato dallo specifico impianto in esame sulla base dei BREF di riferimento, a conclusione dell'istruttoria condotta ha indicato ulteriori misure da imporre all'Azienda, le quali potranno essere oggetto di successivo riesame anche a seguito delle determinazioni assunte dalla Regione Puglia in attuazione della legge regionale n. 21/2012 nonché delle risultanze degli ulteriori monitoraggi che saranno effettuati nei quartieri limitrofi ai sensi della normativa vigente sulla qualità dell'aria e prescritti nel parere. E' evidente che l'individuazione delle BAT in quanto tali e della loro efficacia in termini generali è un dato fissato dalla norma comunitaria ed in particolare dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n.2012/135 UE, non derogabile dalla Commissione IPPC.

<sup>1</sup> come descritto da studi di letteratura cfr. pag 13 del documento di osservazioni presentato da PeaceLink



# Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

## Osservazioni del pubblico relative ai contenuti tecnici

Associazione : PEACELINK



Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
7	Area AGGLOMERATO - limiti AIA impianto di sinterizzazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si richiede un limite per le diossine al camino E312 di 0.32 ng/m<sup>3</sup></li><li>• Si richiede una rilevazione degli inquinanti:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Benzo(a)pirene</li><li>◦ IPA</li><li>◦ PCB</li><li>◦ PCDD/F</li></ul></li><li>• con campagne trimestrali, mediante tecnologia ventoselettiva, al fine di verificare se nell'impianto vi siano agglomerazioni di polveri con emissioni diffuse di polveri con diossina.</li><li>• Risolvere l'ambiguità dell'AIA che definisce per questi inquinanti:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ PCB</li><li>◦ IPA</li><li>◦ CO</li><li>◦ VOC espressi come carbonio organico totale</li><li>◦ VOCNM</li><li>◦ Cl</li></ul></li></ul>	<p>Nel presente provvedimento sono previsti limiti transitori, in flusso di massa, da rispettare da subito e parametrati sui valori di concentrazione previsti dalle BAT Conclusions. Essi sono assegnati per reparto produttivo o per gruppi emissivi particolarmente critici. A seguito degli interventi previsti, di adeguamento alle BAT Conclusions, seguirà il rispetto dei limiti in concentrazione associati per ogni punto di emissione.</p> <p>La verifica delle emissioni diffuse contenenti diossine nell'area agglomerato è una prescrizione della precedente AIA attualmente in fase di attuazione e di valutazione progressiva da parte della Commissione.</p> <p>La precedente AIA fissa già un limite per gli inquinanti indicati (All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 1.1 Classi I e II e All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 2 Classi I, II e III) ed è previsto, nel PMC, il monitoraggio per il rispetto dei valori limite alle emissioni.</p> <p>Il monitoraggio come "parametro conoscitivo" è richiesto nel PMC in verifica dell'eventuale presenza di alcuni inquinanti non dichiarati o in verifica delle eventuali dichiarazioni di non pertinenza di alcuni inquinanti.</p>



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Associazione : PEACELINK			
Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		<ul style="list-style-type: none"><li>Fe e composti organici</li><li>NH<sub>3</sub></li><li>Al</li><li>As</li><li>Be</li><li>Cd</li><li>Co</li><li>Cr</li><li>Cr VI</li><li>Cu</li><li>Fe</li><li>Hg</li><li>Ni</li><li>Pb</li><li>Se</li><li>Te</li><li>Tl</li><li>Zn e relativi composti</li><li>PM10</li></ul> "richiamando poi genericamente i limiti del D.Lgs. 152/06. <ul style="list-style-type: none"><li>Si richiede di definire dei limiti alle emissioni per tutti questi inquinanti.</li></ul>	



# Commissione Istruttoria IPPC

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Obbligo di pubblicazione del presente parere

Associazione : PEACELINK

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
8	Area AGGLOMERATO - tenore di ossigeno al camino E312	<ul style="list-style-type: none"><li>Si richiede che sia prescritto che la concentrazione di diossina sia calcolata sulla base del tenore medio di ossigeno "al netto di eventuali diluizioni"</li></ul>	
9	Area ACCIAIERIA - monitoraggio inquinanti	<ul style="list-style-type: none"><li>Prescrivere il monitoraggio continuo ai camini da E528/1 a E651</li><li>Inserire l'inquinante IPA ai suddetti camini</li><li>Inserire un valore limite di emissione per i seguenti inquinanti:<ul style="list-style-type: none"><li>Al</li><li>As</li><li>Be</li><li>Cd</li><li>Co</li><li>Cr</li><li>Cr VI</li><li>Cu</li><li>Fe</li><li>Hg</li><li>Pb</li></ul></li></ul>	<p>La precedente AIA fissa già un limite per gli IPA (All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 1.1 Classe I) ai suddetti camini.</p> <p>La precedente AIA fissa già un limite per gli inquinanti indicati (All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 1.1 Classi I e II e All. I parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 2 Classi I, II e III) ai suddetti camini.</p> <p>Nel presente provvedimento è prescritta l'istallazione di SME (ove non già presenti) per tutte le fonti di emissione convogliata per cui è prescritto un limite alle emissioni in concentrazione calcolato come media oraria (secondo quanto indicato nel BRef).</p> <p>Il monitoraggio come "parametro conoscitivo" è richiesto nel PMC in verifica dell'eventuale presenza di alcuni inquinanti non compresi nelle suddette classi o come verifica di eventuale dichiarata l'esclusione di inquinanti in esse compresi.</p>

Allegati - pag 68



Commissione Istruttoria IPPC  
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

Osservazioni del pubblico ed altre di natura tecnica			
Associazione : PEACELINK			
Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)			
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		<ul style="list-style-type: none"><li>o Se</li><li>o Te</li><li>o Tl</li><li>o Zn e relativi composti</li></ul> Per i quali attualmente è previsto soltanto un parametro conoscitivo con cadenza trimestrale	
	Tutti gli impianti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risolvere l'ambiguità dell'AIA che definisce, per gli inquinanti di cui all'All.I alla parte V del D.Lgs. 152/06, la verifica del VLE affidata al Gestore tramite misure o dichiarazione di esclusione della presenza di taluni inquinanti.</li><li>• Si chiede di risolvere ogni ambiguità che si riscontri tra definizione di <b>parametro conoscitivo</b> e <b>valore limite di emissione</b></li></ul>	<p>La precedente AIA fissa il limite per gli inquinanti indicati (All. I parte V del D.Lgs 152/06 – parte II par. 1.1 Classi I e II e All. I parte V del D.Lgs 152/06 – parte II par. 2 Classi I, II e III) ed è previsto, nel PMC, il monitoraggio per il rispetto dei valori limite alle emissioni.</p> <p>Il monitoraggio come “parametro conoscitivo” è richiesto nel PMC in verifica dell'eventuale presenza di alcuni inquinanti non compresi nelle suddette classi o come verifica di eventuale dichiarata l'esclusione di inquinanti in esse compresi.</p>
10	Emissioni in acqua – controllo degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si richiede che i controlli degli inquinanti avvengano prima della diluizione in acqua e</li><li>• che non vi siano parametri</li></ul>	L'osservazione verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

**Osservazioni da pubblicare relative ai contenuti tecnici**

Associazione : PEACELINK

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (Osservazioni e richieste di modifica all'Autorità Competente)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
		conoscitivi	
	Emissioni in acqua - limiti AIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• si richiede che venga posto un limite come flusso di massa annuo in analogia con gli inquinanti in aria</li></ul>	L'osservazione verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.
11	Inquinamento del mare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Necessità di valutare l'impatto delle idrovore ILVA</li></ul>	L'osservazione verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.
12	Inquinamento del suolo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoraggio del suolo con caratterizzazione del SIN</li></ul>	Vedi verbale della Conferenza dei servizi del 18/10/2012
13	Emissioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valutazione globale unitaria delle emissioni</li></ul>	Nel presente provvedimento sono previsti limiti transitori, in flusso di massa, da rispettare da subito e parametrati sui valori di concentrazione previsti dalle BAT Conclusions. Essi sono assegnati per reparto produttivo o per gruppi emissivi particolarmente critici. A seguito degli interventi previsti, di adeguamento alle BAT Conclusions, seguirà il rispetto dei limiti in concentrazione associati per ogni punto di emissione.
14	Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevedere nell'AIA le misure adottate in termini di sanzioni nel caso di superamento dei limiti emissivi</li></ul>	Il regime sanzionatorio è disciplinato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Associazione : PEACELINK

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (le proposte per l'AIA ILVA)

Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste	Commenti
-----------	-----------	------------------------	----------

Allegati - pag 70







**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Prot. Nota DVA-2012-0020991 del 03/09/2012 (le proposte per l'ALA ILVA)		
Associazione : PEACELINK		
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste
	Limiti AIA e BAT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione dell' Art.8 del D.Lgs. 59/2005</li><li>• Previsione di un cronoprogramma degli interventi a produzione ferma e impianti accesi.</li></ul>
		Rif. PIC § 2.1

**5. Altamarea (DVA-2012-0021814 del 12/09/2012)**

Prot. Nota DVA-2012-0021814 del 12/09/2012 (Osservazioni per aspetti tecnici [cfr. pag. 4])		
Associazione : Altamarea		
Rif. Nota	Argomento	Osservazioni/Richieste
13	Recepimento prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vanno inserite punto per punto le prescrizioni fissate nei recenti provvedimenti del G.i.p. e del Tribunale del Riesame</li></ul>
		Rif. PIC §2.2



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

14	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vanno inserite prescrizioni relative alle situazioni evidenziate dal NOE con il rapporto del 2 luglio 2011</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Va affrontato e risolto il problema delle acque di scarico a Mar Grande alla luce delle norme attualmente in vigore che proibiscono che “il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di legge, venga ottenuto con diluizione e aggiunta di acque di raffreddamento”</li></ul>
15	Scarichi idrici a mare	

L'osservazione verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

16	Prelievo acque di raffreddamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Va affrontato e risolto il problema del prelievo delle acque di raffreddamento che ILVA effettua nel Mar Piccolo. Le norme in vigore impongono una Valutazione di Impatto Ambientale per prelievi superiori a 3600 mc/h ( a fronte di un prelievo da parte di ILVA di 150000 mc/h)</li></ul>	<p>L'osservazione verrà presa in considerazione nei successivi pareri tecnici in merito alla matrice acqua.</p>
17	Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Va prescritto l'impiego della "tecnologia laser" impiegata ad esempio dal CESI per il monitoraggio delle emissioni delle centrali ENEL.</li></ul>	<p>Rete di monitoraggio: Rif PIC §3.9</p> <p>L'implementazione del sistema di videomonitoraggio è una prescrizione dell'AIA del 4/8/2011.</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

18	Area COKERIA - Applicazione BAT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione delle BAT non efficace</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento è prescritta l'istallazione di SME (ove non già presenti) per tutte le fonti di emissione convogliata per cui è prescritto un limite alle emissioni in concentrazione calcolato come media oraria (secondo quanto indicato nel BRef).</p> <p>I rifiuti contenenti solfuri non sono più utilizzati come alimentazione all'impianto.</p> <p>Nel presente provvedimento è prevista la cessazione dell'utilizzo di pet-coke. (Rif. PIC § 3.3).</p>
	Area COKERIA - Controllo delle emissioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parecchi camini sono sprovvisti del controllo in continuo (al fine di verificare i limiti fissati dalle norme in vigore e in particolare dal DM 5/2/1998)</li></ul>	
	Area COKERIA - Utilizzo di rifiuti (DM 05/02/1998)	<ul style="list-style-type: none"><li>• In virtù del DM 05/02/1998 non può essere autorizzato l'utilizzo di "rifiuti contenenti solfuri" e di "pet-coke"</li></ul>	



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

	Area COKERIA – Emissioni fugitive	<ul style="list-style-type: none"><li>• Va applicato severamente il controllo con rilevazioni quotidiane e frequenti rilevazioni congiunte con ARPA Puglia.</li><li>• Occorre prescrivere l'equipaggiamento di tutte le batterie con i sistemi di controllo pressione del singolo forno (ad es. Sopreco, Proven)</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento sono previsti gli interventi descritti al §3.2</p> <p>Rete di monitoraggio: Rif PIC §3.9</p> <p>L'implementazione del sistema di videomonitoraggio è in esame come prescrizione dell' AIA del 4/8/2011.</p>
19	Area AGGLOMERATO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adozione dei filtri a tessuto sulla depolverazione principale e secondaria</li><li>• Utilizzo di minor agglomerato in carica</li><li>• Limite produttivo sull' "altezza del letto" per diminuire le emissioni di diossine</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento sono previsti interventi descritti al §3.2</p>



# Commissione Istruttoria IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO




**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

21	Area ALTIFORNI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si pone in discussione il dimensionamento e la qualità degli impianti e la loro gestione/manutenzione (dal momento che la quota emissiva è disallineata con il resto degli impianti siderurgici in Europa)</li></ul>	<p>Nell'attuale provvedimento è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'AFO3.</p> <p>Nel presente provvedimento sono previsti interventi descritti al §3.2</p>
22	Area ACCIAIERIE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inserire monitoraggio e controllo sul fenomeno dello "slopping"</li><li>• Si pone in discussione il dimensionamento degli impianti, la qualità e la loro gestione/manutenzione</li></ul>	<p>Nel presente provvedimento sono previsti interventi descritti al §3.2</p> <p>L'implementazione del sistema di videomonitoraggio per quanto riguarda lo slopping e per quanto riguarda la fase di desolfurazione è già in esame come ottenperanza alle prescrizioni dell'AIA del 4/8/2011</p>





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

23	Osservazioni AIA precedente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si chiede di rianalizzare la documentazione presentata nel procedimento dell'AIA precedente</li></ul>	Tale documentazione, nei 10 punti irrinunciabili, è attualmente inserita nel presente documento.
----	-----------------------------	---	--